1904.

BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI

N.° d'inventario 2153 2215
Sala Grande
Scansia 32 Palchetto 4
N.° d'ord. 8 6

Digitized by Google

Digitized by Google

STATUTO

PENALE MILITARE.

Digitized by Google

Digitized by Google

583188
SBN

STATUTO

PENALE MILITARE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE.

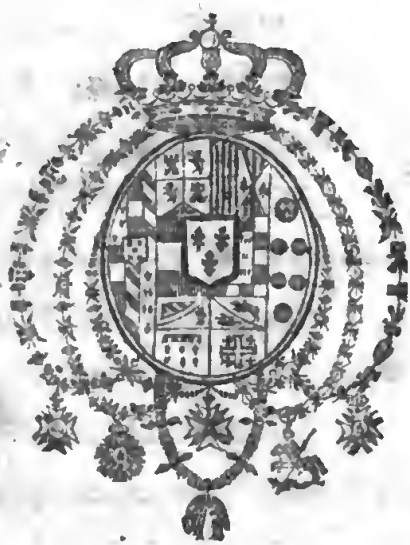

NAPOLI
DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.

1819.

Digitized by Google

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

SULLA proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

ART. 1. Lo *Statuto penale militare per lo regno delle Due Sicilie* è approvato.

2. Esso è sostituito alle leggi, a' decreti, alle ordinanze, ed a qualunque altra disposizione emanata finora nel nostro regno sopra materie, che riguardino la giurisdizione militare, la procedura militare, i reati militari e le loro punizioni.

3. Prima che sia pubblicato dalla tipografia dipendente dal Ministero di Stato della Cancelleria generale del regno lo Statuto penale militare, due esemplari stampati di questo Statuto saranno da Noi sottoscritti, ed in seguito muniti di tutte le formalità, che si richiedono per la pubblicazione delle leggi nel nostro regno. I mentovati esemplari verranno in oltre per ogni quaderno della edizione contrassegnati dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

4. Gli esemplari stampati, di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno depositati nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, come trovasi per tutte le altre leggi, e tutti gli altri decreti stabilito.

5. La presente legge sarà stampata, e posta in fronte alla edizione dello Statuto penale militare per lo regno delle Due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro

Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 30 di Gennajo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Minis. di Grazia e Giustizia
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 10 di Febbrajo 1819.

Google

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la legge del dì 30 dell' ora scorso Gennajo, colla quale fu sanzionato lo *Statuto penale militare per lo regno delle Due Sicilie*;

Sulla proposizione del nostro Capitan Generale Comandante in Capo dell' armata;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

Art. 1. Lo *Statuto penale militare* avrà esecuzione dal dì 1.° di Giugno dell' anno corrente in tutti i nostri reali dominj.

2. Pe' reati militari commessi fino al detto giorno, e che verranno giudicati dopo, sarà applicata la pena più mite nel confronto tra

quella, che competerebbe secondo le leggi vigenti all' epoca del reato, e quella, che prescriverebbe lo Statuto all' epoca del giudizio.

3. I nostri Consiglieri Segretarj di Stato Ministri di Grazia e Giustizia, e delle Finanze, il Ministero esercente le funzioni di Luogotenente generale ne' dominj oltre il Faro, ed il Capitan Generale Comandante in Capo dell' armata, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli il dì 5 di Marzo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Capitan Generale
Firmato, NUGENT.

Pubblicato in Napoli nel dì 31 di Marzo 1819.

INDICE

DE' LIBRI, TITOLI, CAPITOLI ec. DELLO STATUTO PENALE MILITARE, E DELLE FORMOLE DI PROCEDURA.

LIBRO I.

Della giurisdizione militare.

	Articoli preliminari..... *pag.*	1
TITOLO I.	De' tribunali militari.....	*ivi*
Capitolo I.	De' consigli di guerra di corpo.....	3
Cap. II.	De' consigli di guerra di guarnigione.....	5
Sez. I	De' consigli divisionarj.....	7
Cap. III.	De' consigli di guerra del governo di Napoli.	9
Cap. IV.	Piazza di Gaeta.....	10
Cap. V.	De' consigli di guerra della guardia reale....	*ivi*
Cap. VI.	Dell' alta Corte militare	12
TIT. II.	Dell' autorità de' superiori, e della competenza de' tribunali militari.....	16
Cap. I.	De' reati militari.....	*ivi*
Cap. II.	Delle persone militari.....	20
Cap. III.	De' conflitti di giurisdizione.....	22
Cap. IV.	Dell' autorità de' superiori militari.....	24
TIT. III.	Disposizioni generali.....	26

LIBRO II.

Della procedura militare.

	Articoli preliminari.....	28
TIT. I.	Della polizia giudiziaria militare.....	29
Cap. I.	Della notizia officiale.....	33
Cap. II.	Della pruova giudiziaria militare, e de' mezzi di acquistarla.....	35
Sez. I.	De' rapporti e processi verbali.....	36
Sez. II.	Della ispezione giudiziale.....	*ivi*
Sez. III.	De' documenti.....	45
Sez. IV.	Degli esami de' testimonj.....	47

Sez. V. Degl' interrogatorj dell' imputato..... pag. 56
Sez. VI. Della ricognizione delle persone..... 58
Cap. III. Disposizioni generali sulla istruzione preparatoria del giudizio..... 59
Cap. IV. Del costituto degl' inquisiti..... 60
TIT. II. Del giudizio militare..... 62
Cap. I. Degli atti che precedono il giudizio..... ivi
Sez. I. Della intestazione del processo..... ivi
Sez. II. Della scelta del difensore, della intimazione del termine, e della presentazione degli atti a difesa..... 63
Cap. II. Disposizioni generali per la convocazione de' consigli di guerra..... 65
Cap. III. Della riunione del consiglio di guerra, e del modo di giudicare..... 69
Sez. I. Della decisione delle eccezioni, e del sistemar la pruova..... 70
Sez. II. Del dibattimento..... 71
Sez. III. Della deliberazione, e della sentenza..... 80
Cap. IV. Della circoscrizione e rifazione degli atti nulli. 87
Cap. V. Della più ampia istruzione..... 89
Cap. VI. De' richiami all' alta Corte militare..... 91
Cap. VII. De' giudizj dell' alta Corte militare..... 92
Cap. VIII. Del procedimento contro gli assenti..... 98
Cap. IX. Della processura subitanea..... 102
Cap. X. Disposizioni generali..... 103

LIBRO III.

De' reati militari, e delle loro punizioni.

Articoli preliminari..... 105
TIT. I. Delle punizioni militari, e de' loro effetti... 108
Cap. I. Delle pene militari..... 109
Cap. II. De' castighi militari..... 113
TIT. II. De' reati che offendono i particolari doveri della milizia, e delle loro punizioni..... 117
Cap. I. Del tradimento..... ivi
Cap. II. Della mancanza di subordinazione..... 119
Cap. III. Mancanze di servizio..... 125
Cap. IV. Della infedeltà in fatto di amministrazione e manutenzione militare, e de' furti militari. 129
Cap. V. Del saccheggio, della devastazione, dell' incendio e delle scorrerie..... 134
Cap. VI. Della diserzione..... 138

Regolamento relativo alle formole di procedura. 147
Formola I. Rapporto degli uffiziali contemplati nell' articolo 108 dello Statuto penale militare, i quali avessero date o tutte, o parte delle provvidenze istantanee. 149
For. II. Notizia officiale, ed ordine di procedimento, che i Commessarj del Re ricevono dalle autorità rispettive, giusta l' articolo 114 dello Statuto penale 151
For. III. Querela data dall' offeso, o interrogazione di esso, a norma dell' articolo 118 dello Statuto penale 152
For. IV. Atto riguardante la maniera di supplire alle mancanze esistenti negli atti compilati dagli Uffiziali, o dagli Agenti di polizia giudiziaria, su ciò che ha rapporto alla verifica dello in genere, giusta il prescritto dell' art. 125 dello Statuto penale. 156
For. V. Verbale da redigersi dal Commessario del Re per l' Ispezione giudiziale a tenore della Sezione 2. Cap. 2. Titolo 1. Libro 2. dello Statuto militare. 158
For. VI. Atto di dissuggellazione previsto dall'art. 134. 160
For. VII. Atto di esposizione di un cadavere di un uomo incognito, previsto dall' art. 139... 161
For. VIII. Atto di ricognizione di un luogo, che formi qualità aggravante, o scusante, giusta il prescritto dall' art. 140. 162
For. IX. Atto di desumazione di un cadavere, e ricognizione de' becchini, previsto dall' articolo 142. 163
For. X. Nomina di un terzo perito, onde dirimere la disparità di opinioni, insorta tra i due primi chiamati, giusta l' art. 145. 165
For. XI. Atto da redigersi, se i periti non sapessero scrivere, giusta l' articolo 146. 166
For. XII. Visita domiciliaria. Sez. 3 Cap. 2 Titolo 1 Libro 2. ..... *ivi*
For. XIII. Degli esami de' testimonj Sez. 4. Cap. 2. Tit. 1. Libro 2. 167
Cedola di assegnazione. 168
For. XIV. Deposizioni de' testimonj per costituire la prova specifica, giusta il prescritto degli articoli 179 e seguenti. 169
For. XV. Costituto degl' inquisiti, giusta l' art. 199 e seguenti delle Statuto penale. 171

For. XVI. Atto di affronto prescritto dall' art. 193 ... 173
For. XVII. Intestazione del processo, a' termini dell' articolo 208. 175
For. XVIII. Atto sulla scelta del difensore, nominato o dall' accusato, o dal Presidente, giusta il prescritto dell' art. 210 e seguenti..... 176
For. XIX. Ordinanza del termine a difesa, giusta il prescritto dell' articolo 212..... 177
For. XX. Processo verbale del dibattimento, giusta il prescritto dell' articolo 258..... *ivi*
For. XXI. Sentenza..... 179
For. XXII. Della più ampla istruzione, a' termini dell' art. 296..... 181
For. XXIII. Del procedimento contro gli assenti a' termini dell' art. 328..... 182
For. XXIV. Atto che precede il giudizio contumaciale, nel caso che l' imputato non si presenta nel tempo prescritto, a' termini dell' art. 334. 184
Avvertimento sulla formazione del processo pe' reati di diserzione 185

STATUTO
PENALE MILITARE.

LIBRO I.

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE.

ARTICOLI PRELIMINARI.

Art. 1. La giurisdizione militare è una eccezione alla giurisdizione ordinaria.

Questa eccezione ha luogo sempre che si tratti di giudicare i reati militari diffiniti nel presente Statuto.

2. La punizione de' reati militari è commessa a' tribunali, ed a' superiori militari.

TITOLO I.

De' tribunali militari.

3. I colpevoli di qualunque reato militare in tempo di pace saranno giudicati

da' Consigli di guerra { di corpo, di guarnigione, di divisione;

da un' alta Corte militare.

In tempo di guerra è riserbato al Re di aggiugnere altri giudici, ed altri tribunali militari, a misura delle circostanze.

4. Ogni Consiglio di guerra di corpo, di guarnigione, e di divisione, sarà composto d' un presidente e sette giudici.

Presso ciascun Consiglio vi sarà un commessario del Re, ed un cancelliere.

I commessarj del Re potranno avere uno, o più sostituti, secondochè sarà giudicato necessario.

5. I soli presidenti de' Consigli di guarnigione saranno permanenti, e come tali verranno nominati dal Re. I presidenti de' Consigli di corpo, e di divisione, ed i giudici degli anzidetti Consigli di corpo, di guarnigione, e di divisione, saranno nominati da quelle autorità militari, alle quali il presente Statuto ne conferisce le facoltà.

6. I commessarj del Re ed i loro sostituti saranno permanenti, e come tali verranno pure nominati dal Re.

7. I soli commessarj del Re de' Consigli di divisione saranno esclusivamente addetti al disimpegno de' doveri del loro ufficio. I presidenti de' Consigli di guarnigione, ed i commessarj del Re de' Consigli di guarnigione, e di corpo, e tutti i sostituti, che dovranno essere di un grado inferiore a quello de' commessarj del Re, oltre questo servizio, potranno disimpegnarne un altro anche di attività.

8. I cancellieri saranno sotto-uffiziali prescelti dai

commessarj del Re, ed approvati dall' autorità, alla quale spetta la nomina de' Consigli.

CAPITOLO I.

De' Consigli di guerra di corpo.

9. Tutti i corpi dell' esercito di uno, o più battaglioni attivi, o di divisioni di cavalleria, avranno un Consiglio di guerra, che prenderà il nome del corpo stesso.

10. I Consigli di guerra di corpo procederanno contro gli uffiziali subalterni, sotto-uffiziali, e soldati presenti a' corpi di qualunque arma, a' battaglioni attivi di fanteria, ed alle divisioni di cavalleria, pe' reati militari commessi ne' luoghi, ove si trova di guarnigione, o distaccato il corpo, battaglione, o la divisione di cavalleria, a cui appartengono i colpevoli.

11. Il presidente ed i giudici del Consiglio di guerra di corpo saranno nominati per turno tra gl' individui presenti al corpo al quale appartiene l' accusato, ed in proporzione del grado del medesimo.

12. Il commessario del Re de' Consigli di guerra di corpo sarà un capitano, o subalterno, il quale sarà istruttore del processo, ed eserciterà nel Consiglio di guerra le funzioni di relatore, e del pubblico ministero.

13. Allorchè i battaglioni attivi di fanteria, o le divisioni di cavalleria si divideranno, il commessario del Re titolare rimarrà sempre col primo battaglione, o

alla prima divisione. Avvenendo questo caso, il Generale che comanda la brigata, della quale i battaglioni e le divisioni fanno parte, delegherà un uffiziale subalterno, per esercitare le funzioni di commessario del Re presso il secondo battaglione, o la seconda divisione.

14. Il presidente di un Consiglio di guerra di corpo sarà un maggiore, ed in mancanza di questo il più antico capitano presente.

15. Per giudicare un tenente, saranno giudici quattro capitani e tre tenenti: in caso di mancanza di uno de' quattro capitani, si supplirà col più antico de' tenenti presenti al corpo.

Per un sotto-tenente saranno giudici due capitani, due tenenti, e tre sotto-tenenti.

Per un sotto-uffiziale saranno giudici due capitani, due tenenti, un sotto-tenente, e due sotto-uffiziali del grado dell' imputato.

Per un soldato saranno giudici due capitani, un tenente, un sotto-tenente, un sotto-uffiziale, e due soldati.

16. Il comandante titolare, o interino del corpo, o battaglione, a cui appartiene l' imputato, potrà presedere al Consiglio di guerra, qualora gli spetti per turno, o per essere il solo del grado prescritto.

17. La nomina del presidente, e de' giudici de' Consigli di guerra di corpo appartiene al comandante del corpo medesimo.

18. Avverso le sentenze de' Consigli di guerra di

corpo non competerà altro rimedio, che il ricorso all' alta Corte militare.

Le sentenze, che dichiarino l' accusato non colpevole, non saranno soggette ad alcun ricorso.

CAPITOLO II.

De' Consigli di guerra di guarnigione.

19. In ciascuna provincia o valle vi sarà un Consiglio di guerra di guarnigione, che prenderà il nome della provincia o valle.

20. Il Consiglio di guerra di guarnigione sarà competente a giudicare i capitani di qualunque corpo, ed i correi e complici di corpi diversi, tanto esistenti, quanto non esistenti nel luogo, ove è stato commesso il reato.

Giudicherà inoltre qualunque militare non appartenente a corpo, o appartenente a corpo non formato in battaglione, o a' battaglioni di riserva, ed alle compagnie di deposito.

21. Il presidente del Consiglio di guarnigione sarà un uffiziale superiore; ed il commessario del Re sarà un uffiziale superiore, o un capitano.

22. Il commessario del Re sarà istruttore del processo, ed eserciterà nel Consiglio le funzioni di relatore, e del pubblico ministero; come è prescritto nell' articolo 12 pe' commessarj del Re de' Consigli di guerra di corpo.

23. I giudici del Consiglio di guerra di guarnigione saranno nominati dal comandante della provincia o valle, per turno di anzianità, tra tutti gli uffiziali esistenti nella medesima.

Il grado de' giudici varierà secondo quello dell' accusato.

24. Dovendosi giudicare individui da uffiziale subalterno in giù, ne' casi di competenza de' Consigli di guarnigione, i giudici da nominarsi a' termini dell'articolo precedente, saranno de' gradi stabiliti pe' Consigli di guerra di corpo.

25. Dovendosi giudicare uno o più capitani, saranno giudici nel Consiglio di guerra di guarnigione quattro uffiziali superiori e tre capitani. Nel caso che mancasse uno de' quattro uffiziali superiori, vi si sostituirà il capitano più antico tra quelli presenti nel luogo della convocazione del Consiglio.

26. Delle sentenze de' Consigli di guerra di guarnigione non si ammette, nel caso indicato nell' articolo 18, gravame all' alta Corte.

Di tutte le altre sentenze non indicate nel citato articolo si potrà portar richiamo all' alta Corte.

27. In mancanza del presidente titolare, il Consiglio in seguito di ordine del comandante della provincia o valle sarà preseduto dall' uffiziale superiore il più elevato in grado, ed il più antico, esistente nel luogo della convocazione.

SEZIONE I.

De' Consigli divisionarj.

28. I Consigli divisionarj giudicheranno gli uffiziali superiori ed i Generali. I commessarj del Re de' detti Consigli saranno uffiziali superiori, o capitani, i quali, oltre di esercitare il pubblico ministero per l'esecuzione delle leggi, istruiranno il processo, e disimpegneranno le funzioni di relatori.

Il cancelliere sarà un sotto-uffiziale nominato a' termini dell' articolo 8.

29. I membri de' Consigli divisionarj varieranno in ragione del grado dell' accusato.

30. Dovendosi giudicare un maggiore, il Consiglio di guerra sarà preseduto da un colonnello. I giudici saranno quattro tenenti-colonnelli e tre maggiori; ed in caso che mancasse nella divisione il numero de' tenenti-colonnelli prescritti, si supplirà co' due maggiori più antichi presenti nella divisione.

31. Per giudicare un tenente-colonnello, il Consiglio di guerra sarà preseduto da un Generale. I giudici saranno quattro colonnelli e tre tenenti-colonnelli; ed ove mancasse il numero de' primi, a due di essi verranno surrogati altrettanti tenenti-colonnelli i più antichi della divisione.

31. Ne' sopraddetti casi la nomina de' membri dei Consigli divisionarj è di attribuzione del comandante della divisione militare, il quale dovrà nominarli per

turno di antichità tra tutti gli uffiziali esistenti nella medesima divisione ove accade il reato: e qualora non vi esistessero, potranno chiamarsi dalle divisioni più vicine.

I comandanti delle divisioni militari si presteranno a tali richieste scambievolmente, destinando sempre gli uffiziali più antichi del grado stabilito per tali surrogamenti.

33. Per giudicare un colonnello, il Consiglio di guerra sarà preseduto da un Generale. I giudici saranno scelti tra' Generali e colonnelli, procurando, per quanto è possibile, che il numero de' primi sia maggiore di quello de' secondi.

34. Per un Brigadiere, o Maresciallo di campo, il Consiglio sarà preseduto da un Tenente-generale. I giudici saranno nominati tra' Generali.

35. Pel giudizio di un Tenente-generale, il Consiglio di guerra sarà composto da otto Tenenti generali, e preseduto dal più antico di essi.

36. Ne' casi indicati negli articoli 33, 34 e 35 la nomina di tali Consigli sarà fatta dal Comandante in capo del real esercito, tra tutti gli uffiziali esistenti nella divisione ove dovran convocarsi, ed in mancanza, tra quelli delle divisioni limitrofe; e qualora nè pure in queste si trovasse il numero sufficiente, la nomina potrà cadere sugli uffiziali delle altre divisioni, e di qualunque altro luogo del regno.

37. Le decisioni de' Consigli divisionarj, quando a' termini degli articoli 18 e 26 ammettono richiamo,

verranno, a richiesta del condannato, o de' commessarj del Re, portate per richiamo all' alta Corte militare.

CAPITOLO III.

De' Consigli di Guerra del governo di Napoli.

38. Nel governo di Napoli, oltre i Consigli di guerra di corpo, vi sarà uno, o più Consigli di guarnigione, secondochè sarà creduto necessario: e verranno convocati de' Consigli divisionarj, secondo i casi contemplati nel presente Statuto.

39. Le prescrizioni de' precedenti capitoli intorno a' Consigli di guerra di corpo, di guarnigioni e delle divisioni, sono comuni a' Consigli di corpo, di guarnigione e divisionarj del governo di Napoli.

40. Il Generale governatore di Napoli avrà su' Consigli di guerra del governo affidatogli le stesse facoltà e gli obblighi stessi, che il presente Statuto conferisce ed ingiunge a' comandanti delle divisioni militari nella parte giudiziaria militare.

Il comandante della piazza di Napoli, in ciò che riguarda la parte giudiziaria militare, avrà sugli anzidetti Consigli le facoltà accordate a' comandanti delle provincie.

CAPITOLO IV.

Piazza di Gaeta.

41. La piazza di Gaeta, essendo esclusa dal comando di provincia, e da quello di divisione militare, avrà, oltre i Consigli di corpo, il suo Consiglio di guarnigione, ed i Consigli divisionarj, come il governo di Napoli.

42. Il governatore della piazza di Gaeta, in ciò che riguarda la parte giudiziaria militare, avrà le facoltà ed attribuzioni de' Generali comandanti delle divisioni militari, ed il tenente del Re quelle di comandante di provincia.

43. La nomina de' membri de' Consigli della piazza di Gaeta sarà in conformità del prescritto ne' capitoli I e II di questo titolo.

CAPITOLO V.

De' Consigli di guerra della Guardia reale.

44. Per la Guardia reale, oltre i Consigli di corpo da convocarsi ne' modi prescritti, vi saranno nella residenza del Re de' Consigli di guarnigione, e divisionarj colla giurisdizione, pe' soli individui della Guardia, che hanno i Consigli di guarnigione e di divisione nelle provincie o valli componenti le divisioni militari.

45. Fra il capitano delle Guardie del Corpo, ed i colonnelli Ispettori-generali della Guardia, il Re destinerà quello, che dovrà avere su' Consigli di guerra della stessa Guardia le attribuzioni accordate a' comandanti delle divisioni militari nella parte giudiziaria militare.

Fra' Marescialli di dettaglio della Guardia medesima sarà destinato dal Re quello, che dovrà avere le facoltà di comandante di provincia o valle nella parte giudiziaria militare.

46. Per la nomina de' membri de' Consigli di guerra della Guardia reale verrà osservato quanto è stato prescritto per gli altri Consigli di guerra di corpo, di guarnigione, e divisionarj.

47. Se uno o più individui appartenenti a' corpi della Guardia reale, distaccati ne' reali dominj al di là del Faro, dovessero essere giudicati da un Consiglio di guarnigione, quel Comandante generale delle armi nominerà il presidente ed i giudici, tra gli uffiziali della Guardia colà esistenti; e qualora ne mancassero de' gradi prescritti, supplirà cogli uffiziali degli altri corpi della guarnigione.

Il commessario del Re sarà quello del corpo, al quale appartiene l' accusato di maggior grado; ed in uguaglianza di gradi, quello del corpo al quale appartiene l' accusato di maggior età.

Se il delinquente fosse un alabardiere, il commessario del Re sarà quello del corpo di fanteria della Guardia colà distaccato.

48. E' in facoltà del Comandante generale delle

armi la nomina de' Consigli divisionarj, per giudicare individui della Guardia medesima de' gradi prescritti negli art. 30 e 31.

49. Pe' casi di complicità d' individui della Guardia con quelli di altri corpi dell' esercito, il Consiglio di guarnigione del luogo del reato procederà contro tutti gli accusati; ed i corpi della Guardia in concorrenza con quelli della guarnigione somministreranno i giudici per turno, ed in proporzione della forza rispettiva.

La nomina de' giudici in questo caso sarà fatta dal comandante della provincia, o valle.

50. I gravami avverso le sentenze de' Consigli di corpo, di guarnigione, e contro le decisioni de' Consigli divisionarj della Guardia reale, saranno anche portati all' alta Corte militare.

CAPITOLO VI.

Dell' alta Corte militare.

51. Per tutto il real esercito vi sarà un' alta Corte militare, che risiederà dove fa permanenza il Re, e che sarà composta di un presidente e di undici giudici ordinarj, oltre di altri cinque straordinarj, per supplire gli ordinarj sospetti, assenti, o impediti.

I giudici straordinarj saranno chiamati in supplimento per turno di antichità.

Il presidente sarà il Comandante in capo dell' esercito, o altro Generale che il Re nominerà a farne le veci.

I giudici saranno Generali di tutte le classi.

L' alta Corte militare avrà un segretario generale relatore. Questi avrà un sostituto.

Il sostituto, oltre al supplire il segretario generale, dovrà coadjuvarlo nelle sue incumbenze unitamente a quel numero di uffiziali, che sarà creduto necessario al disimpegno de' lavori della segreteria, la quale verrà considerata come una parte del Supremo Comando militare.

52. I giudici sì ordinarj che straordinarj, il segretario generale, ed il suo sostituto, saranno permanenti, e come tali nominati dal Re.

53. L' alta Corte militare è istituita per mantenere l' esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione i Consigli di guerra, che se ne fossero allontanati. Non si occupa che del solo interesse della legge; ed in conseguenza non giudica del merito delle cause, ma delle decisioni de' Consigli di guerra, col semplice oggetto, se sieno o no conformi alle leggi.

Le decisioni dell' alta Corte militare non ammettono alcun richiamo.

54. L' alta Corte militare, salvo il disposto nell'art. 18, annulla tutte le decisioni de' Consigli di guerra, nelle quali.

1. sieno state violate le forme essenziali del rito;

2. siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e de' decreti.

In questo caso si darà luogo al rinvio nel modo determinato nel presente Statuto.

55. Ne' giudizj dell' alta Corte militare il segretario generale esercita le funzioni del pubblico ministero.

56. Allorchè l' alta Corte militare avrà annullato la decisione di un Consiglio di guerra di corpo, dovrà inviare la cognizione della causa al Consiglio di guerra di guarnigione della provincia o valle, in cui fu profferita la decisione annullata. Tale Consiglio sarà composto de' membri nominati a' termini dell' art. 24.

Per le decisioni annullate de' Consigli di guarnigione, il rinvio sarà fatto ad un altro Consiglio di guarnigione composto di membri diversi, ma dello stesso grado di quelli che decisero la prima volta, da nominarsi dal comandante della provincia o valle, ove fu profferito il giudizio annullato. La nomina di tali membri, incluso il presidente, sarà fatta per turno tra gli uffiziali ed individui che esistono nella provincia o valle. Interverrà in tale Consiglio da commessario del Re quello della rispettiva divisione militare, o un suo sostituto, a scelta del comandante generale della provincia o valle medesima.

Trattandosi del giudicato di un Consiglio divisionario, il rinvio sarà fatto ad un altro Consiglio divisionario composto di membri diversi, ma dello stesso grado di coloro che profferirono la decisione annullata, da nominarsi dall' autorità medesima, che nominò l' altro Consiglio. In questi casi il commessario del Re sarà destinato dal Comandante in capo del reale esercito presidente dell' alta Corte militare, tra' commessarj del Re delle provincie o valli, che

compongono la divisione, o tra quelli delle divisioni vicine.

57. Nell' alta Corte militare non potrà trattarsi alcuna causa per l' esame delle sentenze de' Consigli di corpo, o guarnigione, se almeno non sia presente il numero di otto votanti. In caso di assenza del presidente la sua sedia resterà vota, ed il più antico dei giudici di maggior grado presederà.

58. Allorchè l' alta Corte dovrà esaminare la decisione di un Consiglio divisionario, il suo numero di dodici votanti dovrà esser completo; presedendo in assenza del presidente il giudice di maggior grado, ed a gradi uguali, il più antico.

59. L' alta Corte militare veglia su tutt' i Consigli di guerra di qualunque specie. Ha il dritto di censurarli e sindacarli, ad istanza de' commessarj del Re, delle parti, o di uffizio: e per tutti i reati, che i membri de' Consigli di guerra potessero commettere nell' esercizio delle loro incumbenze giudiziarie, potrà l' alta Corte ordinare che un intero Consiglio, o taluno de' suoi membri, sia tradotto in giudizio; destinando a questo effetto un Consiglio di guerra competente al grado degli accusati, anche fuori della divisione militare alla quale essi appartengono.

60. I conflitti di giurisdizione de' Consigli di guerra tra loro verranno decisi inappellabilmente dall' alta Corte militare.

Pe' casi espressi ne' due articoli precedenti sarà bastevole il numero di otto votanti.

TITOLO II.

Dell' autorità de' superiori, e della competenza de' tribunali militari.

61. La competenza de' tribunali militari è limitata a' reati militari diffiniti dalla legge.

L' autorità de' superiori punisce le contravvenzioni di militare disciplina, nel modo stabilito nel presente Statuto.

CAPITOLO I.

De' reati militari.

62. Sono dichiarati reati militari:

1.° I reati che la persona militare commette contro la disciplina e la subordinazione militare, e contro le leggi speciali della milizia. La caratteristica di questi reati consiste unicamente nella violazione di quelle regole e di quei doveri militari, che obbligano soltanto lo stato delle persone militari, non degli altri cittadini, e che interessano soltanto il buon ordine della milizia.

2.° I reati commessi da' militari in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio, e quelli di qualunque natura commessi da' militari nei quartieri, nelle fabbriche militari di armi, ne' collegj e nelle scuole militari, ne' castelli, ne' campi e luoghi di riunione di truppe, per oggetto di guerra o d'istru-

zione nell' atto della riunione e sotto le armi; nelle fortezze e piazze chiuse, nelle quali non vi sia un governo civile, ed in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramento, mura, o fossi.

I militari che per istituzione particolare del loro corpo, come a dire gendarmi e fucilieri reali; o per carica, o temporaneamente, sono addetti ad un servizio concernente un ramo qualunque di pubblica amministrazione, diverso dal ramo militare, sono esclusi dalle disposizioni del presente numero pe' reati commessi in oggetti relativi al suddetto servizio.

3.° Tutti que' delitti e quelle contravvenzioni commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione, per la persecuzione de' quali non si può, a' termini delle leggi, esercitare l' azione pubblica senza la istanza della parte privata.

4.° L' omicidio, la ferita e l' ingiuria commessa in qualunque luogo da un militare contro un militare, senza complicità alcuna di pagani.

63. Fuori de' casi preveduti nell' articolo precedente, tutti gli altri reati, che la persona militare commette, sono dichiarati *reati pagani*. Per questi reati l' imputato è sottoposto a' tribunali ordinarj, alle forme ed alle leggi penali, come tutti gli altri cittadini. Nondimeno in tempo di guerra, quando l' armata si trova fuori del regno, le persone che la compongono, e quelle che sono addette al di lei servizio o seguito, saranno giudicate da' tribunali militari anche pe' reati pagani.

64. I tribunali militari potranno solamente procedere contro le persone pagane ne' due casi seguenti:

1.° pe' reati commessi nel recinto chiuso de' castelli e delle piazze forti in tempo di assedio, e finchè dura l'assedio, se si trova intanto sospesa la giurisdizione civile:

2.° pe' reati che si commettono dagli abitanti de' paesi nemici occupati dalle armate reali, contro la sicurezza delle armate, o contro gli ordini speciali de' comandanti: e per gli altri reati di qualunque specie, se si trova sospesa la giurisdizione civile.

65. Se di un reato sieno imputati individui militari ed individui pagani, come complici, o come rei principali, il giudizio sopra tutti apparterrà al tribunale ordinario:

66. Ne' reati tra loro connessi, de' quali uno è caratterizzato reato militare e l'altro reato pagano, procederà il tribunale ordinario.

67. Se uno stesso reato sia stato commesso da più individui militari, ma in modo che per uno debba procedere il tribunale militare, e per l'altro il tribunale ordinario; il giudizio apparterrà sempre al tribunale ordinario.

68. Se un pagano diventa militare, o un militare pagano, dopo commesso il reato, continuerà ad essere competente a procedere contro l'imputato quella stessa autorità, che era competente, allorchè fu commesso il reato.

69. Se un militare è imputato nel tempo stesso di

reati militari e di reati pagani, procederà prima il tribunale competente pel reato che merita la pena più grave. Nel caso che l' imputato non fosse dichiarato colpevole di questo reato, sarà rimesso all' altro tribunale per essere giudicato dell' altro reato.

70. L' arresto de' militari prevenuti di reati pagani sarà eseguito, per mezzo del superiore militare da cui dipendono. Nel caso della flagranza, o quasi flagranza, le autorità ordinarie arresteranno il militare colpevole, ma dovranno subito rimetterlo al rispettivo comandante militare, che lo terrà a disposizione dell' autorità ordinaria.

71. I militari che dovranno essere giudicati dalla giurisdizione ordinaria, per delitti o contravvenzioni, saranno tenuti in custodia da' rispettivi superiori militari sino alla decisione diffinitiva. Ne' giudizj per misfatti staranno nelle prigioni militari, per essere consegnati alla giurisdizione ordinaria, dopo il formale mandato di arresto della gran Corte criminale, che dee giudicarli.

72. I militari che dovranno essere giudicati da' tribunali ordinarj, pendente il giudizio, non potranno far uso della divisa militare. Essi riceveranno gli averi, che i regolamenti militari accordano agl' individui militari dell' esercito sottoposti ad una processura, durante la medesima, e dietro l' esito del giudizio.

73. Le decisioni pronunziate da' tribunali ordinarj sul conto de' militari accusati per reati di loro competenza, verranno comunicate a' comandanti di provincie

o valli, onde ne dieno conoscenza a chi si conviene: e viceversa i Consigli di guerra per mezzo de' commessarj del Re ne daranno conoscenza alla competente autorità giudiziaria del luogo dell' ultimo domicilio del giudicato.

CAPITOLO II.

Delle persone militari.

74. Le persone militari, che pe' reati militari, ai termini dell' articolo 62, vengono sottoposte alla propria giurisdizione, sono le seguenti:

1.° tutti gl' individui dell' armata di linea di qualunque grado, sia di fanteria, sia di cavalleria, sia della guardia reale, sia degli alabardieri, sia di altro corpo o arma.

2.° gl' impiegati della real Segreteria di guerra, e del Supremo Comando militare:

3.° i commessarj ordinatori, i commessarj di guerra ed i loro aggiunti.

4.° i chirurgi de' corpi, i chirurgi, i medici, ed infermieri degli ospedali militari permanenti ed ambulanti.

75. In tempo di guerra, quando l' armata, o un corpo di essa è in marcia o in accantonamento; ed anche in tempo di pace, quando è formato un campo per oggetto d' istruzione, e l' armata o un corpo di essa si trova ivi accampato, sono considerati come

militari, per ciò che riguarda la giurisdizione militare, i seguenti individui:

1.° gl' impiegati della tesoreria, i segretarj ed i commessi delle amministrazioni militari, che seguono la truppa nella marcia, nell' accantonamento, o nel campo:

2.° i vetturali, mulattieri, carrettieri, condottieri di carriaggi impiegati al trasporto dell' artiglieria, munizioni, viveri e foraggi della truppa che si trova in marcia, nell' accantonamento o nel campo, o impiegati nella provvista delle piazze in istato di assedio:

3.° i guarda-magazzini di artiglieria, e quelli di viveri e foraggi per le distribuzioni alla truppa, che si trova in marcia, nell' accantonamento o nel campo:

4.° gl' incaricati delle requisizioni e delle contribuzioni militari pel servizio, e per la provvisione della truppa in marcia, nell' accantonamento o nel campo:

5.° gli artefici, operaj, vivandieri, munizionieri presso la truppa in marcia, nell' accantonamento o nel campo.

76. Di tutti gl' individui dichiarati militari, a' termini de' due precedenti articoli, i soli enunciati ne' num. 1.° e 3.° dell' articolo 74 vengono sottoposti al foro militare pe' delitti, e per le contravvenzioni indicate nel n.° 3.° dell' articolo 62, purchè nell' atto del reato indossassero la divisa militare. Tutti gli altri pe' suddetti delitti e contravvenzioni vengono sottoposti al foro ordinario, egualmente che i militari in con-

gedo, o riforma, gli uffiziali della 3.ª classe, ed i militari isolati, anche in commessione fuori i limiti della propria guarnigione.

CAPITOLO III.

De' conflitti di giurisdizione.

77. Se una Corte criminale crederà di essere competente per un reato, pel quale stia procedendo un Consiglio di guerra, o questo creda di sua competenza una causa per la quale proceda una Corte criminale, può ciascuna di queste due autorità, che vuol sostenere la sua giurisdizione, esporre in una dichiarazione motivata le ragioni della sua competenza. Fra le ore ventiquattro la Corte criminale per mezzo del procurator generale, ed il Consiglio di guerra per mezzo dell' uffiziale, che fa le funzioni del pubblico ministero, la farà passare all' autorità che crede incompetente.

78. Se questa non cede alle ragioni, che le sono state addotte, ne esporrà i motivi in un' altra dichiarazione responsiva, che farà pervenire all' altra autorità tra le ore ventiquattro, per mezzo del procurator generale, o dell' uffiziale incaricato del pubblico ministero.

Da tal momento si dirà esistere conflitto di giurisdizione fra le due autorità.

79. Le quistioni di competenza tra' Consigli di guerra

di corpo e le autorità inferiori alle Corti criminali, non possono elevarsi in conflitto, se non per mezzo delle stesse Corti, e dei Consigli di guarnigione, da' quali dipendono le autorità inferiori, e nel modo di sopra indicato.

Il Consiglio di corpo in questi casi si rivolgerà al Consiglio di guarnigione, per mezzo del commessario del Re del corpo medesimo, adducendo le ragioni, sopra le quali fonda le sue pretensioni.

Se la Corte o il Consiglio di guarnigione crederanno ingiuste le pretensioni delle autorità inferiori, queste si conformeranno alle loro decisioni.

80. Ne' tre giorni dopo che si è elevato il conflitto, i procuratori generali e gli uffiziali incaricati del pubblico ministero trasmetteranno al Segretario di Stato Ministro della giustizia tutte le carte relative alla quistione di competenza, perchè le rimetta alla competente suprema Corte di giustizia, la quale deciderà del conflitto, e deciderà in pari tempo della validità degli atti, che potranno essere stati fatti dall' autorità dichiarata incompetente.

Pendente la decisione del conflitto, sarà in facoltà dell' autorità, che avrà intrapreso l' istruzione del processo, di continuarla, onde non periscano le prove del reato.

81. In qualunque parte del giudizio, anche dopo che dalla suprema Corte di giustizia sarà stato deciso sul conflitto, se l' autorità, che procede nell' affare, trovi che per fatti nuovamente sviluppati la compe-

tenza spetti all' altra; allora con una dichiarazione motivata rinvierà a questa il processo, perchè giudichi del reato di sua competenza.

CAPITOLO IV.

Dell' autorità de' superiori militari.

82. E' accordata al solo comandante in capo dell' esercito, ne' casi che crederà urgenti, la facoltà di sospendere dalle sue funzioni, senza attendere un giudizio, qualunque uffiziale di qualsivoglia grado; ma dovrà farne immediatamente rapporto al Re.

83. Ogni Generale, colonnello, o comandante titolare o interino di reggimento, corpo, o truppa di qualunque arma, avrà la facoltà di punire gl' individui, che dipendono da' suoi ordini, co' castighi militari stabiliti nell' articolo 368 di questo Statuto, e di farlo tradurre in giudizio presso il Consiglio di guerra competente.

84. Ogni comandante di un distaccamento di qualunque forza potrà punire con gli arresti semplici, o di rigore, gl' individui che dipendono da' suoi ordini.

85. Ogni uffiziale potrà imporre l' arresto semplice a tutti gl' individui del proprio reggimento, o corpo a lui subordinati.

86. Ogni sotto-uffiziale avrà la facoltà d' intimare l' arresto agl' individui del proprio reggimento di grado inferiore a lui, ed anche di grado uguale, se si

trovino sotto i suoi ordini; ma dovrà darne parte immediatamente al comun superiore.

87. Generalmente ogni militare ha il dritto d'inviare in arresto qualunque individuo dell' esercito, che sia di grado inferiore a lui; ma se l'individuo mandato in arresto non dipenda dagli ordini suoi, dovrà darne parte al superiore del medesimo.

88. Ogni superiore militare potrà obbligare quelli che dipendono da' suoi ordini, a rendergli conto de' castighi e degli arresti, a' quali avessero soggettato i loro inferiori.

89. Per tutte le altre punizioni di disciplina si eseguirà un regolamento approvato dal Re.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

90. I correi e complici di gradi diversi verranno tutti giudicati da quel Consiglio di guerra, che giusta il presente Statuto, sarà competente a giudicare il più elevato in grado tra essi.

91. I Consigli di guerra, quando dovessero figurare prima della nomina de' giudici, o pe' casi di conflitto di giurisdizione, o per procedere contro gli assenti, o per qualunque altro motivo, saranno rappresentati dal presidente e dal commessario del Re.

92. I comandanti delle provincie o valli, e delle divisioni militari, potranno essere nominati per figu-

rare ne' rispettivi Consigli di guerra, a misura de' loro gradi, secondo la nomina dell' autorità cui appartiene.

93. I commessarj di guerra saranno giudicati dal Consiglio di guerra, che dovrebbe giudicare il militare del grado, del quale hanno l' onorificenza; e non avendo grado onorifico, quello del grado al quale sono assimilati nel real decreto de' 28 di novembre 1817.

94. Gl' impiegati della real Segreteria di guerra, e del Supremo Comando saranno parimente giudicati dal Consiglio militare di guerra, che dovrebbe giudicare il militare, a cui nel citato decreto de' 28 di novembre 1817 essi sono assimilati.

95. Ne' giudizj de' suddetti individui dell' amministrazione militare, interverranno come giudici tre uffiziali dell' amministrazione medesima del rango dell' accusato, in luogo de' tre giudici di grado inferiore, nel Consiglio che dovrà giudicarli.

96. Tutti gl' individui soggetti alla giurisdizione militare, che non abbiano gradi militari, nè assimilazione a gradi militari, saranno giudicati da un Consiglio di guarnigione competente ad un sotto-uffiziale.

97. I giudici dell' alta Corte militare sì ordinarj, che straordinarj, il segretario generale e suo sostituto, i presidenti de' Consigli di guarnigione, i commessarj del Re ed i loro sostituti, saranno nominati sopra proposta del Comandante in capo dell' esercito presidente dell' alta Corte militare.

98. I commessarj del Re, ove non abbiano sostituti, saranno rimpiazzati da un abile uffiziale del gra-

do de' sostituti, a scelta dell' autorità alla quale compete la nomina del Consiglio.

L' autorità medesima, salvo il disposto negli articoli 27 e 51, dovrà nominare i surrogati a quei membri del Consiglio di guerra, che per qualunque causa non potessero intervenire al giudizio.

Digitized by Google

LIBRO II.

DELLA PROCEDURA MILITARE.

ARTICOLI PRELIMINARI.

99. Nella procedura militare si distinguono le operazioni della polizia militare da quelle della giustizia militare.

Le prime precedono essenzialmente le seconde.

100. Le operazioni della polizia militare tendono ad assicurare le prove del reato, e del delinquente.

Le operazioni della giustizia militare hanno per oggetto la istruzione del giudizio, e la pronunziazione della sentenza.

101. La polizia militare si distingue in

polizia { di disciplina, correzionale, giudiziaria, } militare.

102. La *Polizia di disciplina militare* ha per oggetto la costante conservazione del buon ordine nell'esercito, e l'adempimento de' doveri militari negl'individui che lo compongono.

103. La *Polizia correzionale militare* è quella graduale autorità, che la legge attribuisce a' superiori militari, per castigare le contravvenzioni alle regole

di buon ordine, ed a' doveri militari, commesse dagl' individui del rispettivo comando.

104. La *Polizia militare giudiziaria* perseguita i reati militari, che la polizia di disciplina non ha potuto prevenire, ne raccoglie le prove, e le rimette cogl' imputati al Consiglio di guerra incaricato di giudicarli.

105. La conservazione del buon ordine nell' esercito, ed il castigo delle contravvenzioni commesse da' militari, formano il soggetto de' regolamenti di disciplina, da stabilirsi a norma dell' articolo 89.

TITOLO I.

Della polizia giudiziaria militare.

106. Le funzioni della polizia giudiziaria militare comprendono le provvidenze istantanee, e l' istruzione preparatoria del giudizio.

107. Sono considerate *provvidenze istantanee* le seguenti.

1.° Impedire la fuga del delinquente colto nella flagranza o quasi flagranza dell' atto criminoso.

Dicesi essere in *flagrante delitto* colui che è sorpreso, mentre commette l' atto criminoso, o viene inseguito dall' offeso, come autore del reato.

In *quasi-flagranza* è colui, che è inseguito dalle grida del popolo, o che in tempo e luogo vicino al reato militare è trovato aver presso di se effetti, armi,

istrumenti, o altri oggetti o segnali valevoli a farlo presumere autore del reato.

2.° Procurare che dall'atto criminoso, o dall'attentato non nasca danno imminente o ulteriore.

3.° Raccorre le prove che emergono, o vengono sull'istante somministrate da qualunque persona.

4.° Assicurare che non periscano le prove, che risultano dalle tracce lasciate dall'atto criminoso, e dagli oggetti che vi hanno rapporto.

5.° Formare atto della dichiarazione del ferito, in caso d'imminente pericolo di vita.

6.° Interrogare l'imputato prima che entri nelle prigioni.

108. Pe' reati militari commessi fuori de' recinti militari, ma ne' limiti delle guarnigioni, ogni agente della polizia giudiziaria militare è autorizzato a dare tutte le provvidenze istantanee specificate nell'articolo precedente.

Ogni uffiziale, o sotto-uffiziale dell'esercito potrà, secondo le occasioni, dare quelle provvidenze espresse ne' num. 1.° e 2.° dello stesso articolo.

Dovranno dare o tutte o parte delle provvidenze istantanee, a norma del bisogno,

1.° gli ajutanti rispettivi { ne' castelli, nelle fortezze chiuse.

2.° i commessarj del Re, de' corpi, gli ajutanti-maggiori o chi ne fa le veci { ne' quartieri, nelle caserme ove alloggian truppe;

3.° gli ajutanti di piazza in qualunque luogo militare.

Gli ajutanti delle piazze dove trovasi guarnigione, de' castelli, de' forti, ed i commessarj del Re, e gli ajutanti maggiori de' reggimenti, nel dare tali provvidenze, si faranno coadjuvare da un sotto-uffiziale, che sceglieranno essi stessi per fare le funzioni di cancelliere.

109. Ne' reati militari accaduti nell' ambito delle piazze d' armi con popolazione, e dentro i limiti delle guarnigioni, il dovere di dare le provvidenze istantanee è comune agli ajutanti delle piazze, ed agli agenti di polizia civile; dovendo in tali occasioni le due autorità prestarsi scambievoli ajuti per l' adempimento di esse.

110. Pe' reati militari, che succedessero fuori de' limiti delle guarnigioni, gli agenti della polizia civile sono esclusivamente incaricati di dare le provvidenze istantanee mentovate nell' articolo 107, ancorchè si trattasse di reato, che per le leggi in vigore appartenesse alla cognizione de' tribunali militari.

111. Tutti gli uffiziali dell' esercito, che avessero eseguito tutte o parte delle provvidenze istantanee menzionate nell' articolo 107, dovranno formarne un rapporto per iscritto; ed unito agli atti che avranno compilati, ed agli oggetti di convinzione, se ve ne fossero, lo rimetteranno al rispettivo superiore, che avrà cura di farlo regolarmente pervenire al comandante della provincia o valle, ove fosse accaduto il fatto che avrà occasionato tali provvidenze.

Quante volte però l' uffiziale che avesse dato siffatte

provvidenze istantanee, fosse dello stesso corpo del delinquente; allora il comun superiore nel ricevere il rapporto cogli atti compilati e gli oggetti di convinzione, che potessero esservi, trasmetterà il tutto al commessario del Re del corpo stesso per la regolare processura.

112. Gli agenti della polizia civile, che ne' fatti criminosi appartenenti al giudizio de' tribunali militari avessero dato tali provvidenze istantanee, dovranno stenderne il processo verbale, e farlo sollecitamente pervenire al comandante della provincia o valle, il quale, trovando il reato di competenza del Consiglio di guerra di corpo, trasmetterà al comandante del corpo corrispondente il suddetto processo verbale insieme cogli oggetti di convinzione, per l' ulteriore procedimento. Ne' casi di competenza de' Consigli divisionarj, tali atti ed oggetti di convinzione, se ve ne fossero, saranno rimessi al comandante della rispettiva divisione militare per l' oggetto stesso. Dovendo procedere il Consiglio di guarnigione, le suddette carte ed oggetti verranno trasmessi al rispettivo commessario del Re, a' termini dell' articolo 117.

113. L' istruzione preparatoria del giudizio militare contiene

la notizia officiale,
le prove,
il costituto de' rei.

CAPITOLO I.

Della notizia officiale.

114. La notizia officiale, che dà principio ed occasione alla procedura militare, dee pervenire al Consiglio di guerra rispettivo per via di ordine del comandante del corpo, della provincia o valle, o della divisione.

In tal caso dovendo procedere un Consiglio di guerra di corpo, sarà dal comandante del corpo stesso nominato il presidente nelle classi stabilite, previo rapporto al comandante militare.

Dovendo procedere un Consiglio di guerra divisionario, il presidente sarà subito nominato nelle classi stabilite dall' autorità cui appartiene, a' termini del capitolo III del libro I di questo Statuto.

115. I Consigli di guerra di corpo, di guarnigione e divisionarj, procederanno per ordine de' comandanti de' corpi, delle provincie o valli, o delle divisioni rispettive, a' quali dovranno rivolgersi i superiori militari enunciati nell' articolo 83 pe' reati di competenza degli anzidetti Consigli.

I comandanti de' corpi, delle provincie o valli, e delle divisioni, non potranno negarsi alle richieste de' mentovati superiori.

116. L' uffiziale comandante del corpo, o quello che comanda sul luogo, il quale per via di rapporto, processo verbale, querela, notorietà pubblica, o altri-

menti avrà acquistata conoscenza di un reato militare, farà mettere l' incolpato in istato di arresto, qualora non vi si trovi di già, per essere stato colto in flagranza, o quasi-flagranza.

117. Ognuno di tali comandanti darà poscia, secondo le proprie attribuzioni, ordine per iscritto al commessario del Re del Consiglio di guerra rispettivo, di procedere alla istruzione preparatoria del giudizio, rimettendogli a tal fine tutte le carte e gli oggetti che avrà riuniti.

Dell' ordine di procedere dato al commessario del Re, lo stesso comandante ne passerà contemporaneamente notizia al presidente del Consiglio di guerra rispettivo.

118. Il commessario del Re dovrà ricevere la formale querela, se vi sarà parte querelante. Trattandosi di ferite ed altre offese, dovrà necessariamente sentire l' offeso qualora questa formalità non si trovasse già eseguita dalle persone indicate negli articoli 108, 109 e 110. In mancanza di querela si procederà ugualmente alla istruzione preparatoria ed al giudizio.

119. In pari tempo il commessario del Re, trattandosi di soldati e sotto-uffiziali, si farà rimettere dal superiore rispettivo la *filiazione* ed un certificato sulla condotta dell' imputato; e per gli uffiziali ed altri individui, che non hanno *filiazione*, il certificato del superiore dovrà contestare il grado e la condotta dell' imputato.

120. L' ordine di procedere alla istruzione con tutte

le carte annesse, la querela, se vi fosse, e la *filiazione* col certificato di condotta e grado dell' accusato, formano la base della istruzione scritta, che prepara il giudizio militare.

121. Il commessario del Re si occuperà subito di porre in ordine la prova giudiziaria.

CAPITOLO II.

Della prova giudiziaria militare, e de' mezzi di acquistarla.

122. La *prova giudiziaria militare* consiste nel dimostrare un fatto qualunque, nel modo prescritto dalla legge.

La prova giudiziaria riguarda l' esistenza del reato, e lo scoprimento del reo.

La prima si dice *prova generica*, o sia *corpo del delitto.*

L' altra prova si dice *specifica*, o sia dell' autore del reato.

123. Le prove si ottengono per mezzo

1.° di rapporti e processi verbali;

2.° d' ispezioni giudiziali;

3.° di documenti;

4.° di esame di testimonj;

5.° delle risposte dell' imputato agl' interrogatorj giudiziali;

6.° della ricognizione delle persone.

SEZIONE I.

De' rapporti e processi verbali.

124. Pe' rapporti e processi verbali verrà praticato quanto è prescritto negli articoli 111 e 112. Tali atti verranno soscritti dall'agente della polizia, o dall'autorità militare che gli avrà compilati; e nel termine di ventiquattr' ore verranno trasmessi all' autorità competente nel modo indicato ne' citati due articoli.

SEZIONE II.

Della ispezione giudiziale.

125. In quei reati militari che lasciano tracce sensibili dopo la loro consumazione, la prova tendente a dimostrarne l' esistenza si distingue da quelle che ne indicano l' autore, e dee ottenersi per mezzo della ispezione giudiziale. Se tale prova si fosse assicurata dagli uffiziali della polizia giudiziaria del luogo del reato, la giurisdizione militare si servirà degli atti compilati, dovendo supplire alle mancanze, se ve ne fossero, e se gli atti ne fossero capaci.

126. Qualora poi tale prova generica debba formarsi dalla giurisdizione militare, il commessario del Re, accompagnato dal suo cancelliere, e scortato dalla forza militare, che sarà a sua disposizione per questo oggetto, eseguirà l' ispezione giudiziale, sempre

coll' intervento di due testimonj, che potranno essere due uomini della stessa scorta.

127. Nello eseguire l' ispezione giudiziale, si osserva e si descrive tutto ciò, che può avere relazione alla esistenza del reato militare, a' suoi distinti caratteri, ed alle circostanze.

1.° Si raccolgono le notizie e gli oggetti tutti, che possono servire allo scoprimento del fatto criminoso, e che possono essere a carico o a discarico di chi lo abbia commesso.

2.° Deesi esattamente descrivere il tempo ed il luogo, ove si trova il corpo del delitto.

3.° E' necessario che si assumano le informazioni per l' indicazione del soggetto passivo del reato, riguardo alla sua persona, patria, età, costumi, ed a tutto ciò che può contribuire allo scoprimento delle relazioni tra l' offeso e l' offensore, onde venire in cognizione della causa del reato.

128. Ne' reati militari di fatto permanente l' attenzione dell' inquisitore militare debbe esser diretta a verificare il corpo del delitto. La descrizione del medesimo debbe esser circostanziata in tutte le sue parti. Questa dee assicurarsi per mezzo di due testimonj, che depongono di veduta il reato, del quale è rimasta l' orma. Se l' osservazione ordinaria di un uomo dotato di retti sensi basti a scoprire il fatto suddetto, possono essere impiegati a questa prova quelli, che sono testimonj idonei di ogni altro fatto. Tali testimonj firmeranno il processo verbale da distendersi per

l'ispezione giudiziale dal commessario del Re; e le loro deposizioni non saranno ricevute in atto separato.

129. Quando il giudizio sul fatto richieda la perizia di una facoltà, o di un' arte qualunque, la prova del corpo del delitto di fatto permanente dovrà farsi col detto contesto di due periti. Tale è la prova che ha luogo nel fatto permanente degli omicidj, e delle ferite commesse con qualunque istrumento, degli stupri, delle falsità, delle frazioni violente, ed altri casi di uguale specie.

Similmente questa stessa prova s' intende prescritta in tutti i casi, ne' quali più e diverse facoltà entrino nell' esame del corpo del delitto. Ciascuna di queste parti dovrà essere verificata e provata col detto di due testimonj periti nell' arte rispettiva. Qualora intervenga che fatti ordinarj, e fatti di perizia concorrano nel medesimo corpo del delitto; in tal caso la prova generica si acquista col concorso di entrambe le due specie di testimonj. Tali sono i casi di ritrovamenti di uomini morti per delitto, della sepoltura di essi, e di ogni altro reperto di fatti criminosi.

130. I testimonj periti faranno le loro deposizioni per via di una dichiarazione, a parte del processo verbale dell' ispezione giudiziale del commessario del Re, in cui si farà menzione dell' intervento de' periti senza ripetere il dettaglio della loro perizia.

Tali dichiarazioni saranno accompagnate dal giuramento.

131. Ne' casi di ferite e di omicidj, i periti idonei

sono due chirurgi, o pratici di chirurgia, che con approvazione esercitino le loro facoltà. Costoro descriveranno il numero, la circonferenza, la qualità e la profondità delle ferite; come pure daranno il loro giudizio sulla qualità delle armi con cui sono state fatte. In caso di morte del ferito i chirurgi dovranno necessariamente esaminare il cadavere, e farne la sezione in presenza del commessario del Re, per riferire non solo sulla qualità delle ferite, ma eziandio sul loro effetto visibile, sugli organi dell'uomo estinto, e su di ogni altra circostanza, che vaglia a far conoscere la vera cagione della morte dell'offeso.

132. L'osservazione del cadavere e la sezione del medesimo avrà sempre effetto in tutti i casi di morte, ne' quali sia dubbia l'esistenza del reato, e massimamente quando si dubita di morte cagionata da veleno. Della sezione ed osservazione del cadavere dovranno i chirurgi farne giurata dichiarazione separata, quante volte abbiano precedentemente osservato lo stesso ferito vivente.

133. Nel processo verbale della ispezione giudiziale dovrà farsi una esatta descrizione di tutti gli effetti, armi, istrumenti, carte, ed altri oggetti, o segni valevoli a fare verisimilmente presumere l'autore del reato. Tali oggetti, o segni, qualora non fossero mobili, e richiedessero perizia di arti, o facoltà, saranno riconosciuti da due periti, che ne faranno separata dichiarazione avvalorata dal giuramento.

134. Se le tracce del reato militare fossero su di

oggetti mobili, o gli effetti rinvenuti fossero delle cose mobili, che non avessero caratteri certi ad essere distinte, il commessario del Re dovrà procedere al suggellamento, onde presentarne l'identità.

Le cautele del suggellamento sono, che due testimonj sieno presenti a tale formalità, e che prima dell'apertura riconoscano l'integrità e l'identità delle impronte de' suggelli.

135. L'ispezione giudiziale si debbe eseguire con uguale impegno di scoprire il reato, e di trovar l'innocenza; dovendosi aver di mira unicamente la verità, ciò ch'è l'oggetto della procedura criminale.

In ogni rincontro, e soprattutto ne' casi dubbj, il commessario del Re dee raccogliere tutte le notizie, ed anche gli oggetti che possono valere tanto a carico, che a discolpa di chi ha commesso il reato, o ne viene supposto l'autore.

136. Nell'atto della visita giudiziale, il commessario del Re, a seconda del bisogno, fa comparire tutte le persone che possono dare indizj sopra la causa, o gli autori, o i complici del reato. Ne' casi di morte, di cui sia ignota o sospetta la cagione, chiamerà specialmente i parenti ed i vicini del defunto, quelli che avevano correlazioni con lui, e quelli che si fossero trovati in sua compagnia nel tempo prossimo alla sua morte.

137. Le dichiarazioni delle persone che comparisco-no chiamate, come nell'articolo precedente, sono distese sommariamente in quinternetto separato dal pro-

cesso verbale della ispezione, e si fanno firmare dalle medesime; ed ove non sappiano scrivere, ne sarà fatta menzione.

138. In conformità delle regole stabilite, il commessario del Re compilerà il processo verbale d'ispezione giudiziale, che verrà firmato da lui, da testimonj intervenienti, e dal cancelliere.

139. Nel caso di omicidio, se il cadavere non è riconosciuto da alcuno, si farà trasportare ed esporre almeno per ore ventiquattro in luogo pubblico e frequentato, per ottenerne, se sia possibile, la ricognizione.

140. In tutti i casi, in cui la qualità del luogo forma una circostanza aggravante, scusante, o esplicativa del fatto criminoso, il commessario del Re dovrà farlo riconoscere e descrivere o da due semplici testimonj, o da due periti, secondo il bisogno, e giusta la regola stabilita negli articoli 128 e 129.

141. Forma parte della prova generica degli omicidj quella della morte e sepoltura dell'ucciso. Questa prova si ottiene colla fede del registro de' morti, o in mancanza, col detto di due testimonj, che attestino di aver riconosciuto il cadavere, e di averlo veduto seppellire.

142. Sospettandosi reato sul cadavere di un uomo sepolto, per eseguire sullo stesso l'ispezione giudiziale, si farà dissotterrare e riconoscere da' becchini che lo hanno sepolto, se sia riconoscibile; e non potendosi riconoscere, se ne farà menzione nel processo

Digitized by Google

verbale del dissotterramento, che dovrà distendersi dal commessario del Re.

143. I periti ne' casi di stupro, e nella ricognizione degli effetti che possono seguirlo, sono promiscuamente i chirurgi, i medici, e le ostetrici pubbliche. Il commessario del Re può scegliere gli uni e le altre, secondo la qualità delle persone, sulle quali dovranno fare l'osservazione.

I periti ne' casi di falsità son quelli, che per ragion del loro ufficio sono obbligati a conoscere l'autenticità de' caratteri e delle carte, delle quali si contende.

144. In generale sono periti legittimi delle varie specie di prove generiche coloro, la facoltà o l'arte de' quali abbia servito di mezzo, o sia stata l'oggetto del fatto criminoso.

145. Nel caso che i periti destinati per la prova generica non convengano nel medesimo giudizio, il commessario del Re dovrà aggiungere alla ricognizione un altro perito per dirimere la parità.

146. I periti formeranno le loro dichiarazioni giurate, a senso dell'articolo 130, e le firmeranno. Se i periti fossero illitterati, il loro giudizio verrà scritto dal cancelliere; ed essi giureranno alla presenza del commessario del Re, dopo che loro ne sarà fatta lettura. Un tal atto, che farà menzione di essere i periti illitterati, verrà firmato dal cancelliere, e *vistato* dal commessario del Re.

147. Per quei reati che non lasciano alcun segno

sensibile, e perciò detti *di fatto transitorio*, non ha luogo l'ispezione giudiziale, perchè per tali casi la cognizione del fatto si confonde con quella della persona: e quindi la prova del corpo del delitto diviene *suppletoria*.

148. La prova del corpo del delitto è suppletoria:

1.° quando il corpo del delitto di sua natura permanente siasi consumato, in modo che non lasci alcun segno d'umana evidenza: come nel caso dell'omicidio seguito collo abbruciamento del cadavere e la dispersione delle ceneri;

2.° quando il fatto sia di sua natura transitorio, che non lasci tracce o segni d'umana evidenza.

149. La prova suppletoria ne' sopraddetti casi si ottiene per mezzo di deposizioni di testimonj ne' modi seguenti:

1.° per gli omicidj, in cui il cadavere dell'ucciso siasi involato, o in altra maniera distrutto, consiste la prova in genere nella prova della esistenza e mancanza dell'ucciso dall'ultimo giorno in cui fu veduto, fino al giorno della incominciata processura;

2.° pe' furti, nella prova della esistenza e mancanza delle cose rubate; e se questa non possa ottenersi, tiene luogo d'*in genere* la buona fama, di cui gode il dirubato, ed il di lui conquesto immediato.

150. Quando manchino tali argomenti, o quando sieno talmente generali, che non possano somministrare alcuna probabilità della esistenza del fatto, allora l'*in genere* trovandosi confuso colla prova della specie,

o sia della reità, dee il magistrato rivolgere a questa tutta la sua attenzione, onde portare nella prova del delinquente e del reato militare il maggior grado di certezza.

151. Quando ne' reati militari si uniscono fatti permanenti e fatti transitorj, l'inquisitore proverà ciascuno di essi con quella specie di prova, che è propria della loro qualità: perciò nell' adulterio la sola prova permanente essendo il vincolo del matrimonio, la fede di esso costituirà l'*in genere* permanente.

Ne' furti con frattura, con incendio, con iscalata, e con altre simili circostanze, dovrà l'inquisitore assicurare l'*in genere* permanente della qualità aggravante, ed attenersi al suppletorio pel furto.

Per la diserzione, la parte d'*in genere* permanente consiste nella qualità militare del disertore; e quindi si prova colla *filiazione* del medesimo.

Ne' delitti d'insubordinazione, di discorsi oltraggianti, e d'ingiurie verbali, la parte permanente consiste nella qualità militare dell' insubordinato, e di colui che soffre l'insubordinazione. Questa tale qualità si giustifica colla *filiazione*, e co' certificati de' superiori intorno al rispettivo grado dell' offensore e dell'offeso; ed in tal guisa si pratica in simili casi, dovendo gl' inquisitori per la parte transitoria del reato militare procurarne la prova per mezzo de' testimonj.

SEZIONE III.

De' documenti.

152. Se dall' ispezione giudiziale risultino mezzi di prova, pe' quali si renda necessario passare a visite domiciliari; o se la natura del reato sia tale che dalle carte, o da altri oggetti esistenti nella casa dell' imputato, o altrove, si possano ricavare mezzi di prova; il commessario del Re eseguirà la visita de' luoghi suddetti.

153. Il commessario del Re accompagnato dal cancelliere, da sufficiente scorta, e da due testimonj, si porta in detti luoghi, onde farne la visita; ed a fine di garentire le successive operazioni, e perchè nulla venga trafugato, o intruso, userà tutte le opportune cautele; facendo apporre anche i sigilli di officio, ove occorra e convenga, nel modo prescritto nell' articolo 134.

154. Quando si dovranno torre i suggelli per esaminare le carte ed altri oggetti, l' imputato dovrà essere presente; ed ove egli non fosse in potere della giustizia, assisterà a questa operazione un uffiziale del corpo dell' imputato, da richiedersi al rispettivo superiore.

Qualora poi l' imputato non appartenga ad alcun corpo, o a corpo non esistente nel luogo dell' inquisizione, il comandante militare del luogo destinerà un uffiziale, per intervenire per parte dell' accusato

nell' atto che si levano i sigilli. In tale formalità i testimonj assunti nel suggellamento riconoscono prima l' integrità ed identità delle impronte del sigillo, e quindi assistono all' esame delle carte, ed alla ricognizione degli oggetti: operazioni che dovranno sempre eseguirsi dal commessario del Re colle prescritte cautele e formalità.

155. Se nell' esame delle carte se ne trovassero di quelle che potessero valere, sì a carico, che a discolpa dell' imputato, il commessario del Re dovrà porre in margine di ciascuna pagina la sua firma; dovrà numerarle, e dovrà farle firmare dall' imputato, o da altro che assista in sua vece: e nel caso che l' imputato presente non sapesse scrivere, ne sarà fatta menzione.

156. Se le carte per mancanza di margine non permettessero l' adempimento del precedente articolo, il commessario del Re vi unisce una carta, alla quale appone il suo sigillo e la sua firma; facendola eziandio firmare dall' accusato, o da chi assista in di lui vece.

157. Tutte le carte e gli oggetti, sì in favore, che contro l' imputato, saranno con apposito elenco uniti agli atti: il cancelliere sarà risponsabile della conservazione di essi.

158. Se la natura degli oggetti, l' uso e la qualità debba essere verificata col giudizio de' periti, il commessario del Re ne commette la perizia a persone esperte. Egli fa prima una esatta descrizione degli

oggetti da riconoscersi: indi fa praticare le ispezioni e gli esperimenti opportuni.

Il processo verbale in questa parte vien firmato da' periti medesimi.

159. Di tutte le operazioni enunciate ne' precedenti articoli si fa menzione nel processo verbale della visita, che vien firmato da' testimonj, dal commessario del Re e dal cancelliere.

160. La scrittura e gli altri oggetti materiali possono costituire il reato medesimo, ed il corpo del delitto; come ne' casi di falsa moneta, di detenzione ed asportazione di armi proibite, di falsità di scrittura, ed altri casi simili; o pure gli oggetti e le scritture costituiscono la prova di un altro reato, del quale essi danno argomento. Nel primo caso l'oggetto materiale e la scrittura formano il corpo del delitto e la convinzione del reo: nel secondo divengono semplici mezzi di prova e di manifestazione del reato.

SEZIONE IV.

Degli esami de' testimonj.

161. Uno de' più importanti mezzi di prova nelle cause criminali consiste nella deposizione de' testimonj. Quindi le persone che nel rapporto, processo verbale, querela, o che in altra maniera vengono indicate come informate del fatto criminoso di cui si forma l'istruzione, saranno dal commessario del Re nomi-

nate in una nota che presenterà al presidente del Consiglio di guerra.

162. Ogni persona dotata di retti sensi e di sana mente può essere chiamata come testimonio, qualunque sia la sua condizione, o dignità; e non potrà ricusarsi a prestar la testimonianza di un fatto che sappia.

163. I catturanti dell'imputato possono far testimonianza nel giudizio che si esegue per la causa medesima dell'arrestato.

Le donne sono capaci di render testimonianza in tutti i reati militari. Le eccezioni contro di esse sono le stesse di quelle, che possono allegarsi pe' testimonj maschi.

La testimonianza degl'impuberi sarà ricevuta come una notizia stragiudiziale.

164. I consanguinei ed affini del reo sino al quarto grado civile, non possono essere costretti a deporre contro lo stesso. Tal esenzione si estende allo stesso grado pe' testimonj parenti dell'accusatore. La parentela si giustifica colle fedi de' registri della nascita e de' matrimonj.

165. La disposizione dell'articolo precedente si estende ancora agli avvocati e procuratori, che per ragion del loro ufficio abbiano avuto cognizione del fatto, pel quale si procede. Similmente non possono essere costretti a far da testimonj i medici, cerusici, ed altri uffiziali di sanità, come pure gli speziali, le levatrici, ed ogni altra persona depositaria, per ragion del pro-

prio stato o professione, de' segreti che loro si affidano: eccetto i casi ne' quali la legge li obbliga a farsene denunzianti.

166. Gl' inimici capitali de' rei, gl' infami di fatto o di dritto, i mendici che abbiano inquisizioni anche leggerissime, quelli che con qualunque atto abbiano violato l' indifferenza propria de' testimonj, sono incapaci di far testimonianza.

167. Gl' impedimenti prescritti negli articoli 164, 165 e 166 cessano, quando le persone nelle quali concorrono, sieno testimonj necessarj del fatto, o di qualunque circostanza esplicativa dello stesso; eccettuati però sempre i nemici capitali, e gli avvocati e procuratori, quando questi ultimi dovessero interrogarsi di fatti, la di cui scienza dipendesse dalla confidenza messa nella loro persona e nella loro difesa.

168. I congiunti diventano testimonj tra loro ne' reati pubblici commessi dagli uni contro gli altri: i detenuti ed i servi di pena, nelle prigioni e ne' luoghi di pena: le meretrici, ne' lupanari: i mendici, in tutti i casi che manchino alla prova altri testimonj.

In tutt' i casi in cui la necessità renderà idonei siffatti testimonj, il commessario del Re cercherà nel tutto insieme delle prove, come supplire alla prevenzione, che altronde nascerebbe dalla qualità di essi.

169. Essendo l' istruzione preparatoria un processo d' investigazione, non debbono il presidente ed il commessario del Re, che sono incaricati di formarla, andar cercando con minutezza quali testimonj sieno ce-

cettuati dalla legge; perchè se cosa vi è di superfluo, può ben essere risecata, allorchè si tratterà del *dibattimento*, nel quale si fa il processo di dimostrazione, essendo quivi solamente necessario, che la nota de' testimonj sia formata a' termini della legge.

170. Tutte le persone chiamate in contesto da' testimonj dovranno essere necessariamente esaminate, purchè esse entrino in una parte del fatto, e non sieno nominate per incidente.

171. Divengono parimente testimonj necessarj i socj del reato, quando si ottenga la loro confessione; ed appartiene al criterio del giudice il pesar la forza de' loro detti.

172. Niuna carica esenta gl' individui, che ne sono insigniti, dal far testimonianza di un fatto che lor sia noto: ma non tutti indistintamente possono essere chiamati a deporre avanti il presidente ed il commessario del Re del Consiglio di guerra. Alcuni di essi, a ragione della loro dignità e considerazione personale, non sono obbligati a rispondere che a quesiti scritti dal commessario del Re. Costoro sono

i Consiglieri di Stato;

i Segretarj di Stato Ministri;

i Segretarj di Stato;

i Capi di Corte;

i Capitani-generali;

i Tenenti-generali;

i Reggenti e Consiglieri del supremo Consiglio di Cancelleria;

i Presidenti ed i Procuratori generali della suprema Corte di giustizia, della gran Corte de' conti e delle gran Corti civili;

gli Arcivescovi ed i Vescovi;

gl' Intendenti nelle provincie o valli da essi amministrate.

173. Oltre le persone indicate nell' articolo precedente, havvene delle altre, dalle quali si possono non già per ragion di carica, ma per effetto delle circostanze, esigere le risposte scritte in forza d' interrogazioni fatte anche in iscritto.

Costoro sono

1.° gli agenti ed incaricati residenti nell' estero;

2.° tutte le persone che occupano cariche, la cui residenza non potrà lasciarsi senza permesso di uno de' Ministri, o del Comandante in capo dell' esercito.

Ogni altro testimonio dee personalmente comparire, e presentarsi al presidente del Consiglio di guerra, che lo ha chiamato.

174. Occorrendo di chiamarsi testimonj militari, se ne debbono fare per iscritto le richieste a' rispettivi superiori de' corpi cui appartengono; o a quei superiori ove si trova di residenza, qualora non appartengano a corpo, o non esistessero presso quello al quale appartengono.

Trattandosi di chiamare testimonj pagani, le richieste si faranno dal commessario del Re, ne' dominj al di quà del Faro, all' autorità di polizia civile del luogo ove dimora il testimonio; e nelle valli al

di là del Faro tali richieste si dirigeranno all'autorità competente del comune ove dimora il testimonio,

Se si tratterà di chiamare individui, che appartengono ad un'amministrazione, o corpo qualunque, la richiesta dovrà indirizzarsi al superiore del corpo, o dell'amministrazione.

Tali richieste si faranno con lettere di ufficio del commessario del Re, delle quali si farà registro negli atti dell'istruzione.

175. Se chiamato il testimonio non viene, nè produce scuse legittime delle sua mancanza, se ne renderà informata l'autorità, per mezzo della quale fu fatta la citazione di comparsa, che userà contro il testimonio renitente a comparire quei mezzi di rigore stabiliti dalla legge per astringervelo.

176. Quante volte però per mezzo di certificato di un uffiziale di sanità si provi l'impossibilità, in cui sono i testimonj di comparire alla presenza del presidente, o del commessario del Re, allora il presidente ed il commissario del Re, o questo solo ne' casi di sua incumbenza, si recheranno, unitamente al cancelliere, alla dimora del testimonio infermo, per riceverne la deposizione.

Qualora poi il testimonio infermo, o impedito a viaggiare, si trovasse in luogo distante dalla residenza del Consiglio di guerra, sarà in facoltà del presidente incaricar dell'esame dello stesso l'autorità di polizia civile residente nella dimora del testimonio, o pure commettere l'esame del testimonio assente al commes-

sario del Re di altro Consiglio di guerra più vicino, o al comandante di un corpo o distaccamento, per mezzo del comandante della provincia o valle, secondo che riuscirà più agevole e conveniente alla regolarità del servizio. Una tale delegazione potrà farsi in tutti i casi di assenza di testimonj, sempre che non emerga il bisogno di procedere all' atto di ricognizione o di affronto: nel qual caso la presenza del testimonio è indispensabile.

177. I quesiti da farsi al testimonio assente, o impedito a viaggiare, saranno scritti dal commessario del Re, e *vidimati* dal presidente del Consiglio di guerra. A' detti quesiti verrà unito un prospetto de' fatti e delle circostanze che possano porre in grado l' esaminatore di ben regolarsi, e di soggiungere delle altre domande, ove dalle riposte del testimonio risultassero necessarie per maggior chiarezza della processura.

178. Il presidente ed il commessario del Re assistiti dal cancelliere debbono sentire i testimonj venuti all' esame, separatamente l' uno dall' altro, purchè talora non occorresse confrontarli tra loro.

L' esame de' testimonj dovrà farsi sempre fuori della presenza dell' imputato, ugualmente che del querelante, e di ogni estranea persona.

179. L' esame de' testimonj si divide in quattro parti essenziali:

1.° presentazione:

2.° domande preliminari:

3.° domande sulla causa, o sia esame propriamente detto:

4.° conclusione.

180. La presentazione de' testimonj consiste nel riconoscere la legalità della venuta del testimonio, e l'identità della sua persona. Quindi dovrà spiegarsi, se egli sia uno di quelli descritti nella nota formata dal commessario del Re, a' termini dell' articolo 161, o fosse chiamato in contesto da altro testimonio esaminato, o presentato dalla parte querelante.

181. Alle dimande preliminari dee precedere l'avvertimento al testimonio di dire la verità, e di parlare senza timore. In seguito sarà richiesto di dire il suo nome, cognome, genitori, età, domicilio, patria, e condizione. Indi gli si domanderà, se sia domestico, parente, o in alcun modo congiunto delle parti, ed in qual grado.

182. Le domande sulla causa debbono consistere in un dialogo che comincerà: *Che cosa sapete del delitto* ..... Le altre interrogazioni sorgeranno dalla natura del fatto, dall' andamento, o dagli accidenti del discorso. Il presidente ed il commessario del Re si asterranno sempre di far domande indirette e suggestive, quelle cioè nelle quali è compreso il tenor delle risposte. E' permesso però di fare osservare al testimonio le inverisimiglianze e le contraddizioni del discorso, nelle quali forse cade; e potrà obbligarsi a dimostrare la verità di quel che depone.

Ogni deposizione dee chiaramente contenere la causa

della scienza, o sia il mezzo onde il testimonio ha acquistato la notizia del fatto. Quindi dovrà spiegare, se abbia veduto, o se abbia inteso il fatto o il discorso che narra.

183. Il presidente del Consiglio di guerra ha la facoltà di sperimentare colla detenzione qualunque testimonio, che ricusi di dire la verità, comechè convinto di saperla. I casi in cui debbono i testimonj essere condotti alla verità per questi mezzi, e la misura con cui possono i presidenti usarne, sono rimessi alla loro prudenza ed alla loro probità.

184. Intesa la deposizione del testimonio, il presidente la farà distendere dal cancelliere con quell'ordine di dialogo, che ha avuto luogo fra loro. Indi ne farà far lettura al testimonio, gliene spiegherà quelle parti che mai non intendesse, e quindi gliela farà in sua presenza sottoscrivere; e nel caso che non sapesse scrivere, ne sarà fatta menzione. Il presidente, il commessario del Re ed il cancelliere firmeranno anch' essi.

185. Allorchè il fatto che dà luogo al procedimento di un Consiglio di guerra, sembra abbastanza provato co' documenti e detti di testimonj presenti, il commessario del Re, di concerto col presidente potrà tralasciare di ascoltare i testimonj assenti, che saranno da loro giudicati meno essenziali, o superflui.

186. Se il testimonio non intendesse la lingua italiana, sarà destinato dal presidente un interpetre, da cui esigerà il giuramento preliminare di fedelmente

tradurre : giuramento che ripeterà anche nella lingua del testimonio. Il presidente comunicherà le dimande per mezzo dell' interpetre al testimonio, e l' interpetre comunicherà le risposte del testimonio al presidente. La dichiarazione sarà scritta per intero nelle due lingue. Così l' originale, che la traduzione, verranno sottoscritte, come sopra si è detto. L' interpetre non sarà preso nè da' testimonj nella medesima causa, nè tra gl' interessati.

SEZIONE V.

Degl' interrogatorj dell' imputato.

187. L' imputato arrestato, o che si presenterà volontariamente nel principio, o nel corso dell' istruzione preparatoria del giudizio, riceverà un primo interrogatorio, sia dall' ajutante della piazza, ajutante-maggiore, o agente di polizia civile che lo arresterà ne' casi preveduti negli articoli 111 e 112, sia dal commessario del Re, qualora l' arresto segua dopo incominciata l' informazione. L' interrogatorio dell' accusato dee raggirarsi sul motivo del di lui arresto, o della sua spontanea presentazione. Questo interrogatorio nel caso di arresto dovrà riceverlo prima che entri nelle prigioni, e sarà ristretto alla dimanda, *se sappia i motivi del suo arresto*. In caso che si presenti, la dimanda sarà, *perchè siasi volontariamente presentato*.

188. Se l' imputato dice d' ignorare la cagione del suo arresto, l' uffiziale che lo ha interrogato, gliela manifesterà.

Se rispondendo alla prima interrogazione, adduca per motivo dell' arresto, o della presentazione, il reato di cui viene imputato; potrà l' interrogante passare alla seconda dimanda, cioè, *che sappia del reato stesso*. Se l' incolpato, rispondendo successivamente alle suddette interrogazioni, passi a confessare il reato, allora l' uffiziale che lo interroga, potrà fargli tutte quelle domande, che suggerirà la narrazione stessa del fatto.

189. Secondo l' ordine del suddetto dialogo, il cancelliere distenderà la confessione dell' imputato, che l' uffiziale interrogante gli farà leggere e sottoscrivere, e nel caso non sappia scrivere, se ne farà menzione, facendogli sulla stessa prestare il giuramento.

190. Se il reo, confessando, comprendesse altri nel suo reato, gli sarà ricordata la santità del giuramento, e gli si avvertirà che dovrà un giorno ratificare il suo detto alla presenza di quello che nomina, e che forse colla istruzione regolare del processo potrebbe essere verificato il contrario: nel qual caso rimarrebbe convinto di falso. Se l' imputato persista nella sua confessione, ciò dovrà notarsi dal cancelliere, come pure dovrà notarsi, se egli si ritratti, o si modifichi.

191. Se l' imputato sarà negativo, ne sarà disteso un atto dal cancelliere, cifrato dall' uffiziale interrogante. E' permesso al medesimo di dire tutto quello

che voglia sulle imputazioni che egli sa, o che presume essergli state fatte. Di tutto quello che dice, ne sarà formato atto dal cancelliere; e se avrà allegato circostanze minoranti, o esclusive del reato, e ne avrà indicato le prove, se ne terrà conto nel corso delle informazioni, per quanto possa condurre all'accerto del vero.

192. Se l'imputato non intendesse la lingua italiana, sarà destinato da chi fa l'interrogatorio un interpetre, e verrà eseguito l'interrogatorio per mezzo dell'interpetre medesimo colle forme prescritte nell'articolo 186 di questo Statuto.

SEZIONE VI.

Della ricognizione delle persone.

193. Se il testimonio, o l'offeso, o il complice o correo, non conosca l'imputato, o non sappia specificarne il nome e cognome, ma lo indichi solamente in una maniera imperfetta; il commessario del Re ed il presidente non potranno chiudere l'istruzione, se prima non faranno riconoscere da essi la persona dell'imputato.

194. La ricognizione si farà alla sola presenza del presidente, del commessario del Re, e del cancelliere.

195. Si dovranno scegliere almeno cinque persone approssimativamente consimili all'imputato. Niuna delle suddette persone debbe esser nota a colui, che dovrà

fare la ricognizione. L'imputato dee frammischiarsi fra esse, sciegliendo il posto che gli piacerà. Frattanto la persona che dovrà fare la ricognizione, sarà ritenuta in una camera separata, senza che comunichi con alcuno, e senza che possa vedere ciò che si opera nella camera dello sperimento.

196. Quando sarà già pronta la fila degli uomini, tra' quali è l'imputato, il testimonio, l'offeso, o il complice verrà introdotto ed avvertito dell' oggetto della sua chiamata. Il commessario del Re gli dirà che vegga, se tra quegli uomini siavi colui, che nella deposizione indicò pel solo nome o cognome, o pe' soli *connotati* personali. Se dichiarerà di riconoscerlo, il commessario del Re gli ordinerà di toccare con mano la persona, che dice di aver riconosciuta. Se erra nella indicazione, sarà ciò spiegato nel processo verbale, o sia atto della ricognizione. Quindi al testimonio, offeso, o complice che fa la ricognizione, si deferisce il giuramento. Il testimonio, l' offeso, o il complice firmerà l' atto, e lo firmeranno con lui il presidente, il commessario del Re ed il cancelliere. Se non sa, o non può scrivere, ne sarà fatta menzione.

CAPITOLO III.

Disposizioni generali sulla istruzione preparatoria del giudizio.

197. Ne' giudizj criminali il giuramento verrà solo prestato nel *dibattimento*. Nella istruzione, prima

dell' esame, si esigerà soltanto da ogni testimonio la promessa di parlare senza timore, e di dire la verità.

198. Una sola istruzione dee precedere il pubblico esame, o sia il *dibattimento*. Tutte le dichiarazioni, come quelle dell' *in genere*, degli atti di affronto e di ricognizione, non dovendo ordinariamente ripetersi nel *dibattimento*, restano sotto l' impero della legge, che le soggetta al giuramento.

CAPITOLO IV.

Del costituto degl' inquisiti.

199. Acquistata la prova co' mezzi accennati nell' articolo 123, l' inquisito dovrà essere introdotto al *costituto*, libero da qualunque ligame. Il presidente comincerà ad avvertirlo che è stata già presa l' informazione del reato di cui è imputato; e perciò lo ammonirà a rispondere con verità alle interrogazioni che gli verranno fatte. Indi lo interroga lo stesso presidente. Il commessario del Re può fargli delle dimande nel corso del *costituto*.

200. La prima interrogazione da farsi all' inquisito sarà, *perchè si trovi sottoposto al giudizio*. Da questa prima si passerà alle altre che somministreranno le di lui risposte. Se l' inquisito sarà negativo, dopo le ammonizioni reiterate del presidente di dir la verità, sarà della negativa fatto un semplice certificato dal cancelliere, e cifrato dal presidente e dal com-

messario del Re; e l'inquisito sarà rimandato alla prigione. Sulla negativa non si esigerà giuramento.

201. Quando l'imputato confessi o interamente il suo reato, o con qualità, sieno scusanti, sieno aggravanti per se; o che comprenda altri nel suo reato; o aggiunga qualità scusanti, o aggravanti per gli altri, se gli farà prestare il giuramento sulla sua confessione, a' termini degli articoli 189 e 190.

Sono vietate al presidente ed al commessario del Re le dimande *suggestive* ed indirette, tendenti a strappare con artifizj la confessione dalla bocca dell'inquisito.

202. Se l'imputato ricusi di rispondere, o si finga muto, il presidente lo avvertirà che non sarà interrogato in alcun' altra parte del giudizio. Di tale circostanza ed avvertimento si distenderà un atto in nome del presidente, che sarà firmato dal medesimo, dal commessario del Re, e dal cancelliere.

203. Se l'inquisito ricusi di sottoscrivere una deposizione già fatta, gli si farà l'avvertenza, che si avrà come sottoscritta. Di una tale dichiarazione si formerà un atto, che sarà firmato dal cancelliere, e cifrato dal presidente e dal commessario del Re.

204. Allorchè vi sono più inquisiti dello stesso reato, essi sono costituiti separatamente l'uno dall'altro.

Se l'inquisito non intenda la lingua italiana, sarà destinato dal presidente un interpetre. Il *costituto* verrà eseguito colle forme prescritte nell'articolo 186. Sarà lecito all'imputato di ricusare la persona nomi-

nata, come sospetta: ed il presidente, trovando ragionevoli gli addotti motivi, dovrà eleggerne un'altra.

205. Di tutte le circostanze deposte nel *costituto*, che possono chiarir la verità ricercata, e di tutte le prove certe e perentorie del vero, che produrrà un imputato, sì a carico, che a discarico, dovrà tenersi tutto quel conto che la giustizia richiede.

206. La confessione dell'incolpato è un elemento di convinzione valutabile col criterio morale, come ogni altro mezzo di prova del fatto, che costituisce l'oggetto del giudizio.

TITOLO II.

Del giudizio militare.

CAPITOLO I.

Degli atti che precedono il giudizio.

207. Gli atti che precedono il giudizio, sono

1.° l'intestazione del processo, o sia *rubrica*;

2.° la scelta del difensore, l'intimazione del termine, e la presentazione degli atti a difesa.

SEZIONE I.

Della intestazione del processo.

208. Dopo il *costituto*, il commessario del Re dovrà scrivere l'intestazione del processo, fissando il

titolo e la qualità del reato, di cui s'imputa il prevenuto, adottando le stesse espressioni delle *leggi penali*, e citandone gli articoli. Questa intestazione terrà luogo di accusa.

SEZIONE II.

Della scelta del difensore, della intimazione del termine, e della presentazione degli atti a difesa.

209. Fatta l'intestazione del processo, l'accusato sarà condotto avanti il presidente ed il commessario del Re, e gli sarà intimato di scegliere un difensore. Se dica di non averne, o di non saper chi nominare, il presidente glielo destina.

210. Il difensore dell'accusato dovrà essere scelto tra gli uffiziali, o tra gli avvocati e patrocinatori delle Corti e tribunali esistenti nel luogo della convocazione del Consiglio di guerra.

Della elezione del difensore si formerà un atto, dopo il quale sarà lecito all'inquisito di comunicare collo stesso, e con qualunque altra persona.

211. Se nello stesso reato fossero complici molti, un solo difensore verrà scelto per tutti dall'inquisito di maggior grado, ed in uguaglianza di grado, da quello di età maggiore: purchè un solo difensore non fosse incompatibile per la difesa di taluni degl'imputati: nel qual caso sarà lecito a questi tali di scegliere altro difensore nelle classi stabilite nell'articolo pre-

cedente. La scelta del difensore fatta dal correo di maggior grado o età, dovrà notificarsi agli altri correi o complici; e qualora uno o più di loro dissentissero di affidare la propria difesa al difensore già scelto, potrà ciascuno nominarne un altro nelle classi prescritte.

Della nomina di questo difensore, in caso di dissenso, o dell' acquiescenza de' correi o complici nel difensore già scelto, si distenderà un atto dal cancelliere, che sarà annesso all' informazione.

212. Dopo eletto il difensore, gli si darà conoscenza del processo con tutti gli oggetti di convinzione, e verrà intimato a lui ed all' accusato il termine a difesa di cinque giorni.

213. In questo tempo sarà permesso all' imputato di domandare tutti gli esperimenti di fatto, quando ne sieno capaci la natura del reato, e le vestigia che ne sono rimaste.

214. Nello stesso termine dovrà il difensore esibire al presidente ed al commessario del Re i capitoli de' mezzi di difesa, che intende produrre a discolpa del suo cliente, e la nota de' testimonj, che dovranno giustificarli.

Dovrà anche presentare tutti i documenti che crederà poter giovare all' imputato.

La nota de' testimonj non esaminati nella istruzione preparatoria del giudizio, che si vogliono far esaminare nel *dibattimento*, dovrà esser notificata, almeno ventiquattr' ore prima del *dibattimento*, dal ministero pubblico alle parti, e da queste all' altro.

215. L' eccezioni d' incompetenza di atti nulli, e quelle contro le persone de' testimonj, dovranno proporsi nel termine a difesa, ma dovranno discutersi dal Consiglio di guerra, cui saranno proposte prima del *dibattimento*. Il Consiglio di guerra ne farà quel conto che sarà di giustizia.

216. L' eccezioni d' incompetenza, e di atti nulli per la violazione delle forme, e quelle contro le persone de' testimonj, non essendo proposte nel termine di giorni cinque stabilito nell' articolo 212, restano coverte dal silenzio, e s' intendono rinunziate. Le nullità degli atti sostanziali preveduti nel cap. IV di questo titolo possono allegarsi in qualunque parte del giudizio, e non vi s' intende rinunziato giammai.

CAPITOLO II.

Disposizioni generali per la convocazione de' Consigli di guerra.

217. Nel terzo giorno del termine a difesa il commessario del Re farà la richiesta a chi convenga, per la nomina de' membri del Consiglio da convocarsi.

Saranno quindi date le disposizioni, perchè nell' ordine del giorno susseguente sia pubblicata la nomina de' membri dello stesso, che verrà comunicata all' accusato.

218. I congiunti ed affini fra di loro, fino al quarto grado civile, non potranno essere membri di uno stesso Consiglio di guerra.

Niun congiunto o affine dell' accusato, o della parte offesa, fino al quarto grado civile, potrà esser membro del Consiglio di guerra, che dovrà giudicarlo. Niun sotto-uffiziale, o soldato potrà essere nominato giudice, se non sa leggere e scrivere, e se non conta tre anni di servizio.

219. Sarà lecito ad ogni accusato di ricusare uno de'giudici del Consiglio di guerra col solo giuramento in parola d' onore, senza addurre alcun motivo, purchè la ricusa si faccia ventiquattr' ore prima di radunarsi il detto Consiglio: ma non sarà lecito di ricusare il presidente, o più di un giudice, senza addurne la cagione.

220 Tutte le cause di ricuse diffinite dalla legge potranno allegarsi dagl'imputati contro qualunque membro del Consiglio di guerra, che dovrà giudicarli.

In ogni caso di ricusa si provvederà momentaneamente al surrogamento del membro ricusato.

Le ricuse de' giudici del Consiglio di guerra di corpo, o di guarnigione, saranno discusse dal comandante della provincia o valle, inteso il commessario del Re del Consiglio di guerra di corpo, o di guarnigione. Le ricuse de'giudicanti del Consiglio divisionario, di nomina del comandante della divisione saranno discusse dal comandante medesimo, inteso il commessario del Re della propria divisione: quelle de' giudicanti dell' alta Corte e di nomina del Comandante in capo, saranno discusse dallo stesso, inteso il segretario dell' alta Corte.

221. I motivi di ricusa de' membri de' Consigli do-

vranno allegarsi nel termine di ore ventiquattro, dopo la comunicazione della nomina fatta all'imputato. Scorso un tal termine, s' intenderà che egli non abbia alcun membro del Consiglio in sospetto.

222. Ogni membro del Consiglio di guerra, incluso il presidente, avrà un voto decisivo, escluso il commessario del Re. I giudici de' Consigli di guerra non adducono motivo del loro giudizio sul fatto imputato.

Questa parte del giudizio non è che l' espressione dell' intima convinzione prodotta nell' animo de' giudici dal complesso delle prove.

Ciascun giudice pronunzia il suo voto col sentimento della certezza morale, prodotto in lui da' mezzi di prova raccolti secondo le leggi, e valutati col senso comune.

L' intima convinzione, che determina il giudizio sul fatto, nella lingua del foro chiamasi *criterio morale.*

Il criterio morale non ha luogo nell' applicazione della pena. Il criterio di questa consiste nella comparazione del fatto già accertato col caso previsto dalla legge. Il rapporto de' termini della definizione del fatto colla ipotesi dell' articolo penale è invariabilmente fissato: questo regola l' arbitrio del giudice in quella parte del giudizio, che applica la pena al reato.

223. La pluralità assoluta de' voti calcolata sul numero de' membri votanti del Consiglio di guerra, formerà la decisione.

224. Ne' giudizj per reati che importano pena di morte, perchè possa aver luogo la dichiarazione, *che l' accusato è colpevole*, dee contenere almeno due voti di più di quelli, che si sono pronunziati, o per lo *non consta abbastanza che sia colpevole*, o per *l' innocenza dell' imputato.*

225. In ogni caso di parità assoluta di voti, avrà sempre luogo il parere più mite. Se i voti saranno divisi in tre porzioni, in modo che nella deliberazione risulteranno le tre risposte espresse nell' articolo 267; e se la formola *è colpevole*, non abbia la pluralità assoluta di voti, e la formola *non è colpevole* non ne abbia per lo meno la metà, si ha per adottata la formola: *Non consta abbastanza che sia colpevole.*

226. Se per qualche improvviso caso, dopo cominciato il *dibattimento*, uno de' membri del Consiglio di guerra non potesse votare, non si sospenderà la deliberazione: ma allora il voto del presidente, qualunque sia la causa, avrà forza di due voti, purchè sia egli del sentimento più mite. In diverso caso passerà come un sol voto, ed avrà luogo la decisione secondo le regole stabilite. Se l' impedimento accadesse in persona di più di un giudice, allora sarà sospeso il *dibattimento*, sino a che sarà svanito l' impedimento, o saranno surrogati altri giudici. Nel primo caso potrà proseguirsi, dandosi lettura di tutto quello, che si era precedentemente fatto: nel secondo caso il *dibattimento* si comincerà da capo.

227. La riunione del Consiglio di guerra si farà nel luogo indicato dal presidente. I membri del medesimo vestiti in completo uniforme, ed avendo in loro potere le rispettive patenti, vi si porteranno dopo udita la messa dello Spirito Santo.

CAPITOLO III.

Della riunione del Consiglio di guerra, e del modo di giudicare.

228. Nel giorno stabilito si radunerà il Consiglio nel luogo e modo indicato nell' articolo precedente.

I membri dello stesso si distribuiranno intorno ad una tavola coll' ordine seguente. Alla testa della tavola, sopra cui debbono essere la parte del codice del regno, contenente *le leggi penali*, il presente Statuto, ed i comodi per iscrivere, sederà il presidente: alla sua destra il giudice più elevato in grado, ed a gradi uguali, il più antico: indi gli altri successivamente per gradi ed antichità, fino alla sinistra del presidente dove sederà il commessario del Re. Il cancelliere avrà un tavolino separato dietro del commessario del Re.

Situato in tal maniera il Consiglio, il presidente annunzierà il motivo per cui siasi riunito. Indi farà inoltrare nel luogo della riunione l' inquisito sciolto da qualunque ligame, ed accompagnato dal suo difensore, e da una scorta sufficiente, che resterà nell'in-

gresso; collocandosi delle sentinelle alle finestre, quando il luogo lo esiga. Il reo sederà in un piccolo scanno a tal uopo destinato, dal quale si alzerà tutte le volte, che uno de' componenti il Consiglio di guerra gli diriga la parola o che egli risponda, o prenda la parola.

Il difensore avrà una sedia discosto dalla tavola del Consiglio; ma, dovendo parlare, si alzerà in piedi.

Interverrà il querelante, se siasi presentato.

229. Il Consiglio di guerra in tal modo riunito, dovrà

1.° decidere sull' eccezioni proposte dall' inquisito, e sistemare gli articoli a difesa;

2.° eseguire il *dibattimento*;

3.° emanare la sentenza.

SEZIONE I.

Della decisione dell' eccezioni, e del sistemar la prova.

230. Qualora per parte dell' imputato si fossero proposte dell' eccezioni, a' termini dell' articolo 216, il Consiglio di guerra le discuterà, e profferirà il suo giudizio.

Se l' eccezioni riguarderanno le persone de' testimonj, queste verranno decise, a norma degli articoli 164, 165, e seguenti.

Se l' eccezione fosse d' incompetenza, sarà decisa, a' termini della legge; ed ove sia trovata ammessibi-

le, il Consiglio resterà disciolto, rimettendosi tra ventiquattr' ore il processo alla Corte competente, ne' modi indicati.

Per l' eccezioni riguardanti nullità di atti, si atterrà il Consiglio al prescritto nel capitolo IV di questo titolo.

231. È delle attribuzioni del Consiglio di guerra il limitare gli articoli di difesa, rigettando tutti quelli, che non abbiano con questa veruna relazione, e di limitare ugualmente la nota de' testimonj prodotti sugli articoli ammessi, quante volte ne creda il numero eccessivo. Esso può dispensarsi dall' esame de' testimonj nel *dibattimento*, quando non cada più dubbio sulla esistenza de' fatti e delle circostanze, che debbono provare i testimonj che vogliono prodursi.

232. Nessun testimonio non indicato nella nota del ministero pubblico, del querelante, o dell' inquisito, potrà presentarsi al *dibattimento*, salvo il prescritto nell' art. 255.

SEZIONE II.

Del dibattimento.

233. Decise l' eccezioni, e sistemati gli articoli della difesa e la nota de' testimonj, si apre il *dibattimento*. Il primo atto è il rapporto della informazione, che viene eseguito dal commessario del Re. In questo rapporto non possono esser lette le deposizioni de' testimonj.

234. Terminato il rapporto, il presidente interroga l'accusato del suo nome, cognome, genitori, patria, età, domicilio e professione. Indi lo avverte della importanza dell'atto a cui assiste, e della necessità di prestarvi tutta la sua attenzione.

Dove sieno più accusati dello stesso reato, saranno tutti interrogati nel modo suddetto, e tutti saranno presentati al *dibattimento*, che si fa per ciascun di essi, ed a tutti sarà permesso fare delle osservazioni, in conformità di quanto sarà detto in appresso.

235. Il commessario del Re legge in seguito la *rubrica* del processo che sta in luogo dell'atto di accusa. Indi il presidente dirigendosi all'accusato, replicherà il contenuto della rubrica, e gli dirà: *Ecco di che voi siete accusato: ora sentite le prove che saranno addotte contro di voi.*

236. Il commessario del Re presenta dopo al Consiglio di guerra i testimonj da esaminarsi, secondo la nota. Questi saranno trattenuti in una camera destinata per essi. Non sarà loro permesso di uscire prima che vengano chiamati dal Consiglio. Il presidente prende delle precauzioni, per impedire a' testimonj di conferire insieme sugli oggetti del giudizio, prima di essere esaminati nella udienza.

237. Il presidente fa leggere dal cancelliere ad alta voce i processi verbali e le dichiarazioni relative al *corpo del delitto*, quando si tratti di genere di prova principale, e non suppletoria, o la *generica* non si confonda colla *specifica*.

238. Saranno letti dal cancelliere tutti i documenti raccolti nella istruzione preparatoria, o che facciano prova per loro stessi, o che sostengano il detto dei testimonj. L'accusato ed il suo difensore saranno richiesti di osservarli un per uno, e di dire se abbiano ad allegare cosa alcuna contro di essi.

239. Il presidente fa leggere i documenti prima o dopo le deposizioni de' testimonj, o nel corso delle medesime, nel momento che crederà più opportuno.

240. Il presidente fa porre sotto gli occhi dell'accusato tutti gli oggetti relativi al reato, che possono servire tanto a carico, che a discarico. Egli lo interrogherà se li conosca. Durante questo interrogatorio, i testimonj non saranno presenti.

La medesima ricognizione si farà eseguire da' testimonj, de' *reperti*, presente l'accusato, colle cautele necessarie a verificare l'identità degli oggetti a' termini dell'articolo 134.

241. I testimonj chiamati depongono separatamente l'uno dall'altro. Sono intesi prima i testimonj del ministero pubblico e del querelante, secondo l'ordine con cui furono descritti nelle rispettive liste, o con quel miglior ordine che credesse il presidente, sentito il commessario del Re.

242. Il presidente domanda al testimonio il suo nome, cognome, genitori, età, patria, domicilio, e professione. Indi lo interroga, se conosca l'accusato, ed il querelante, o l'offeso; se sia parente dell'uno e dell'altro, ed in qual grado. Domanda inoltre,

se abbia egli con alcuna delle parti qualche relazione di dipendenza, e d' interesse.

243. Dopo le sopraddette dimande il presidente farà prestare a ciascun testimonio il giuramento di parlare senza odio e senza timore, e di dire la verità.

Si farà menzione di questa formalità nel processo verbale del *dibattimento*.

244. Invita indi il testimonio a deporre tutto ciò che è a sua notizia intorno a' fatti, pe' quali è tradotto in giudizio l' accusato; ricorda al testimonio la santità del giuramento, sotto il quale egli è chiamato a deporre. Dopo queste interrogazioni ed insinuazioni, il testimonio farà la sua narrazione del fatto, nel corso della quale non potrà da alcuno essere interrotto. Variando un testimonio dalla sua deposizione scritta, sarà rimenato alla verità, dandogli, a differenti riprese ed in dettaglio, una più o meno estesa lettura della medesima.

245. Dopo la deposizione il presidente domanda al testimonio, se egli ha inteso parlare dell' accusato presente.

Domanda in seguito all' accusato, se abbia nulla a rispondere a quanto è stato detto contro di lui.

246. L' accusato ed il suo difensore possono per mezzo delle vicendevoli domande e risposte aprire il dialogo co' testimonj. Il querelante può fare le sue interrogazioni all' accusato ed a' testimonj dello stesso. L' organo delle dimande fra' testimonj, l' accusato ed il querelante è il presidente. Queste parti non possono entrare in dialogo diretto tra loro.

247. Il presidente può domandare al testimonio ed all'accusato tutti gli schiarimenti, che crede necessarj alla manifestazione della verità.

Il commessario del Re e ciascuno de' giudici hanno la medesima facoltà, richiedendo la parola al presidente.

248. Dopo l'esame de' testimonj del pubblico ministero e del querelante, entreranno quelli dell'accusato. All'esame di ciascuno precederà l'esposizione del fatto, e l'oggetto sul quale l'accusato, o il difensore voglia che versi l'esame.

249. I testimonj, da qualunque delle parti sieno prodotti, non si potranno mai l'un l'altro interrogare, onde evitare il pericolo di qualche premeditato concerto tendente ad alterare la verità.

250. I testimonj, che hanno fatto la loro deposizione, possono rimanere nella sala di udienza.

Il presidente può ordinare che uno o più di essi escano di questa sala, e che sieno poscia di bel nuovo introdotti, per essere ancora intesi o divisi, o uniti insieme.

Il commessario del Re, ciascun giudice, il querelante, e l'accusato possono anch'essi domandare lo stesso.

251. Le deposizioni de' testimonj assenti, o morti; quelle delle persone, alle quali è concesso di fare le deposizioni per iscritto, a' termini degli articoli 172 e 173; quelle de' testimonj, pe' quali sienvi de' documenti che provino essere legittimamente impediti; e

quelle in fine de' testimonj, che il Consiglio di guerra avrà determinato non esser necessario di sentire vocalmente, saranno lette nel *dibattimento* e messe in discussione colle altre prove raccolte. I giudici ne faranno quel conto, che la qualità del testimonio, e l'insieme delle prove potrà suggerire al loro criterio morale.

252. Dove sieno più accusati nello stesso giudizio, il presidente di accordo col commessario del Re stabilirà da quali di essi debba cominciarsi il *dibattimento*, e quali testimonj debbano essere esaminati, e con qual ordine.

253. I periti ed i testimonj dell'*in genere* esaminati con giuramento, non è necessario che intervengano al *dibattimento*,

1.° purchè si tratti di prova *generica* principale, e non suppletoria;

2.° purchè la prova *generica* non si confonda colla *specifica*;

3.° purchè non sieno dati in nota dal ministero pubblico, o dalle parti, e con deliberazione nell'atto del *dibattimento*, o prima non sia stato dichiarato necessario doversi sentire.

254. Nel caso di rei confessi, il *dibattimento* si fa col reo, e co' testimonj, che hanno verificato, o impugnato le circostanze della confessione, secondo la diversa natura di esse.

255. Nel caso che lo sviluppo de' fatti nel *dibattimento* indicasse qualche persona necessaria a sen-

tirsi, o qualche testimonio da prima creduto poco essenziale, e non fosse possibile che essa potesse comparire all' udienza nel giorno stesso della seduta del Consiglio di guerra; allora il Consiglio dovrà deliberare, se il *dibattimento* debba continuare, o differirsi.

In qualunque caso, il Consiglio dovrà in un atto deliberativo esporre la cagione, per cui avrà deciso di sospendere, o continuare il *dibattimento*.

Qualora la proroga resti confermata, sarà in facoltà dello stesso Consiglio il far ritornare, o il trattenere quei soli testimonj, che avessero rapporto con quelli non ancora intesi.

256. Non parlando l' arrestato, o alcuno de' testimonj la lingua italiana, il presidente del Consiglio nomina un interpetre, e gli fa promettere con giuramento di fedelmente tradurre il discorso, che devo ripetere a voce a coloro che parlano differente linguaggio. Il ministero pubblico o l' accusato possono ricusare l' interpetre, qualora ne adducano ben fondati motivi. Ove ciò accada, il Consiglio deciderà sulla causa della ricusa: e trovandola giusta, il presidente nominerà un altro interpetre.

257. Di tutti gli atti del *dibattimento* si distinguerà quella parte, sulla quale gl' imputati, ed i contrarj testimonj convengono colla prova contenuta nella istruzione preparatoria del giudizio, che per tale oggetto sarà scritta a due colonne, lasciandone una vota, onde il cancelliere vi possa notare che l' atto è risultato

conforme alle prove d'istruzione, o viceversa vi possa distintamente riportare tutte le variazioni, ed il tenore delle dimande e delle risposte col risultamento delle discussioni, nelle quali siasi verificato un fatto contrario alle prove antecedenti.

Tali atti sono distesi a misura che restano conclusi nella discussione; e prima di procedere oltre, il cancelliere ne dovrà far lettura in presenza delle parti.

258. Il processo verbale del *dibattimento* dovrà eziandio contenere i principali mezzi di difesa, e le deposizioni de' testimonj prodotti per sostenerli.

259. Se dal risultamento delle discussioni la deposizione di un testimonio apparisca evidentemente falsa, il presidente d'ufficio, o ad istanza del commessario del Re, o della parte querelante, o dell' accusato, fa sull' istante porre il testimonio in istato di arresto, e lo rimette al giudice competente, perchè proceda nelle forme.

In simili casi il Consiglio dovrà determinare, se debbasi proseguire il giudizio, o rimetterlo ad altra seduta.

Il presidente dee rigettare tutto ciò che tendesse a prolungare il *dibattimento*, senza speranza di conseguire maggior certezza ne' risultamenti.

260. Terminato il *dibattimento*, il querelante, qualora vi fosse, avrà la parola per sostenere i suoi dritti, e per la riparazione de' danni ed interessi sofferti. Il commessario del Re conchiuderà, provocando la pena

stabilita dalla legge. È in sua facoltà il variare dall' accusa, a tenere de' fatti sviluppati nel *dibattimento*, adottando, sia le circostanze aggravanti, sia le circostanze minoranti o esclusive del reato, che saran risultate dalla discussione.

L' accusato ed il difensore svilupperanno tutti i mezzi di difesa.

La *replica* è permessa al commessario del Re ed al querelante: ma l' accusato ed il difensore hanno il dritto di essere gli ultimi a parlare.

Ognuno dee dimandare la parola al presidente.

261. Il presidente di ogni Consiglio di guerra, oltre alle funzioni di giudice ed alle obbligazioni di sopra indicate è rivestito del potere, che si chiama *di discrezione*, in virtù del quale esso può fare di sua autorità tutto ciò, che creda conducente a scoprire la verità. La legge in ciò si fida al suo onore, ed alla sua coscienza.

262. Terminato così il *dibattimento*, il presidente dichiara sciolta l' udienza.

Il commessario del Re resta, per esercitare le sue funzioni di pubblico ministero. Il querelante, l' accusato, ed ogni altra persona esce dalla sala del Consiglio.

Il cancelliere resta per assistere alla deliberazione del Consiglio.

SEZIONE III.

Della deliberazione, e della sentenza.

263. La deliberazione è segreta. Il presidente riepiloga la causa, e la riduce a' suoi più semplici punti, riassumendo l' affare colle principali circostanze che l' accompagnano, acciocchè i giudici veggano lo stato della causa e l' importanza d' essa, e ne comprendano tutti i rapporti, che influiscano a determinare la loro morale certezza nella pronunzione del giudizio. Dopo passa alla quistione di fatto.

264. Il presidente incomincia dal proporre la quistione, se l' imputato sia colpevole del fatto, tale quale gli è imputato nella *rubrica*, o sia intestazione del processo, o secondo le conclusioni del pubblico ministero, nel caso che con esse siasi variato dalla *rubrica*.

265. Se la *rubrica* comprenda più reati, o si tratti di giudicare più accusati, la stessa quistione si propone separatamente sopra ciascun fatto, o sopra ciascun imputato.

266. Non è lecito al presidente di proporre la quistione *intenzionale*, cioè la quistione se l' imputato abbia commesso l' azione con una volontà deliberata di nuocere col suo reato.

267. Quando il votante non creda di dover fare dichiarazioni speciali sulle diverse qualità, o circostanze aggravanti, che fossero espresse nella *rubrica*, o

nella quistione di fatto posta dal presidente, risponde con una delle seguenti formole:

Consta che l'accusato è colpevole:

Non consta abbastanza che sia colpevole:

Consta che non è colpevole.

268. Se il votante creda che l' accusato sia bensì colpevole del fatto che gli è imputato nella *rubrica*, ma stimi che qualche qualità o circostanza espressa debba escludersi, o non sia abbastanza provata, lo dichiara; e risponde, per esempio:

Sì, è colpevole dell' omicidio, ma senza premeditazione, o sevizia;

Sì, è colpevole del furto, ma senza rottura, o domesticità, e simili; ovvero; *ma non consta della premeditazione, della rottura*, ed altro.

269. Se l'accusato o il suo difensore avessero allegato qualche circostanza o qualità, la quale non escluda il fatto, o le qualità e circostanze espresse nella *rubrica* e nella quistione proposta dal presidente, ma tuttavia distrugga o attenui l'imputazione criminosa, per esempio *di avere bensì ucciso il tale, ma per legittima difesa di se medesimo, o di altri, e dietro una grave provocazione, o per caso*, e simili; il presidente subito dopo la prima quistione interpella i giudici sulla qualità allegata a difesa. Essi rispondono con una delle seguenti formole. *Consta*: *Non consta*.

Se le dette qualità o circostanze allegate sono diverse, o indipendenti l' una dall' altra, debbono farsi altrettante separate quistioni.

270. Se ad alcuno de' giudici sembrasse omessa qualche quistione influente al giudizio, può chiedere al presidente di sottoporla alla deliberazione de' giudici.

Il presidente raccorrà i voti cominciando dal grado inferiore, e darà in ultimo il suo.

Il giudizio del fatto si distende in conformità del risultamento de' voti, giusta le regole stabilite negli articoli 222 a 225. Le stesse regole hanno luogo rispetto alle quistioni sulle qualità, o circostanze aggravanti o attenuanti il reato.

271. Disteso il giudizio del fatto, se il Consiglio di guerra avrà pronunziato che l' accusato non è colpevole, non si passa più oltre.

L'accusato messo in libertà non potrà essere più tradotto in giudizio per quel reato stesso.

272. Il Consiglio di guerra nel caso di assoluzione riserva all' assoluto ogni azione, che potesse competergli contro chiunque, a' termini del diritto, da sperimentarsi presso il giudice competente.

273. Se il Consiglio di guerra abbia adottato la seconda delle formole, cioè *Non consta abbastanza che l' accusato sia colpevole*, ordina a norma delle circostanze, che sia posto in *libertà provvisionale* semplicemente; o che sia l' incolpato posto in *libertà provvisionale*, sotto la vigilanza de' superiori, o della polizia.

Finalmente quando il Consiglio di guerra creda che rimangono gravi suspicioni contro l'accusato, può ordinare che sia ritenuto sotto custodia. In tutti i casi

sopraddetti il Consiglio di guerra ordina che sia più ampiamente istruito il processo per un tempo che non sia maggiore di mesi sei, ed ingiunge al commissario del Re di procedere, a norma del capitolo V. di questo titolo a nuove informazioni.

274. Se il Consiglio di guerra nel giudizio del fatto abbia dichiarato l' accusato colpevole, il presidente passa alla quistione di dritto.

Il presidente interpella il Consiglio, se creda doversi applicare la pena proposta dal commessario del Re nelle sue conclusioni.

Il presidente dà lettura del testo della legge, e prende il parere de' giudici, cominciando dal grado inferiore. Se questa non è ammessa dalla pluralità de' voti, il presidente dimanda a' giudici con qual pena debba punirsi il colpevole.

Se nella determinazione sul dritto emergono tra' giudici diverse opinioni, la più severa non può adottarsi, se non nell' unico caso, che abbia per se oltre la metà de' suffragj.

Se, esclusa la più severa, rimangono più di due, si pone alla votazione la meno benigna. Se questa non ha maggioranza assoluta, resta esclusa.

Quando ne rimangono due sole, i giudici debbono determinarsi per una di esse, ed in parità è adottata la più benigna, a norma dell' articolo 225.

275. La sentenza del Consiglio di guerra porta la data del giorno e luogo in cui è pronunziata, il nome, cognome, età, patria, condizione, e domicilio del-

l'accusato: fa menzione di essersi sentito nel *dibattimento* l'accusato ed il suo difensore, il commessario del Re e la parte querelante, se vi era e siasi presentata: riporta il giudizio del fatto e quello del dritto: espone i motivi di quest' ultimo: e cita letteralmente gli articoli della legge penale applicata.

276. Il cancelliere in presenza del Consiglio, sotto la dettatura del presidente, scriverà il giudizio ragionato in seguito del processo verbale, il quale sarà chiuso e firmato prima da tutti i membri votanti, e poi dal commessario del Re, e dal cancelliere medesimo.

277. Il commessario del Re informa il superiore del proprio corpo ed il comandante della provincia o valle, o della divisione, del risultamento del giudizio, per indi procedere alla esecuzione di esso.

278. Se il Consiglio avesse deciso la sua incompetenza, il commessario del Re consegnerà al comandante suddetto tutte le carte compilate, onde questi le trasmetta all' autorità competente, alla cui disposizione terrà l'imputato.

279. Se si fosse dichiarata la nullità di uno, o più atti del processo, si procederà alla rifazione degli stessi, giusta le regole stabilite nel capitolo IV del titolo II di questo libro.

280. Se la sentenza del Consiglio di guerra dichiara l'innocenza dell'imputato, la copia del giudizio in quadrupla spedizione sarà passata al comandante della provincia o valle, che, dopo avervi apposto la sua firma, ne manderà una al corpo dell' assoluto, e le

altre al comandante della divisione militare, per tenerne una nell' archivio della divisione, e rimettere l'altre due al Supremo Comando militare.

L' accusato, in di cui favore il Consiglio dichiara *che consta di non essere colpevole*, sarà posto in libertà, e reso all' esercizio del suo impiego.

281. Se il Consiglio di guerra decida di prendersi più ampie informazioni, resta a carico de' funzionarj a' quali compete, l' esecuzione della decisione, giusta le regole prescritte nel capitolo V del titolo II di questo libro. L' inquisito resterà in quel modo che sarà stato determinato, a' termini dell' articolo 273.

282. In caso di condanna ad una pena qualunque, il commessario del Re, dopo aver dato conto del giudizio al comandante della provincia o valle, o della divisione, si porterà unito al cancelliere a farne lettura al reo in presenza della guardia riunita sotto le armi.

283. Quando si tratta di sentenze suscettive di richiamo, a' termini degli articoli 18 e 26, il commessario del Re, dopo la lettura del giudizio, avvertirà il condannato, che da quel momento gli corre il termine di ore ventiquattro per produrre il richiamo. Dallo stesso punto correrà il termine pel richiamo al commessario del Re.

Dell' esecuzione della lettura della sentenza, e della intimazione del termine per il reclamo, il cancelliere distenderà un certificato in seguito della sentenza.

284. Se, scorso il termine di ore ventiquattro dopo la lettura, non siasi reclamato il commessario del Re si porterà dal comandante militare, e gli farà istanza di dare gli ordini per l'esecuzione della sentenza.

285. Fra tre giorni dopo l'esecuzione il commessario del Re del Consiglio di guerra di corpo, o di guarnigione, avrà cura di trasmettere in sestuplicata spedizione la copia del giudizio al comandante della provincia o valle, che, dopo avervi apposto la sua firma, ne rimetterà tre al comandante della divisione militare, per mandarne due al Supremo Comando militare, e ritener l'altra per l'archivio della divisione; ne trasmetterà un'altra all'autorità giudiziaria dell'ultimo domicilio del condannato; la quinta la farà conservare nell'archivio della provincia o valle; e la sesta la rimetterà al Consiglio di amministrazione del corpo, di cui facea parte il condannato; affinchè sia subito provveduto a quel che convenga, circa la cancellatura diffinitiva del condannato da tutti gli stati di soldo, o circa il passaggio di lui ad altro trattamento, a norma delle leggi di amministrazione militare.

Le copie poi delle sentenze de' Consigli divisionarj saranno rimesse al comandante della divisione rispettiva per l'opportuna diramazione.

286. Le minute delle processure formate, e de' giudizj pronunziati da' Consigli di guerra, saranno trascritte con accuratezza sopra un registro, del quale ciascun commessario del Re sarà depositario.

Questo registro sarà contrassegnato dal presidente del rispettivo Consiglio.

287. Sarà inviato nel principio di ciascun mese da' commessarj del Re de' diversi Consigli di guerra a' rispettivi comandanti di corpo, di provincia o valle, e di divisione, per essere trasmesso al Supremo Comando militare uno stato di tutte le processure decise nel mese già scorso, o pendenti, colle relative osservazioni, a norma de' modelli che saranno diramati.

CAPITOLO IV.

Della circoscrizione e rifazione degli atti nulli.

288. La nullità degli atti può aver luogo

1.° per la mancanza degli atti sostanziali del procedimento;

2.° per la violazione delle forme del processo.

289. Vi è luogo all' annullamento per mancanza degli atti sostanziali,

1.° quando ne' delitti di fatto permanente manchi assolutamente la prova del *corpo del delitto*;

2.° quando siasi mancato di estendere l' istruzione preparatoria del giudizio anche alle circostanze scusanti addotte nel primo interrogatorio dell' imputato.

290. La violazione delle forme porta seco l' annullamento degli atti, quando non sieno stati intesi l'accusatore e l' accusato negli atti d' istruzione, ne' quali è prescritto il loro intervento.

Digitized by Google

La nullità degli atti, ne' quali non sia stato inteso l'accusato, non può opporsi dall'accusatore, e viceversa.

291. Gli atti dichiarati nulli debbono rifarsi dall'atto più antico colpito di nullità. Gli atti posteriori ad un atto omesso e dichiarato nullo non debbono tutti ed indistintamente essere annullati, ma quelli soli che abbiano coll'atto omesso o annullato un nesso tale ed una tal dipendenza, che la loro esistenza sia incompatibile colla dichiarata nullità dell'atto precedente.

292. Gli atti annullati non possono servire più di elemento di convinzione contro, o a favore dell'accusato.

293. Se il Consiglio di guerra trovi che un atto di procedura è nullo, e che la nullità di questo atto importi la nullità di altri atti posteriori, esso determinerà che si rinnovi l'istruzione del primo atto annullato. Se l'atto annullato non tragga seco l'annullamento della procedura ulteriore, disporrà che venga sostituito un atto regolare all'atto annullato.

Il presidente ed il commessario del Re sono incaricati della rifazione degli atti nulli.

294. Gli atti rifatti in luogo degli atti omessi o annullati, sono soggetti, come tutti gli altri atti del processo, al pieno calcolo del criterio morale de' giudicanti.

295. Compita la rifazione degli atti, si riunisce il Consiglio di guerra, e si pronunzia il giudizio, secondo le forme prescritte.

CAPITOLO V.

Della più ampia istruzione.

296. Quando il Consiglio di guerra, a norma dell'articolo 273, dichiara che *non costa abbastanza che l'accusato sia colpevole*, ed ordina che sieno prese più ampie informazioni, dovrà assegnarne le ragioni, e specificare ciò che rimane a farsi.

297. Il presidente ed il commessario del Re, seguendo le tracce indicate dal Consiglio di guerra, e tutte le altre che crederanno utili allo sviluppo della verità, esamineranno nuovi testimonj; rintracceranno tutti i nuovi argomenti che potessero esservi, sì in aggravio, che a discolpa dell'accusato; ed ecciteranno gli uffiziali della polizia del luogo del commesso reato, e qualunque altro pubblico funzionario a somministrarne degli ulteriori.

Anche il querelante e l'offeso possono somministrare nuovi argomenti e mezzi di prova. L'accusato poi potrà produrre anch'egli tutte le prove valevoli a dissipare l'accusa, e chiedere che si proceda al giudizio di assoluzione.

298. Qualora i nuovi mezzi di prova raccolti dagl'istruttori fossero atti ad avvalorare le prove, che il Consiglio di guerra trovò insufficienti, e ne somministrassero de' nuovi in appoggio delle accuse, il commessario del Re chiederà al presidente del Consiglio, che l'accusato sia posto in istato di arresto, ove non vi si trovasse di già.

Eseguito l' arresto, l'accusato sarà interrogato dal presidente sulle nuove prove emerse contro di lui, e se lo crede opportuno, anche sopra quelle che già esistevano.

Dopo questo interrogatorio si compie la nuova istruzione ne' modi ordinarj.

299. Se non si fossero conseguite delle maggiori prove contro l' accusato, ma anzi egli avesse prodotto nuovi argomenti a propria difesa, per cui facesse istanza pel giudizio; allora si compie l' istruzione sopra i mentovati argomenti.

Tanto nel primo, che nel secondo caso sarà radunato il Consiglio di guerra, dove saranno chiamati in preferenza quei membri, che aveano opinato per la più ampia istruzione, nel caso che fossero presenti sul luogo; e da questo Consiglio sarà pronunziata la decisione diffinitiva.

300. Quando la prima sentenza del Consiglio avesse posto l' accusato sotto custodia per un dato tempo, spirato il termine prescritto, il commessario del Re dovrà fare istanza per l' esecuzione del nuovo giudizio. Se non sono sopravvenute nuove prove, l' accusato sarà messo *provvisionalmente* in libertà.

Se l' istruzione non è compiuta, il Consiglio di guerra potrà prorogare il termine prefisso nella sentenza per un tempo, che non sia maggiore di mesi tre, ovvero potrà mettere l' imputato in *libertà provvisionale*.

301. La disposizione del precedente articolo non

impedisce che l'imputato possa in progresso venir soggettato ad un nuovo giudizio, ove emergessero nuove prove, fino a che non cessi l'azione penale in forza di un giudicato, che dichiari dissipata l'imputazione.

CAPITOLO VI.

De' richiami all' alta Corte militare.

302. Il ricorso all'alta Corte militare, avverso i giudicati de' Consigli di guerra compete soltanto

1.° al condannato;

2.° al pubblico ministero.

Contro i giudicati contumaciali il dritto di reclamare appartiene solamente al pubblico ministero.

303. Ne' casi di decisioni suscettive di richiamo, a' termini degli articoli 18, 26 e 37, l'esecuzione rimane sospesa pel corso di ventiquattr'ore, dopo la notifica da farsi al condannato, a' termini dell' art. 282.

Nel detto periodo il condannato, o il commessario del Re dovrà produrre la dichiarazione di richiamo, la quale verrà esibita al presidente del Consiglio di guerra, che emanò la decisione.

304. Fatta la dichiarazione di voler reclamare, nell'atto medesimo, o nel termine di due giorni successivi, dee il reclamante produrre una scrittura contenente i motivi del suo ricorso.

305. Se nel primo termine non siasi fatta la dichiarazione di richiamo, o se, prodotta, non si pre-

senti la scrittura de' motivi nel secondo termine, il ricorso si ha per deserto, e come non fatto, e la decisione verrà eseguita irremissibilmente nelle ore ventiquattro, dopo spirati i termini suddetti.

Il cancelliere nell' atto della notifica della decisione al condannato, dee avvertirlo della disposizione del presente articolo.

306. Se il richiamo è promosso per violazione delle forme di rito, si dee distintamente esprimere come, e quali forme sieno state violate, e debbono indicarsi gli articoli di questo Statuto, che le prescrivono: se per manifesta contravvenzione delle leggi penali, si dee citare il testo della legge, che si pretende violata.

307. Tutti gli atti, previo l'elenco da farsi dal cancelliere, saranno consegnati al commessario del Re, che li farà regolarmente pervenire al comandante generale della divisione militare, il quale li rimetterà all' alta Corte militare.

CAPITOLO VII.

De' giudizj dell' alta Corte militare.

308. Pervenuti gli atti all'alta Corte militare, il segretario generale li presenta al presidente, il quale destina il giorno per la decisione, che verrà trascritto nel ruolo delle cause, ed indicato in una tabella da affiggersi alla porta della sala di udienza.

309. Se il ricorso sia stato interposto dal ministero

pubblico, ed il condannato sia nelle forze della giustizia, e non abbia nominato un difensore presso l'alta Corte militare, il presidente gliene destina uno di ufficio.

310. Il difensore di ufficio è avvertito, e può prendere comunicazione delle carte nella segreteria dell'alta Corte, senza poterne trasportare alcuna: lo stesso potrà fare qualunque difensore scelto dal condannato tra le classi stabilite nell' art. 210, che si presentasse in nome del medesimo.

311. Nel giorno destinato l'alta Corte militare, sentiti in pubblica seduta il rapporto del segretario generale relatore, il difensore del condannato, e le conclusioni del pubblico ministero, delibera in segreto, e pronunzia pubblicamente la sua decisione nella sala di udienza. Il modo di pronunziarla sarà, che il presidente o chi ne fa le veci, la comunica oralmente al segretario generale, che immediatamente la pubblica ad alta voce.

312. I detenuti non intervengono al giudizio dell'alta Corte militare, se non per mezzo de' loro difensori. La presenza del difensore, che non sia stato nominato di ufficio, non è necessaria: ed anche senza il suo intervento l'alta Corte delibera, o rigettando il ricorso, o annullando il giudizio.

313. Quando siasi annullato un giudizio portante la condanna di più correi, ancorchè il ricorso sia stato prodotto da un solo di essi, la decisione viene intimata anche a quei condannati che non ricorsero, per-

chè, volendo, si prevalgano del beneficio, che può loro derivare da tale annullamento.

314. Il giudicato che contenga diversi capi di assoluzione e di condanna, tanto relativamente ad un solo, quanto a più condannati o assoluti può essere annullato in uno o più capi, e può essere rigettata la domanda negli altri.

315. Qualora il giudicato fosse annullato per violazione di forme, che producono nullità degli atti sostanziali, a' termini dell' art. 216, la Corte annulla espressamente anche gli atti stessi, e quelli ancora, che quantunque non viziosi per se, fossero dipendenti dagli atti annullati. In questo caso la Corte rimette la causa e l' imputato nello stato di arresto, o di custodia in cui si trova, al Consiglio di guerra competente. Il Consiglio di guerra a cui l' imputato è rimesso, riassume la causa dal primo atto annullato, e procede nelle forme ordinarie al nuovo giudizio.

316. Se la decisione è stata annullata per solo titolo di erronea applicazione di legge, o di contravvenzione alla medesima, la causa sarà ugualmente rimessa al rispettivo Consiglio di guerra, che ritenendo per fermo il giudizio del fatto, sulla base del medesimo pronunzia il suo giudizio unicamente sul dritto.

317. Non vi sarà luogo a rinvio, e l' alta Corte vieterà ogni procedimento.

1.° quando la decisione si annulli, per aver dato luogo a condanna per un fatto non qualificato dalla legge per misfatto o delitto.

2.° quando l' azione penale fosse o prescritta o abolita, e questa eccezione fosse stata dedotta prima della decisione.

318. Non saranno soggette ad annullamento le decisioni mal motivate, quando la parte dispositiva sia conforme alla legge nell'applicazione della pena.

319. L' alta Corte militare rigetta ogni ricorso nella parte, che attaccasse direttamente il giudizio del fatto, riservato alla intima convinzione de' giudici.

Da questa disposizione si eccettuano i seguenti casi di errore indubitato, che dimostrano l' ingiustizia manifesta della decisione:

1.° qualora, dopo una condanna per omicidio, l' esistenza e l' identità della persona pretesa uccisa fosse legalmente provata.

2.° allorchè due condanne successivamente pronunciate per lo stesso reato non possano conciliarsi, e sieno la prova dell' innocenza dell' uno o dell' altro condannato; come nel caso che due persone senza complicità fossero state su ricerche distinte condannate pel medesimo reato; o quando due accusati in virtù di differenti giudizj sieno condannati come colpevoli dello stesso reato, il quale non avrebbe potuto esser commesso che da un solo.

3.° qualora dopo una condanna uno o più testimonj, che hanno deposto a carico del condannato, sono convinti di falsa testimonianza portata nel medesimo affare.

4.° qualora la condanna fosse seguita sull' appog-

gio di atti, o documenti prodotti in aggravio dell'accusato, che si scoprissero falsi.

320. Il pubblico ministero dovrà ne' suddetti casi portare di ufficio il richiamo all'alta Corte. Qualora vi sia ricorso da parte de' condannati, il pubblico ministero dovrà coadjuvarlo. Se il richiamo sia diretto a riparare alcuno degli errori indubitati occorsi nel giudizio di fatto espressi nell'articolo precedente, l'alta Corte emanerà la sua determinazione come siegue.

321. Se un accusato venne condannato per omicida, e l'uomo che si dicea di essere stato ucciso, ricomparisce, e la identità è riconosciuta, non v'è più reato; i giudici sono stati ingannati con delle dichiarazioni, e de' processi verbali inesatti; l'alta Corte militare annulla la condanna profferita sull'errore manifesto; il condannato è posto in libertà; nè può aver luogo altro procedimento.

322. Trattandosi di due giudicati inconciliabili, ai termini del num. 2.° dell'art. 319, l'alta Corte militare annulla le due condanne, e rimette i condannati cogli atti ad un Consiglio di guerra competente diverso da quelli, che profferirono le due condanne annullate, affinchè proceda ad una nuova istruzione, ed a nuovi *dibattimenti*, che divenuti comuni a due condannati messi in confronto l'uno dell'altro possano indicare colui, che è stato la vittima dell'errore.

323. Qualora il richiamo sia stato prodotto, perchè il giudizio fu pronunziato su false testimonianze, ai termini del num. 3.° dell'art. 319, se i testimonj, i

quali abbiano deposto in aggravio del condannato, sieno stati convinti di falso, in questo caso l'alta Corte annulla la condanna, e rimette la causa al Consiglio di guerra che l'ha profferita, affin di procedere ad una nuova istruzione, per verificare, se la decisione sia stata soltanto appoggiata alle testimonianze dichiarate false, e quindi profferire un nuovo giudizio.

324. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile alla condanna seguita sopra atti o documenti prodotti in aggravio dell'accusato, e che si scoprissero falsi. L'alta Corte annulla la decisione di condanna, quando il documento sia stato dichiarato falso, con decisione di qualunque magistrato. In questo caso il condannato vien rimesso al Consiglio di guerra competente, onde proceda a nuova istruzione e nuovo giudizio, come nel caso di falsità di testimonj.

325. I testimonj condannati per falsa testimonianza non potranno essere intesi nel nuovo giudizio. L'atto o documento giudicato falso, non potrà essere riprodotto: e coloro che saranno stati condannati per averlo fabbricato, o per averne usato, non potranno agire, nè essere sentiti contro l'accusato, sia come querelanti, sia come testimonj.

326. L'alta Corte militare decide a pluralità di voti, giusta le regole stabilite negli art. 223 a 225.

327. Il segretario generale scriverà il risultamento della deliberazione dell'alta Corte in un apposito registro, che terrà con ogni diligenza. Indi distenderà la decisione, che verrà trasmessa al rispettivo coman-

dante della divisione militare, a cui spetta disporne e curarne l' adempimento. Le decisioni dell' alta Corte militare verranno firmate da tutti i membri, a cominciare dal presidente. Il segretario relatore certificherà le firme de' medesimi.

CAPITOLO VIII.

Del procedimento contro gli assenti.

328. Quando l' incolpato soggetto alla giurisdizione militare fosse assente, per non essersi potuto arrestare, o che dopo l' arresto, o dopo di essersi presentato, si sia sottratto, o finalmente, dopo di essere stato messo in libertà provvisionale, non siasi presentato ad ogni richiesta della giustizia militare, ha luogo contro al medesimo il giudizio contumaciale.

329. Il commessario del Re, dietro l' ordine ricevuto dal comandante militare, a norma dell' articolo 115, richiederà dal presidente del Consiglio di guerra rispettivo, che sia spedito contro l' incolpato assente la *citazione a presentarsi*.

La citazione a presentarsi si spedisce a nome del Consiglio di guerra competente, rappresentato dal presidente e dal commessario del Re.

330. La citazione chiama l' incolpato, perchè venga tra giorni quindici a presentarsi innanzi al presidente del Consiglio di guerra competente, per rispondere alle cose, di cui viene incolpato.

Questa citazione verrà pubblicata all' ordine del giorno del capoluogo della provincia o valle, dove è stato commesso il reato, e si rimetterà all' autorità giudiziaria della patria di domicilio dell' imputato, perchè sia affissa alle mura della di lui abitazione, se ne abbia, e di più notificata al di lui prossimo congiunto fino al terzo grado, se vi esista; ed in mancanza di congiunti, e di abitazione propria, verrà affissa alla casa comunale.

331. La risposta dell' autorità giudiziaria del luogo, di aver adempito a quanto viene prescritto nell'articolo precedente colla minuta della citazione, forma parte dell' istruzione preparatoria del giudizio contro gli assenti.

332. Durante il termine della citazione a presentarsi, il presidente ed il commessario del Re non lasciano di compire l' istruzione preparatoria del giudizio.

333. Qualora l' incolpato voglia ubbidire alla chiamata del magistrato, e tema forse dell' esecuzione degli ordini di arresto precedentemente dati, si provvede di un salvo-condotto dell' autorità giudiziaria della sua patria, o domicilio, che sarà valevole per quel numero di giorni che gli sia necessario, per portarsi alla residenza del Consiglio di guerra che lo ha chiamato.

334. Se spirato il termine della citazione non si sia presentato, nè in altro modo pervenuto nelle mani della giustizia, si procede al giudizio in contumacia.

335. Le formalità che si debbono eseguire contro

i contumaci, sono quelle medesime prescritte contro gli accusati presenti, colla differenza che quando l'accusato è contumace, la formola dell'interrogatorio non ha luogo, e nelle altre forme bisogna omettere tutto ciò, che suppone l'accusato presente in tutto quello che può farsi in sua presenza.

336. Le sentenze de' Consigli di guerra contro i contumaci non avranno altri effetti che quegli stessi, che dalle leggi si attribuiscono a simili giudizj profferiti dalle Corti criminali del regno.

337. Nessuno in qualità di difensore o patrocinatore può presentarsi per difendere l'imputato contumace. Possono comparire i parenti e gli amici del contumace per iscusare la sua assenza, e domandare per lui un termine a presentarsi, qualora provino che egli è nell'assoluta impossibilità di farlo nel termine della citazione.

Il presidente ed il commessario del Re, se trovano legittima la scusa, sospendono la convocazione del Consiglio di guerra per quel tempo che determineranno, avuto riguardo alla qualità dello impedimento giustificato, ed alla distanza del luogo.

338. Ogni qualvolta il contumace pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto, e si procederà come pe' rei presenti. Ma se pel progresso del tempo sia tolta la possibilità di ascoltare in *dibattimento* i testimonj già esaminati, si avrà dal Consiglio di guerra la giusta ragione delle loro deposizioni.

CAPITOLO IX.

Della processura subitanea.

339. Esigono un pronto esempio quei reati, che per la loro gravità e frequenza, come rivolte, sedizioni, diserzioni frequenti, o di più individui, ed altri, possono più da vicino interessare la militar disciplina, e la sicurezza delle truppe.

Ad impedire le funeste conseguenze di simili reati, verrà adoperato un più spedito giudizio, che si chiamerà *subitaneo*.

340. Qualunque Consiglio di guerra di corpo, di guarnigione, o divisionario può essere convocato in modo subitaneo.

341. Siccome ordinariamente più colpevoli dello stesso reato dovranno esser giudicati nel modo subitaneo, così il Consiglio di guerra sarà composto come è prescritto nell' articolo 90.

342. Qualora un Consiglio di guerra di corpo, o divisionario dovesse giudicare in modo subitaneo, il presidente e i giudici saranno tutti una volta nominati a' ter ni della legge.

Se deb' tal modo giudicare un Consiglio di guarnigion nomineranno i giudici, prima d' incominciare l' azione del giudizio.

Il commessario del Re sarà quello del Consiglio da

convocarsi; ed il cancelliere sarà scelto dal medesimo nella classe corrispondente.

343. La nomina de' membri del Consiglio di guerra subitaneo sarà notificata agl'imputati, che dovranno giudicarsi. Essi potranno col solo giuramento in parola di onore ricusare un solo de' votanti, o addurre nel termine di un' ora contra ciascuno di essi le cause di ricusa ammesse dalla legge. Queste saranno nel momento discusse e decise dallo stesso Consiglio di guerra.

A' membri riconosciuti sospetti saranno surrogati altri dall'autorità medesima, che ha nominato il Consiglio.

344. Lo stesso Consiglio di guerra subitaneo, dopo la convocazione, prenderà sollecitamente una informazione sommaria, formando la prova generica, esaminando i testimonj, e costituendo gl' imputati. Si passerà quindi alla elezione del difensore, a' termini degli articoli 209, 210, e 211.

345. Il commessario del Re apporrà la rubrica, ed indi darà comunicazione al difensore della informazione sommaria.

Il Consiglio di guerra stabilirà il termine di poche ore per la difesa; il difensore potrà da tal punto comunicare cogl' imputati.

346. Scorso il termine a difesa, verrà eseguito il giudizio colle norme stabilite nel capitolo III del titolo II di questo libro, e nel modo che verrà speci-

ficato nel regolamento per le formole de' giudizj militari.

347. Le decisioni de' Consigli di guerra radunati con modo subitaneo non ammettono richiamo all'alta Corte militare, e vengono eseguite nello stesso termine, che il rispettivo Consiglio stabilirà.

348. Il Comandante in capo dell'esercito, i comandanti delle divisioni militari e gl'ispettori-generali di qualunque arma, quando la circostanza lo richiegga, avranno l'autorità di ordinare che il Consiglio di guerra competente al grado degl'imputati proceda col modo subitaneo. La stessa facoltà viene accordata a' Generali di una riunione di truppa accampata, o accantonata per formare un campo.

Sono però tali Generali e comandanti obbligati di subito dimostrare all'alta Corte militare l'urgenza del bisogno, che gli abbia determinati a siffatto spediente di rigore.

CAPITOLO X.

Disposizioni generali.

349. Per tutti i giudizj ne' reali dominj si osserveranno le forme e le regole stabilite nel presente Statuto. Le antecedenti pratiche e riti in uso presso i tribunali militari sono aboliti.

350. Ne' casi, ne' quali non vi è prescrizione nel

presente Statuto, gl' inquisitori, ed i tribunali militari adotteranno le pratiche di procedura stabilite dalle leggi per le Corti e gli altri magistrati del regno nelle materie di giustizia punitiva.

351. Le formole di procedura, ed il regolamento pel buon ordine delle udienze de' tribunali militari, e per l' esecuzione delle pene e de' castighi, saran pubblicate dal Capitan generale presidente dell' alta Corte militare.

Digitized by Google

LIBRO III.

DE' REATI MILITARI, E DELLE LORO PUNIZIONI.

ARTICOLI PRELIMINARI.

352. Le contravvenzioni, ed i reati militari vengono puniti con castighi, e pene militari.

353. È una *contravvenzione* la violazione della disciplina, punita con castigo militare.

354. È *reato militare*

1.° ogni violazione delle leggi particolari della milizia, punita con pena militare:

2.° ogni delitto, o misfatto, che la legge dichiara di competenza militare, a' termini dell' articolo 62.

355. Le pene militari sono applicate in seguito di un giudizio militare.

356. I castighi militari sono ordinati da' superiori in conformità del capitolo IV del titolo II del libro I.

357. Ogni misfatto, o delitto sottoposto ad un giudizio militare, ma non preveduto nel presente Statuto, sarà punito conformemente alle prescrizioni delle leggi penali in vigore nel regno.

358. Le pene stabilite nelle leggi del regno produrranno a' militari condannati da' Consigli di guerra gli stessi effetti, che producono a' paganì condannati dalle Corti criminali.

359. Tutte le pene, che per le leggi del regno arrecano interdizione da' pubblici ufficj, o l'interdizione patrimoniale, privano il militare condannato, da ajutante in su, dell'onore di più servire nelle armate del regno.

360. Le pene correzionali stabilite nelle leggi del regno arrecheranno la privazione del cingolo militare, quando sieno inflitte per furti o falsità. In ogni altro caso i condannati non cesseranno di appartenere alla milizia: ed i Consigli di guerra commuteranno le pene correzionali nel modo seguente.

1.° La prigionia che non oltrepassa il mese, in arresto di rigore.

2.° La prigionia che non oltrepassa l'anno, in servizj ignobili pe' soldati e sotto-uffiziali, da' quali la prigionia oltre questo termine, sarà pel di più dell'anno espiata, servendo ne' battaglioni provvisorj sino al termine della condanna.

Per gli uffiziali e le altre persone addette all'esercito, ed al suo seguito, sarà espiata in un castello, e produrrà la sospensione d'impiego, durante il tempo della condanna.

3.° L'ammenda potrà aver luogo contro gli uffiziali e sotto-uffiziali: essi la sconteranno con quella parte de' loro averi, che può esser sequestrata, a' termini della legge.

I soldati non saranno sottoposti all' ammenda, ma in vece verranno soggettati a' servizj ignobili, in ragion di giorni cinque per ogni ducato di ammenda.

4.° Il confino e l' esilio territoriale avranno luogo pe' soli uffiziali ed altri individui attaccati all'esercito, ed al suo seguito: pe' soldati e sotto-uffiziali saranno queste pene commutate in servizio ne' battaglioni provvisorj.

361. In tutti i casi, ne' quali le leggi del regno prescrivono una pena infamante, i Consigli di guerra, invece di questa, soggetteranno il condannato alla degradazione.

362. Per tutti i reati contro le leggi generali del regno commessi ne' quartieri, castelli, fortezze, piazze chiuse, corpi di guardia, regj palazzi della capitale e delle ville, siti reali, bastimenti da guerra, arsenali, e qualunque altro luogo militare, o sotto le armi, ed in servizio, oltre la pena stabilita dalle leggi del regno, i sotto-uffiziali e soldati rei soffriranno l'esacerbazione di un numero di giri di bacchette, da stabilirsi dal Consiglio di guerra, a misura della maggiore o minore gravità del reato.

363. I tribunali militari, in ciò che possa riguardare la volontà, lo stato, e l' età degl' inquisiti, il tentativo, la recidiva, la complicità, osserveranno nel giudizio le regole, che le leggi penali del regno stabiliscono per l'applicazione ed esecuzione delle pene, secondo il tempo e l' imputabilità dell' azione; salvo quanto in alcuni casi stabilisce il presente Statuto.

364. La condanna ad una pena correzionale, profferita dalla giurisdizione ordinaria contro un militare, se sia per furti o falsità, lo priva dell' onore di servire nella milizia: in ogni altro caso produce la sospensione del cingolo militare pel tempo della pena, espiata la quale, rientrerà a servire nell' esercito.

365. Ogni militare condannato per misfatto da una Corte ordinaria, per effetto della stessa condanna si ha come di fatto, senza alcuna formalità, di già degradato.

366. Tutti i bandi, ordini del giorno, ed altri regolamenti, che il comandante di un esercito, o di una divisione in campagna farà promulgare, avranno forza di legge militare, ed i tribunali militari si atterranno alle letterali espressioni di essi nel giudicare i contravventori.

TITOLO I.

Delle punizioni militari e de' loro effetti.

367. Le pene militari sono

1.° la morte;

2.° l' ergastolo;

3.° i lavori forzati perpetui;

4.° i lavori forzati temporanei;

5.° la reclusione;

6.° la degradazione;

7.° la destituzione, o sospensione d' impiego per gli uffiziali;

8.° i servizj ignobili, o la detenzione in castello;

9. l' aumento di tempo di servizio,
10.° le bacchette,
11.° il passaggio a' battaglioni provvisorj per un tempo determinato.
} pe' soli sotto-uffiziali e soldati.

La degradazione, la destituzione e la sospensione d' impiego per gli uffiziali, le bacchette, l' aumento di servizio, ed il passaggio a' battaglioni provvisorj, possono essere pronunziati insieme ad una delle pene criminali ne' casi determinati dal presente Statuto.

368. I castighi militari sono

1.° le bacchette che non eccedono cinque giri per cento uomini;

2.° la sospensione e destituzione pe' sotto-uffiziali;

3.° gli arresti semplici, e di rigore;

4.° i servizj ignobili da sei giorni ad un mese;

5.° tutti gli altri castighi prescritti dal regolamento di disciplina, da pubblicarsi a' termini dell' articolo 89 del presente Statuto.

CAPITOLO I.

Delle pene militari.

369. Il militare condannato a morte da un Consiglio di guerra, sarà fucilato.

370. Se più individui dell' esercito incorrono nella

pena di morte per lo stesso reato militare commesso in complicità, i Consigli di guerra dovranno condannarli secondo la legge; e la sentenza sarà eseguita, quante volte i condannati non fossero più di due. Oltrepassando questo numero, da due fino a sei la condanna sarà eseguita contro un solo, da sette a dieci la condanna sarà eseguita contro due, da dieci fino a quindici sarà eseguita contro tre, e così successivamente. Per gli altri condannati si sospenderà l'esecuzione, e saranno raccomandati alla sovrana clemenza per una commutazione di pena.

I Consigli di guerra dopo la condanna faranno con un atto distinto e ragionato la raccomandazione suddetta, e designeranno in esso i condannati, contro i quali si esegue la sentenza, e quelli pe' quali si dee sospendere, avendo riguardo alle circostanze aggravanti o attenuanti, che possono concorrere contro, o a favore de' medesimi. Nel caso di egual reità per tutte le circostanze, la condanna si sospenderà per coloro che hanno minor tempo di servizio militare: ed in caso di egual servizio si sospenderà per coloro che hanno minore età, standosi per queste notizie alle matricole del reggimento.

La disposizione del presente articolo avrà luogo solamente in tempo di pace. In tempo di guerra, quando i condannati a morte per lo stesso reato sono due, sarà egualmente eseguita la sentenza, ma oltrepassando questo numero, si tirerà la sorte con un dado, e se ne faranno morire uno da tre fino a sei, due da

sette fino a dieci, tre da undici fino a quindici, e così successivamente.

371. Il capo del complotto è sempre escluso dal benefizio del sorteggio e della sospensione, a' termini dell' articolo precedente, ma farà numero perchè ne godano gli altri; cosicchè essendo il complotto composto di tre individui, i due che rimangono, tireranno la sorte tra loro in tempo di guerra, e ne sarà raccomandato uno in tempo di pace.

372. Quelli che, dopo tirata la sorte, rimanessero esclusi dalla pena di morte, dovranno soffrire il massimo del secondo grado di ferri; ed i Consigli di guerra in questo caso dovranno raccomandare tali condannati alla sovrana commiserazione.

373. Ogni militare che, a' termini dell'articolo 357, verrà condannato alle pene criminali profferite dalle leggi del regno, le soffrirà negli stessi luoghi e modi, che le soffre ogni pagano condannato dalle Corti ordinarie alle pene medesime.

374. La degradazione, oltre la privazione del cingolo militare, porta seco la perdita delle decorazioni, delle pensioni rimuneratorie, e la perpetua interdizione dal servizio militare, del pari che da' pubblici ufficj.

Questa verrà eseguita pubblicamente, nel modo che verrà stabilito nel regolamento, per l' esecuzione delle pene militari.

375. La destituzione dell' uffiziale porta seco la privazione del cingolo militare. Il destituito rimane pa-

gano. La condanna della destituzione si esegue, comunicandola all'ordine del reggimento, cui apparteneva l'uffiziale destituito, come anche all'ordine generale della guarnigione, o del campo, prescrivendosi che niuno consideri più il destituito per uffiziale dell'esercito.

376. La sospensione per gli uffiziali sarà data all'ordine del corpo, del campo, o della guarnigione: porta seco la privazione delle insegne del grado rispettivo; e nel tempo della stessa non potrà essere chiamato, nè considerato uffiziale.

L'uffiziale sospeso starà in arresto semplice, durante la sospensione, e percepirà il terzo del solo soldo.

377. La pena de' servizj ignobili consiste nell'esercizio de' lavori necessarj al servizio delle caserme, degli ospedali, ed altri stabilimenti militari.

I condannati a questa pena sono interdetti pel tempo della durata della stessa da ogni servizio d'armi, del pari che dalle prerogative che vi sono annesse, e da qualunque avanzamento. Non possono uscire che sotto scorta dal luogo, ove sono destinati a servire ignobilmente. Per tutto il tempo della condanna vestiranno l'abito di quartiere, portando sulla manica del braccio sinistro le lettere S. I. iniziali delle parole *servizio ignobile*.

I condannati a questa pena riceveranno il soccorso di grana dodici il giorno senza il pane. Da tal soccorso saranno ritenute grana due al giorno per la biancheria e calzatura.

La pena del servizio ignobile, per gli uffiziali ed altri individui impiegati all' esercito ed al suo seguito, sarà commutata in detenzione in castello colla sospensione d' impiego.

378. L' aumento di tempo di servizio, al quale saranno condannati i disertori presentati, sarà da' medesimi prestato in un corpo diverso da quello, da cui saranno disertati, da destinarsi dal Comandante in capo dell' armata, non esclusi i battaglioni provvisorj.

379. La pena delle bacchette non eccederà giammai quindici giri per dugento uomini, che senza intervallo saranno dati nello stesso giorno, qualora il condannato possa soffrirli senza pericolo della vita: nel qual caso la pena dovrà cessare, avendosi come interamente eseguita.

Questa pena non arreca infamia, e quindi la soffriranno coloro, che debbono continuare a servire nella truppa. Le bacchette verranno date nel modo prescritto nel regolamento per l' esecuzione delle pene militari. Il militare, che ha sofferto le bacchette, uscirà da' corpi regolari, e passerà a' battaglioni provvisorj, per restarvi tutto il tempo determinato dalla condanna, o che si giudicherà conveniente di farvelo restare, a senso dell' articolo 5 del real decreto de' 6 di dicembre 1817, sulla formazione de' nominati battaglioni.

380. Il passaggio a' battaglioni provvisorj stabilito pe' soldati arreca a' sotto-uffiziali la destituzione: e quelli che vi saranno destinati, dovranno servire da

semplici soldati, per tutto il tempo che vi resteranno.

381. I lavori forzati temporanei hanno tre gradi.

Il primo comincia dagli anni cinque, e termina a' dieci.

Il secondo comincia dagli undici, e termina a'venti.

Il terzo comincia da' ventuno, e termina a'venticinque.

Secondo le leggi penali del regno, la pena de' lavori forzati è di due sorti, cioè de' ferri, e del presidio. Lo Statuto penale militare applica sempre quella de' ferri, e perciò verrà indicata con questo nome.

382. La reclusione avrà la durata da cinque a dieci anni.

383. La sospensione d'impiego per gli uffiziali non verrà applicata per più di un anno, salvo che non fosse conseguenza di una commutazione di pena, a'termini del n. 2.° dell' articolo 360.

384. La durata della pena de' servizj ignobili pe' soldati e sotto-uffiziali, e della detenzione in castello per gli uffiziali, ed altri individui attaccati all' esercito ed al suo seguito, non è maggiore di un anno, nè minore di un mese.

Questa pena porta seco la sospensione d'impiego, durante il tempo della condanna, per gli uffiziali ed altri individui considerati come tali nell' esercito. I sotto-uffiziali restano destituiti.

385. L' aumento di tempo di servizio non sarà maggiore di otto anni.

Il servizio ne' battaglioni provvisorj, per condanna di un Consiglio di guerra, non eccederà due anni,

salvo che non fosse per effetto di commutazione di pena, a' termini del n.° 2.° dell'articolo 360.

386. La pena di morte, de' lavori forzati, e della reclusione è applicabile tanto a' soldati, quanto agli uffiziali, ed agli altri individui attaccati all'esercito, ed al suo seguito.

387. La pena delle bacchette viene stabilita pe' soldati e sotto uffiziali: questi verranno destituiti prima di essere soggettati a tale punizione.

CAPITOLO II.

De' castighi militari.

388. Il castigo delle bacchette, differendo dalla pena delle bacchette pel solo numero di giri, verrà eseguito nel modo che si esegue la pena militare della stessa specie.

389. La sospensione d' impiego, e la destituzione del sotto-uffiziale si esegue con fargli togliere da se stesso le insegne del suo grado alla presenza della di lui compagnia riunita nella caserma. Dopo ciò il sospeso, o destituito si mette in riga co' soldati.

Il sotto-uffiziale destituito, continuando a servire, sarà suscettibile di ascensi.

La sospensione d' impiego non eccederà la durata di un mese.

390. Il sotto-uffiziale sospeso riceverà gli averi di semplice soldato, e come soldato servirà alla coda

della compagnia rispettiva. Durante la sospensione, resterà in arresto in quartiere.

La differenza degli averi del sotto-uffiziale sospeso sarà aggiunta alla somma giornalmente destinata per l'ordinario della compagnia, alla quale appartiene.

391. L'uffiziale soffrirà l'arresto semplice nella propria casa, dalla quale non potrà uscire che per soli oggetti di militar servizio, e previo permesso del suo superiore. I sotto-uffiziali e soldati soffriranno l'arresto semplice nella caserma della propria compagnia, dalla quale non potranno uscire che per motivi di servizio o d'istruzione, o per andare a messa colla propria compagnia ne' giorni di festa. La durata dell'arresto semplice non eccederà un mese.

392. L'uffiziale soffrirà l'arresto di rigore in una stanza separata nel quartiere a questo oggetto destinata, o in un castello del luogo ove trovasi di guarnigione.

393. I sotto-uffiziali e soldati soffriranno l'arresto di rigore nelle prigioni destinate per tale oggetto. Essi dovranno uscire tutte le mattine per andare all'istruzione.

L'arresto di rigore non potrà eccedere la durata di un mese.

394. Il castigo de' servizj ignobili verrà espiato da' sotto-uffiziali e soldati nelle caserme del corpo, al quale appartengono.

TITOLO II.

De' reati, che offendono i particolari doveri della milizia, e delle loro punizioni.

CAPITOLO I.

Del tradimento.

395. Ogni militare, o altro individuo addetto all' esercito, o al seguito di esso, convinto di tradimento sarà punito di morte, previa la degradazione.

Sono riputati colpevoli di tradimento:

1.° ogni individuo che, in presenza del nemico, sarà convinto di essersi permesso de' clamori tendenti a gettare lo spavento, ed il disordine nelle file;

2.° ogni comandante di posto, ogni sentinella o vedetta, che in presenza del nemico, o all' esercito, ovvero in una piazza assediata avrà dato delle consegne false;

3.° ogni comandante di una pattuglia all' esercito, o in una piazza assediata, il quale mandato in presenza del nemico per fare qualche scoperta, o riconoscenza locale, non avrà eseguito puntualmente l' ordine datogli, ovvero non avrà reso un conto esatto e fedele di tutto ciò che avrà scoperto ed osservato;

4.° ogni comandante di posto all'esercito, in presenza del nemico, o in una piazza assediata, il quale non avrà reso conto a quello, che lo rileva, delle sco-

perte che avesse fatto o da se stesso, o per mezzo delle sue pattuglie;

5.° ogni militare convinto di aver comunicato al nemico il segreto del posto, l' oggetto di una commessione ricevuta, o la parola d' ordine;

6.° ogni militare, o individuo addetto all' esercito o al seguito, che mantenesse una corrispondenza nell'esercito nemico, senza una permissione in iscritto del suo superiore;

7.° ogni militare o altro individuo addetto all' esercito o al seguito, che senza un ordine superiore, o motivo legittimo avesse inchiodato o messo fuori servizio un cannone, mortajo, obice, o affusto; come anche ogni carrettiere o conduttore, che in un'azione, rotta, o ritirata in presenza del nemico, avrà senza ordine de' suoi superiori tagliato le tirelle de' cavalli, tolta o messa fuori servizio qualche parte del treno, o equipaggio affidato alla sua condotta;

8.° ogni comandante di una piazza, che l' avrà resa contro i regolamenti per la difesa delle piazze, o contro le istruzioni ricevute;

9.° ogni commessario ordinatore, o altri che ne faccia le funzioni, il quale non avrà provveduto alle distribuzioni de' viveri e foraggi ordinate per tutte le parti del servizio confidato alla sua vigilanza, allora quando ne aveva i mezzi; o avrà trascurato, o ricusato d'istruire il Generale in capo dell' armata de' bisogni di tal genere dell' armata medesima; o che in qualunque modo abbia dato causa che all' esercito fosse mancata la sussistenza;

10.° ogni sentinella o vedetta che, vedendo avvicinare il nemico al suo posto, non l' avvisasse colla voce, collo sparo del fucile, o in altro modo, secondo la consegna ricevuta; o che abbandonasse il posto in faccia al nemico.

CAPITOLO II.

Della mancanza di subordinazione.

396. È reato di mancanza di subordinazione ogni offesa fatta dall' inferiore al superiore con detti, gesti e vie di fatto, ed ogni resistenza agli ordini ricevuti da' superiori in materia di servizio, o disciplina militare.

Un militare è considerato superiore di altri militari, tutte le volte che egli abbia il comando sopra di essi, quantunque il di lui grado non sia maggiore.

397. Ogni militare, che scrivendo o parlando al suo superiore, userà espressioni poco rispettose, sarà punito cogli arresti di rigore. Ma se usasse de' termini insultanti, essendo uffiziale, verrà destituito: e se ciò accadesse mentre l' insultato e l' insultante fossero insieme sulle armi, e di servizio, l' uffiziale insubordinato sarà punito colla reclusione.

Se tali reati venissero commessi da un sotto-uffiziale, nel primo caso sarà destituito; nel secondo soffrirà dieci giri di bacchette per dugento uomini, oltre la destituzione; e nel terzo sarà condannato alla reclusione, ed a dieci giri di bacchette per dugento uomini.

E se il reo fosse un semplice soldato, ne' due primi casi soffrirà quindici giri di bacchette per dugento uomini, e nel terzo caso la pena del primo grado di ferri, e quindici giri di bacchette per dugento uomini.

398. Ogni militare, che fuori servizio minacciasse un superiore, sarà punito co' ferri in secondo grado: ma la minaccia in atto di servizio sarà punita col terzo grado de' ferri.

399. Le vie di fatto e le ferite di un inferiore verso la persona del superiore saranno punite colla pena di morte.

400. Per nessuno de' sopraddetti reati potrà servire di scusa l'essere stato il colpevole precedentemente insultato dal superiore.

401. Il superiore però, che con violenze gravi, o altri modi illeciti avrà provocato l'inferiore a mancargli di subordinazione, sarà punito come complice dell' insubordinato.

402. La punizione del superiore, che avrà provocato l'inferiore, a'termini dell' articolo precedente, sarà regolata come segue:

Ne' casi contemplati nell' articolo 397 avrà nel primo un semplice avvertimento all' ordine del giorno, e nel secondo soffrirà l'arresto di rigore.

Ne' casi contemplati nell' articolo 398, il superiore sarà nel primo caso punito con la detenzione in castello, se sia uffiziale, e co' servizj ignobili, se fosse un sotto-uffiziale; e nel secondo sarà punito colla reclusione.

Finalmente nel caso contemplato nell' articolo 399 il superiore colpevole di aver provocato l' inferiore sarà punito co' ferri in primo grado.

403. Ogni resistenza individuale agli ordini de' superiori, riguardanti il servizio o la disciplina, verrà considerata mancanza di subordinazione semplice. La disubbidienza combinata di più individui, sarà considerata rivolta.

404. Il numero di sette individui uniti per disubbidire i superiori intorno ad oggetti di servizio, costituisce la rivolta. Trattandosi di truppa in attualità di servizio, basta il numero di tre individui a costituir la rivolta.

405. La rivolta porterà la pena di morte contro quelli che l'avranno eccitata, e contro gli uffiziali, e sotto-uffiziali che vi si fossero uniti, ancorchè non ne sieno stati gli autori. Tutti gli altri colpevoli saranno puniti colla pena de' ferri in primo grado. Gli uffiziali, i quali, trovandosi presenti alla rivolta, non vi si fossero opposti con tutti i mezzi che erano in lor potere, saranno destituiti.

406. Quando gli autori della rivolta non fossero conosciuti, gli uffiziali, e sotto-uffiziali in essa compresi saranno puniti come capi. Se nella rivolta non vi fossero uffiziali, tutti i colpevoli saranno puniti col secondo grado de' ferri, salvo che non dichiarino i veri autori del reato: nel qual caso saranno tutti puniti, come è prescritto nell' articolo precedente.

407. In caso di attruppamento per parte de' militari,

o di altri individui addetti all' esercito ed al seguito, i superiori comanderanno in nome del Re, che ciascuno si ritiri. Se la riunione non si scioglie al comando dato in nome del Re, i superiori sono autorizzati ad impiegare tutti i mezzi di forza, che crederanno necessarj per dissiparla. Gli autori del detto attruppamento, nel numero de' quali saranno sempre compresi gli uffiziali e sotto-uffiziali, che ne faranno parte, saranno puniti di morte, e gli altri a norma dell' articolo 405.

Se al comando in nome del Re si scioglie l' attruppamento, non sarà pronunziata alcuna pena; ma i soli autori dell' ammutinamento saranno castigati dal rispettivo superiore.

408. Se una truppa avrà abbandonato in massa, e senza ordine superiore il posto, nel quale era di servizio, gli uffiziali e sotto-uffiziali della medesima saranno puniti colla morte: in mancanza di essi, i sei soldati più anziani di servizio saranno puniti col terzo grado di ferri, a meno che non dichiarino i veri autori del reato; nel qual caso questi solamente saranno puniti di morte.

409. Ogni truppa che, essendo comandata per marciare ed attaccare il nemico, o per qualunque altro servizio ordinato dal capo, avrà ricusato di ubbidire, sarà punita in conformità delle disposizioni dell' articolo precedente.

410. Ogni forza armata, che si sarà opposta con qualunque mezzo all' arresto, procedura e giudizio, o

esecuzione del medesimo contro i colpevoli di reato qualunque, sarà riputata in rivolta, e punita secondo gli articoli 405 e 406.

411. Ogni militare, che si difenderà colle armi alla mano contro un uffiziale, partita, o distaccamento delle reali truppe, che vada per arrestarlo, se avrà ferito qualcuno della forza armata, o avrà fatto fuoco sulla stessa, sarà punito colla morte. Se la resistenza non avrà prodotto ferite, nè saranno stati tirati colpi con arme da fuoco, sarà il colpevole punito colla pena de' ferri in secondo grado.

412. Ogni riunione per disubbidire i superiori in materia di servizio, o disciplina militare, quando la disubbidienza non avesse avuto effetto, sarà punita col primo grado de' ferri ne' soli capi ed autori, che l'avranno formata. Gli uffiziali e sotto-uffiziali, che faranno parte di simili unioni, saranno sempre puniti, come capi ed autori delle stesse.

Se la riunione fosse di semplici soldati, non conoscendosi i capi ed autori della medesima, saranno tutti puniti colla reclusione, a meno che non rivelassero gli autori: nel qual caso soltanto questi saranno puniti col primo grado di ferri.

413. La resistenza individuale agli ordini superiori, riguardanti il servizio o la disciplina militare, sarà punita come segue.

Quando il superiore trovasi in servizio insieme coll' inferiore disubbidiente, se questi è uffiziale, soffrirà la destituzione, se sotto-uffiziale o soldato, sarà

punito col primo grado di ferri e dieci giri di bacchette per dugento uomini. Ma fuori servizio la disubbidienza individuale verrà punita con castigo militare da determinarsi dal comandante del corpo, o da ogni altro superiore di maggior grado, da cui dipendono il disubbidito ed il disubbidiente.

414. Ogni militare, o altro individuo addetto all'esercito, che, essendo comandato per marciare contro il nemico, o attaccarlo, o per ogni altro servizio ordinato dal capo in presenza del nemico, ed in un'azione, avrà ricusato di obbedire, sarà punito di morte.

415. Quel militare che in tempo di guerra, in marcia, in campagna, ed in una piazza assediata, qualunque sia lo stato della truppa, si lagnerà de'disagj che questa soffre, ed incolperà il comandante di ostinazione a non voler ritirarsi, rendersi, o cedere al nemico, sarà punito di morte.

416. Niun militare potrà produrre delle lagnanze contro altro militare che abbia autorità o comando su di lui, senza che ne ottenga il permesso dal medesimo. Niun superiore potrà impedire il suo inferiore o subordinato di ricorrere al superiore comune: anzi dovrà vistare il ricorso contenente le lagnanze da esporsi contro di lui, o pur consegnare all'inferiore un foglio da lui sottoscritto, che spieghi il motivo del suo rifiuto. Tale foglio terrà luogo di visto, e dovrà presentarsi unitamente al ricorso all'autorità competente.

La trasgressione a quanto si prescrive in questo articolo, verrà punita con castigo militare dal superiore

comune. Nel caso che il superiore si negasse a vistare il ricorso, o a dare il foglio indicante il motivo del rifiuto, sarà lecito al subordinato di ricorrere al superiore maggiore, enunciando questa negativa.

CAPITOLO III.

Mancanze di servizio.

417. Qualunque uffiziale o individuo considerato come tale, che per pigrizia, trascuratezza, insufficienza, o leggerezza non adempisse al proprio dovere, o vi adempisse con indolenza, o male, sarà dal suo superiore la prima, la seconda, e la terza volta punito con castigo militare: ed in caso di ulteriore recidiva se ne darà parte per mezzo de'superiori militari al Comandante in capo dell' esercito, il quale provocherà dal Re gli ordini, perchè il detto uffiziale o venga licenziato dal real servizio, o venga messo alla riforma, a misura delle circostanze.

418. Sarà punito in conformità del prescritto nell' articolo precedente l'uffiziale, che trascurasse di mantenere ne' suoi subordinati la più esatta disciplina.

419. Quell' uffiziale, che in tempo di pace rivelerà le commessioni o gli ordini che gli saranno stati affidati, coll' obbligo della segretezza, sarà sospeso dal suo impiego: e se tale rivelazione avesse posto in cimento la sicurezza della guarnigione, o il posto ove egli fosse di servizio, sarà destituito. Questa rivela-

zione, accadendo in tempo di guerra, sarà punita colla pena de' ferri in secondo grado, salvo il caso prescritto nel n.° 5.° dell' articolo 395.

420. Ogni militare comandante di una guardia, o di un distaccamento in istato di pace, il quale nello smontare dalla guardia, o nel ritornare dal distaccamento, faccia un rapporto equivoco di quanto sarà accaduto nel tempo del suo comando, se sia uffiziale, sarà punito coll' arresto di rigore, se sotto-uffiziale, verrà destituito.

Se si fosse fatto un rapporto falso, l' uffiziale sarà destituito, ed il sotto-uffiziale, oltre la destituzione, avrà la pena de' servizj ignobili.

421. Ogni soldato, che in tempo di pace abbandonasse il posto, in cui sia stato messo in sentinella, vedetta o fazione, senza esserne rilevato dal caporale, o da quello che ne fa le funzioni, soffrirà dieci giri di bacchette per cento uomini. Se l' abbandono del posto sia seguito dalla diserzione, si applicheranno le sanzioni penali corrispondenti al reato.

422. Ogni soldato in sentinella, fazione o vedetta, che si trovasse addormentato, sarà punito con cinque giri di bacchette per cento uomini, in tempo di pace; ed in tempo di guerra, sarà condannato al primo grado di ferri.

Il tempo di pace e di guerra viene distinto negli articoli 481 e 482.

423. Ogni soldato che si trovasse ubbriaco in sentinella, soffrirà tre giri di bacchette per cento uomi-

ni, e provandosi che si fosse ubbriacato prima di montare in sentinella, il sotto-uffiziale che ve lo avrà posto, sarà destituito. Se ciò accadesse in campagna, o in luogo a portata del nemico, l'uomo ubbriaco in sentinella soffrirà cinque giri di bacchette per cento uomini, ed il sotto-uffiziale, che lo avrà posto in sentinella, soffrirà quattro giri di bacchette p r cento uomini, oltre la destituzione.

424. Ogni sentinella, che vedendo persona scalare o saltare la muraglia, fosso, o palizzata della piazza, del forte, o recinto serrato, non ne desse subito avviso collo sparo del fucile, o in altra guisa, se ciò accade in tempo di pace, soffrirà quindici giri di bacchette per dugento uomini; se in tempo di guerra, sarà punito come nel caso indicato nel numero 10 dell'articolo 395.

425. In tempo di pace, quando sarà battuta la *generale*, ogni militare che non si sarà portato al suo posto, sarà per la prima volta punito coll'arresto di rigore, e per la seconda volta con tre mesi di servizj ignobili, e destituito dal suo grado ed impiego.

Il semplice soldato in questo caso sarà punito con sei mesi di servizj ignobili.

In tempo di guerra ogni militare, o individuo attaccato all'esercito ed al suo seguito, che mancasse di recarsi al suo posto, dopo battuta la *generale*, sarà punito co' ferri di primo grado.

426. Ogni uffiziale che in tempo di pace, avendo

avuto ordine di marciare colla truppa alla quale appartiene, non si sarà reso al suo posto, sarà destituito: se è un sotto-uffiziale, verrà punito co' servizj ignobili: se semplice soldato, sarà punito con quindici giri di bacchette per dugento uomini: finalmente se fosse impiegato al servizio dell'esercito senza grado militare, sarà destituito dal suo impiego, e punito coll' arresto di rigore.

In tempo di guerra simile reato verrà punito, secondo l' articolo precedente.

427. Ogni militare convinto di viltà in un affare col nemico, o di essere vilmente fuggito, o di aver gettato le sue armi, sarà punito di morte.

428. Ogni comandante di posto, convinto di aver cambiato la consegna ricevuta, senza averne reso conto al suo superiore immediato, in tempo di pace sarà destituito dal suo impiego, ed in tempo di guerra sarà punito di morte.

429. Ogni militare, o altro individuo attaccato all' esercito, convinto di aver forzato o violato la consegna generale della truppa, in tempo di pace sarà punito col primo grado di ferri, ed in tempo di guerra sarà punito di morte.

430. Ogni militare convinto in tempo di pace di non aver puntualmente osservata la consegna datagli, sarà punito coll' arresto di rigore. Ma in tempo di guerra sarà punito come nel caso indicato nel numero 3 dell' articolo 395.

431. Ogni militare che essendo in servizio in tem-

po di pace, si allontanasse dal suo posto senza permesso del suo comandante, sarà punito con castigo militare da stabilirsi dal comandante della truppa, o del quartiere. Se ciò accadesse in tempo di guerra, sarà punito in conformità del caso contemplato nel numero 10 dell' articolo 395.

432. Ogni militare, che dopo battuta la ritirata in una piazza d' arme, in un campo, o in quartiere, avrà tirato de' colpi a fuoco, o fatto altro rumore, o fracasso capace di suscitare un allarme, sarà punito coll' arresto di rigore: e qualora sia sotto-uffiziale, o soldato, soffrirà in oltre cinque giri di bacchette per cento uomini.

433. Qualunque violazione degli ordini superiori riguardanti la disciplina, ed il servizio militare, che non sia preveduta nel presente Statuto, sarà punita con castighi militari, a misura delle circostanze.

CAPITOLO IV.

Della infedeltà in fatto di amministrazione, e manutenzione militare, e de' furti militari.

434. I militari, ed altri individui addetti all'esercito ed al suo seguito, convinti di aver dissipato, o di essersi appropriati danari, effetti ed altri generi loro affidati, per oggetti di real servizio, dalla tesoreria generale, da un'amministrazione, o da un capo militare, saranno puniti colla pena de' ferri in secondo grado.

435. Il militare che rubasse vestiario, correame, armamento, o averi di altri militari, sarà punito colla reclusione.

436. Il militare che recasse danno a' suoi superiori, compagni, o inferiori, appropriandosi danari, o effetti di privata ragione affidatigli da' medesimi, sarà punito co' servizj ignobili.

437. Il militare convinto di aver venduto una, o più armi bianche somministrate a lui, o a' suoi compagni, di real conto, sarà punito colla pena de' ferri in primo grado.

438. Il furto di utensili, armi e munizioni di artiglieria nelle armate, negli arsenali, ne' magazzini, nelle conserve delle piazze e de' forti, ed in tempo del trasporto di tali generi, sarà punito colla pena de' ferri perpetui.

Il furto di altri attrezzi militari sarà punito colla reclusione.

439. Il soldato, o sotto-uffiziale, che senza permesso del suo superiore vendesse tutto, o parte degli effetti somministratigli di real conto, sarà punito col castigo delle bacchette, ed obbligato a rimpiazzare co' suoi averi i generi mancanti.

Quei militari, che senza permesso de' loro superiori comprassero tali generi da altri militari, saranno puniti co' servizj ignobili, e perderanno il prezzo, restituendo la cosa comprata.

440. Quel militare, o altro individuo impiegato all' esercito, o al suo seguito, che avrà formato, e

presentato uno stato di situazione al di sopra del numero degl' individui effettivamente presenti, sarà punito colla reclusione, e condannato a restituire ciò che avrà preso di più di quello, ch' era dovuto in ragione degl' individui presenti.

441. Qualunque individuo appartenente all' esercito, ed incaricato, per ragion del suo impiego, di verificare gli stati di situazione per la somministrazione degli averi, convinto di connivenza con colui, che avesse fatto o presentato uno stato di paga o di distribuzione, portato al disopra del numero effettivo presente, sarà punito colla reclusione, ed obbligato a risarcire quello, che per suo mezzo sarà stato somministrato al di là di quanto era dovuto alla truppa, o agl' individui compresi in detto stato.

442. Il militare, che in qualunque modo concorresse, o facesse delle agevolazioni, perchè in una rivista producente paga o altro avere vi fosse incluso alcun individuo non appartenente al corpo, o distaccamento che passa in rivista, sarà punito co' servizj ignobili.

443. Il militare, o altro individuo impiegato all'esercito, che facesse passare in rivista producente paga o percezione di foraggio di real conto, o che facesse passare foraggio a' cavalli ed altri animali non appartenenti a' corpi, a' quali per dritto sia dovuto, sarà punito in conformità dell' articolo precedente.

444. Quel soldato che sotto qualunque pretesto si lasciasse indurre a passare rivista in un corpo, al quale

non appartenesse effettivamente, sarà condannato alla pena di quindici giri di bacchette per dugento uomini.

445. Qualunque furto commesso da' militari, o da altri individui attaccati all' esercito ne' quartieri, campi, fortezze, arsenali, accantonamenti, bastimenti da guerra, o altri luoghi militari, verrà considerato, come furto che un domestico commette in qualunque luogo a danno del suo padrone, e come tale sarà punito.

446. Ogni guarda-magazzino, distributore, o manutentore di viveri e foraggi, per le distribuzioni da farsi alle armate, e nelle piazze in istato di assedio; ogni vetturale, mulattiere, carrettiere, o conduttore di carriaggi impiegati al trasporto dell' artiglieria, de' bagagli, viveri e foraggi delle armate, o piazze forti, che sarà convinto di aver venduto o distratto a suo profitto una porzione degli oggetti affidati alla sua custodia, manutenzione e condotta, sarà punito colla pena della reclusione, e condannato alla restituzione de' detti oggetti.

447. Ogni munizioniere, guarda-magazzino, distributore, manutentore, fornajo, o macellajo, che sarà convinto di aver distratto a suo profitto generi o utensili destinati ad attivare il suo servizio, sarà punito colla pena della reclusione, e condannato alla restituzione degli oggetti da lui distratti.

448. Ogni munizioniere, guarda-magazzino, distributore, manutentore, o fornajo dell' esercito, che sarà convinto di aver alterato i generi suoi, o quelli affidati alla sua custodia, colla introduzione di materie

estranee di una qualità inferiore a quelli forniti dall' amministrazione, sarà punito colla pena della reclusione.

449. Ogni munizioniere, fornajo, o altro manutentore di viveri e foraggi, che sarà convinto di avere colla sua negligenza lasciato guastare o corrompere generi, foraggi, grani, o farine affidate alla sua cura o manutenzione, sarà punito co' servizj ignobili, e condannato a rimpiazzare i generi guastati per sua negligenza.

450. Ogni munizioniere, distributore, o fornajo di un' armata, o di una piazza in istato di assedio, convinto d' infedeltà nel peso, o nella misura delle razioni de' viveri e foraggi, sarà punito colla pena de' servizj ignobili, e condannato a pagare il prezzo delle razioni mancanti da lui fornite nella distribuzione.

451. Ogni munizioniere incaricato della distribuzione e somministrazione della carne all' esercito, convinto di aver distribuito o somministrato delle carni, il di cui spaccio è proibito da' regolamenti di polizia, sarà punito colla pena della reclusione.

Se egli ha macellato o distribuito carne di animali infetti di malattia contagiosa, sarà punito co' ferri in secondo grado.

Nell' uno e nell' altro caso egli sarà condannato a rimpiazzare le carni proibite.

CAPITOLO V.

Del saccheggio, della devastazione, dell' incendio, e delle scorrerie.

452. Ogni militare, o altro individuo addetto all' esercito o al suo seguito, convinto di saccheggio a mano armata, o in truppa, sia nelle abitazioni, sia sulla persona, e nella proprietà degli abitanti di qualunque paese, sarà punito di morte.

453. Ogni soldato o sotto-uffiziale che rubasse, o saccheggiasse i vivandieri o venditori, che si portano nelle città, negli accantonamenti, o ne' campi delle armate, sarà punito colla morte.

Se poi il soldato, o sotto-uffiziale, per forza e senza pagamento, si prendesse pane, vino, carne, ed altre derrate che non eccedono il valore di un ducato, così ne' mercati e nelle botteghe delle città, come negli accampamenti e nelle marce, sarà punito con quindici giri di bacchette per dugento uomini.

Tale reato commesso da ogni altro militare o individuo attaccato all' esercito, nel primo caso verrà punito colla morte, e nel secondo co' servizj ignobili.

454. Sarà reo di morte il militare, o altro individuo addetto all' esercito o al seguito, il quale sarà convinto di aver portato la devastazione ed il guasto a mano armata, o in truppa, alle proprietà degli abitanti di qualsivoglia paese, senza l' ordine in iscritto del suo Generale o superiore.

455. Ogni militare, o altro individuo addetto all' esercito o al suo seguito, il quale sarà convinto di aver messo appostatamente il fuoco a case rurali o di abitazione, a magazzini, e ad ogni altra proprietà particolare, biade, ricolte fatte o da farsi, in qualsivoglia paese, senza l'ordine in iscritto del Generale, o altro comandante in capo, sarà punito di morte.

456. Ogni militare, o altro individuo addetto all' esercito o al suo seguito, convinto di aver ucciso o tentato di uccidere l'abitante disarmato in qualsivoglia paese o luogo, sarà punito di morte.

457. Ogni militare convinto di avere, durante o dopo l'azione, e sul campo di battaglia spogliato un uomo messo fuori di combattimento, ma tuttora vivente, sarà punito col primo grado di ferri, e dieci giri di bacchette per dugento uomini.

La pena sarà de' ferri perpetui per un vivandiere, o altro individuo non militare convinto dello stesso reato, non esclusi i dieci giri di bacchette.

458. Ogni individuo che, nello spogliare un uomo messo fuori di combattimento, ma vivo tuttora, fosse convinto di averlo mutilato, o ucciso, per assicurarsi delle sue spoglie, sarà punito di morte.

459. Ogni vivandiere, o altro individuo addetto all' esercito o al suo seguito, che avrà comprato o nascosto, o che sarà in qualunque maniera detentore, o depositario delle spoglie tolte ad un uomo ne' casi preveduti negli articoli 457 e 458, sarà scacciato dall' esercito, campo, o accantonamento: tutti i suoi ef-

fetti, mercanzie o danari saranno sequestrati. Gli effetti e le mercanzie saranno vendute all' incanto, ed il prodotto della vendita sarà applicato a profitto degli ospedali permanenti ed ambulanti dell' esercito.

460. Saranno parimente sequestrati e venduti all' incanto tutti gli effetti e le mercanzie di un vivandiere o altro individuo condannato per reato di saccheggio, devastazione, incendio e spoglio, preveduti e specificati nel presente capitolo; ed il prodotto che ne risulterà, sarà applicato parimente a profitto degli ospedali e delle ambulanze dell' esercito.

461. A riguardo degli effetti riconosciuti di pertinenza degli uomini spogliati sul campo di battaglia, i medesimi saranno venduti, ed il prezzo che se ne ricaverà, sarà depositato nelle casse de' Consigli di amministrazione de' corpi degli uccisi, per disporne a norma de' militari regolamenti.

462. Ogni sotto-uffiziale o soldato che, essendosi introdotto nella casa, cortile, giardino, parco, o recinto serrato da muri, e generalmente dentro ogni proprietà chiusa, sarà convinto di aver preso, o del bestiame, o de' polli, o della carne, frutta, legumi, e qualunque altro commestibile o foraggio, sarà punito come scorridore colla pena delle bacchette.

Soffrirà la stessa pena, se sarà convinto di aver preso bestiame custodito con corda, o in truppa.

Se per commettere tali furti avesse scalato muraglie, o forzato delle porte, sarà punito col massimo della pena delle bacchette.

463. Ogni altro militare o impiegato al seguito dell' esercito, che gode stipendio dal Governo, convinto di uno de' reati contenuti nell'articolo precedente, sarà destituito ed obbligato a risarcire al proprietario il prezzo della cosa rubata.

464. Ogni vivandiere, o altro individuo addetto all' esercito o al suo seguito, che non sia pagato co' fondi del Governo, convinto de' reati contenuti nell'articolo 462, sarà punito co' servizj ignobili, e condannato a restituire al proprietario il doppio del prezzo della cosa involata, da soddisfarsi per via del sequestro, o della vendita delle sue mercanzie e de' suoi effetti fino alla concorrenza della somma dovuta per la restituzione.

465. Ogni reato di scorreria commesso in truppa, o a mano armata, sarà punito col primo grado di ferri.

466. Ogni uffiziale convinto di non essersi opposto alla scorreria fatta in sua presenza, o che, essendosi inutilmente opposto, non lo abbia immediatamente denunziato all' uffiziale superiore indicandone gli autori, sarà destituito e punito co' servizj ignobili.

467. Ogni militare, che abbia comando attuale su di altri, il quale dimentico di quello che dee alla sua qualità, al mantenimento della disciplina, ed all' onor militare, sarà convinto di un reato di questa specie, sarà punito colla reclusione.

Se egli ha commesso il reato con alcuno de' suoi subalterni, sarà punito co' ferri in secondo grado.

Se vi ha condotto la truppa sotto i suoi ordini, sarà punito co' ferri perpetui.

468. Sarà destituito e punito co' servizj ignobili ogni militare che avrà comprato, o ricevuto da' suoi subordinati qualche oggetto proveniente dalla scorreria.

CAPITOLO VI.

Della diserzione.

469. E' disertore ogni soldato, o sotto-uffiziale, che senza permesso de' superiori abbandoni le sue bandiere ed il suo corpo, e non avendovi fatto ritorno ne' due giorni successivi a quello, in cui avrà mancato, seguiti a mancare all' appello del mattino del terzo giorno.

470. E' disertore ogni soldato, o sotto uffiziale, che essendo di servizio, siasi allontanato da un posto, in cui era di guardia, o da un corpo, o porzione di truppa in marcia, o distaccata, e che manchi all' appello del mattino del seguente giorno.

471. E' disertore quel soldato, o sotto-uffiziale, che venga sorpreso o arrestato fuori de' limiti della guarnigione, o di quelli stabiliti da' bandi dell' esercito, quante volte gli abbia oltrepassati senza permesso de' superiori.

I limiti delle guarnigioni saranno stabiliti dal Supremo Comando dell' esercito a misura de' luoghi che occupa la truppa, ed a misura dello stato di disciplina ed altre circostanze della medesima truppa.

472. E' disertore quel militare, che in tempo di pace uscirà da una piazza d'arme, da un forte, da una caserma, o da un campo trincerato, scalando le mura, o uscendone in qualunque altra maniera, senza passare per le porte e per le vie ordinarie.

473. E' disertore ogni soldato o sotto-uffiziale, che senza un impedimento insormontabile non si presenti al suo corpo, o destino ne' dieci giorni, che succedono al termine di un congedo.

474. Ogni militare, o altro individuo attaccato all' esercito o al suo seguito, il quale passerà al nemico senza l' autorizzazione in iscritto de' suoi capi, sarà riputato disertore al nemico.

475. Sarà riputato disertore al nemico ogni militare, o altro individuo attaccato all' esercito o al suo seguito, il quale senza ordine o permesso in iscritto del suo superiore avrà oltrepassato i limiti stabiliti dal comandante della truppa di cui fa parte su' lati da' quali si potrebbe comunicare col nemico.

476. Sarà ugualmente riputato disertore al nemico ogni militare, o altro individuo attaccato all' esercito o al suo seguito, che uscirà da una piazza assediata o investita dal nemico, o da un campo trincerato, o da qualunque altro luogo chiuso o fortificato per ragion di guerra, senza aver ottenuto il permesso in iscritto dal comandante rispettivo.

477. Quel militare, che allontanatosi dalle bandiere commetta furto con violenza, o con minacce di far uso delle armi di cui è asportatore, o si renda col-

pevole di furto sulle pubbliche strade, sarà considerato disertore, ancorchè fosse ritornato al corpo al quale appartiene, prima di spirare i termini prescritti per la consumata diserzione.

478. Eccetto i casi espressi nell'articolo precedente, i disertori ricuperati prima di spirare i termini prescritti negli articoli 469, 470 e 473, verranno puniti con castighi militari da determinarsi dal comandante del corpo cui appartengono. Ma ritornando volontariamente a' loro posti, prima di spirare i termini suddetti, non verranno sottoposti a punizioni corporali.

479. La diserzione cresce di gravezza, e diviene qualificata,

1.° se il disertore abbia portato via il suo cavallo, o quello di qualunque militare;

2.° se avrà portato via la sua arma, o le sue armi da fuoco, o alcun' arma di questa specie, appartenente ad un altro militare;

3.° se il disertore abbia portato via un' arma bianca che appartenga a lui, o ad altro militare;

4.° se il disertore abbia portato via il suo sacco con generi di vestiario, o altri oggetti appartenenti a' suoi compagni;

5.° se il militare resista alla forza pubblica, o commetta qualunque altra violenza per eseguire la diserzione;

6.° se la diserzione si esegua con complotto.

Il complotto è il concerto di tre individui almeno, che avessero combinato il modo ed il giorno per disertare.

480. Qualunque diserzione in tempo di guerra sarà punita colla morte.

481. Si considera diserzione in tempo di guerra l'abbandono del proprio corpo, o destino militare, quando sia fuori del regno per ragione di guerra, o in qualunque luogo dell'interno, nel caso di doversi guardare dal nemico, o sulle coste del regno in tempo di una guerra di mare.

482. Si ha per diserzione in tempo di pace l'abbandono ed allontanamento dal proprio corpo, o destino militare nell'interno del regno, o su di una frontiera lontana dal teatro della guerra.

483. La diserzione in tempo di pace viene punita, secondo le qualità o le circostanze che l'accompagnano.

484. La diserzione definita negli articoli 469 e 471, senza veruna delle qualità aggravanti contemplate nell'articolo 479, è punita con cinque giri di bacchette per cento uomini.

485. La diserzione definita nell'articolo 470, senza altra qualificazione, è punita con dieci giri di bacchette per cento uomini: ma se il disertore stesse in sentinella o vedetta, quando diserta, soffrirà quindici giri di bacchette per dugento uomini.

486. La diserzione definita nell'articolo 472 sarà punita con dodici giri di bacchette per dugento uomini, pe' soldati e sotto-uffiziali: ogni altro militare sarà destituito.

487. La diserzione contemplata nell'articolo 473 è punita con cinque giri di bacchette per cento uomini.

488. La diserzione contemplata negli articoli 474, 475, 476 e 477, sarà punita colla morte.

489. La diserzione colla qualità di aver portato via il proprio o l'altrui cavallo, sarà punita co' ferri in secondo grado.

490. Ogni disertore, che avrà portato via una, o più armi da fuoco, appartenenti a lui, o ad altro militare, sarà punito colla morte.

491. La diserzione colla sola qualità di aver portato via arma bianca propria, o di altri militari, sarà punita colla reclusione.

492. Il disertore, che abbia portato via il suo sacco con generi di vestiario, o altri oggetti appartenenti a' suoi compagni, sarà punito con dodici giri di bacchette per dugento uomini.

493. La diserzione commessa con resistenza alla forza pubblica, o con assalto o disarmamento di sentinella, posto di guardia, o con qualunque altra violenza, sarà punita colla morte.

494. La diserzione con complotto verrà punita col secondo grado di ferri nel capo-complotto: tutti gli altri complici verranno puniti con dieci giri di bacchette per dugento uomini.

495. Il complotto di diserzione, ancorchè non avesse avuto effetto, si punisce in tempo di pace colla reclusione del capo, e colla pena delle bacchette per gli altri complici. In tempo di guerra il capo del complotto non eseguito sarà condannato al primo grado di ferri, e gli altri complici al massimo della pena delle bacchette.

496. Il capo del complotto è colui, che il primo propone ed eccita, o persuade gli altri a disertare. Quando non si potrà scoprire il capo del complotto, il maggiore di grado de' militari complici, o a gradi uguali, il più anziano di servizio sarà riputato capo del complotto, e punito come tale.

Il più elevato in grado del complotto di diserzione, ancorchè non ne sia stato il capo, verrà sempre punito come tale, unitamente all' effettivo capo del complotto.

497. Qualunque militare che, avendo notizia di un complotto, ancorchè non vi avesse parte, non lo rivelasse, sarà punito co' servizj ignobili.

498. Il complice di un complotto, che lo rivelasse sarà esente da qualunque punizione, ed otterrà il suo congedo, se lo desidera. Da tale beneficio è escluso il capo del complotto.

499. Quando le circostanze complicate della diserzione avranno rapporto a varj articoli del presente Statuto, il disertore sarà giudicato per le circostanze più gravi, e condannato alle pene più rigorose.

500. Tutte le volte che la legge punisce la diserzione co' ferri, o colla reclusione, i Consigli di guerra nel condannare i disertori vi aggiungeranno la pena delle bacchette, a seconda delle circostanze.

501. La diserzione punita con bacchette, in caso di recidiva sarà punita col massimo delle bacchette, e col massimo de' servizj ignobili. La terza diserzione, meritevole delle bacchette se fosse prima, sarà punita col primo grado di ferri.

502. In tutti i casi che la seconda o terza diserzione per la sua qualità meritasse la pena della reclusione, o di un grado di ferri, il disertore recidivo sarà punito col massimo della pena stabilita.

503. I militari che disertassero, essendo capi di un posto, o di porzione di truppa in attual servizio, saranno puniti colla reclusione.

504. Le pene della diserzione sono condonate pel ritorno volontario del disertore, che riparerà al suo fallo con più o meno anni di servizio.

Lo stesso individuo non può godere più di una volta di questo benefizio.

505. Il ritorno volontario non si presume: ed ogni disertore che non giustifichi di essersi presentato spontaneamente ne' modi e termini prescritti dalla legge, sarà punito colla pena stabilita per la diserzione.

506. Il beneficio del ritorno volontario è accordato soltanto a' disertori in tempo di pace, che lo godranno pel termine di un mese da contarsi dal giorno dell'abbandono delle bandiere, o dall' undecimo giorno dopo il termine di un congedo; salvo che non si tratti di disertore che abbia portato via le sue o altrui arme da fuoco, a cui si concedono soltanto dieci giorni per godere del ritorno volontario.

507. Quando un disertore voglia profittare del beneficio del ritorno volontario, dee infra il termine prescritto nell' articolo precedente presentarsi all' autorità militare, amministrativa, o giudiziaria del luogo ove si trovi, dichiarando il corpo cui appartiene, il

giorno ed il luogo della diserzione, e la sua volontà di ritornare alle bandiere.

508. L'autorità, cui si sarà presentato il disertore, farà un certificato della dichiarazione del disertore in doppia copia: e consegnandone una al disertore stesso, spedirà l'altra al comandante della provincia, o valle, che la farà pervenire al corpo dell'uomo presentato.

509. Il militare che gode del ritorno volontario, conserva la sua anzianità; ma rimane semplice soldato almeno per un anno, scorso il quale, potrà avere degli ascensi, purchè la sua buona condotta ne lo renda meritevole.

510. I disertori in qualunque modo ricuperati, i quali dovessero continuare a servire, dovranno scontare su'loro averi tutto ciò, che possa mancare al completo di tutti i generi del loro corrispondente vestiario, correame, o armamento.

511. Il disertore, che ritorni volontariamente infra dieci giorni, quando sia disertato senza alcuna qualità aggravante, servirà un anno di più del suo impegno. Se ritorni infra un mese, ma dopo dieci giorni, servirà due anni di più.

512. Il disertore con una o più delle qualificazioni espresse nell'articolo 479, che si presenta infra il termine di dieci giorni, sarà obbligato a servire da tre a sei anni di più del suo impegno.

Salva la disposizione dell'articolo 506, ogni disertore con una delle qualificazioni suddette, che si pre-

senti dopo dieci giorni, ed infra un mese, sarà condannato a servire da quattro ad otto anni, oltre il suo impegno.

513. Il disertore, che è passato al nemico, non gode la grazia del ritorno volontario, e sarà punito col rigor delle leggi, pervenendo nelle forze della giustizia in qualunque modo.

514. I disertori, che si presentassero dopo i termini stabiliti, saranno giudicati secondo la legge: ma i Consigli di guerra sono autorizzati a raccomandarli alla sovrana commiserazione.

515. Qualunque tentativo di diserzione sarà punito dal comandante con pena disciplinare.

FINE.

Certificato Conforme

Il Capitan Generale Comandante in Capo
Firmato, NUGENT.

Napoli 16 *Aprile* 1819.

IL CAPITAN GENERALE PRESIDENTE DELL' ALTA CORTE MILITARE.

In esecuzione dell' art.° 351 dello Statuto penale militare per lo Regno delle due Sicilie, dovendo pubblicare le formole di procedura per li giudizj de' reati militari, ordina quanto segue.

Art. I.

Le formole pratiche, annesse al presente regolamento, saranno prese per norma nelle istruzioni preparatorie, e ne' giudizj per li reati militari.

Art. II.

I Signori Presidenti, e Commessarj del Re de' rispettivi Consigli di Guerra, sono espressamente incaricati di farle adottare, senza però che la loro violazione, quando non s' infranga la legge, importi nullità d' ordine.

Firmato, Nugent.

Digitized by Google

FORMOLA I.

Rapporto degli uffiziali contemplati nell'articolo 108 dello Statuto penale militare, i quali avessero date o tutte, o parte delle provvidenze istantanee (1).

Al signor Colonnello..... *o qualunque altro Comandante del Corpo, al quale appartiene l'uffiziale, che fa il presente rapporto.*

Piazza di.....li.....

SIGNORE

In atto.....*e si designerà la funzione che si stava esercitando, mentre chi fa il rapporto si è avveduto del reato*.....verso le ore..... sono stato chiamato da....., *oppure*.....alle esclamazioni che venivano da.....sono accorso..... *o pure* è venuto E. F. a riferirmi.....o..... a querelarsi.....o.....a denunciarmi che..... *si narrerà il fatto con quelle circostanze, che*

(1) Tutte le parole stampate in carattere corsivo non debbono far parte delle formole, ma servono per indicare le variazioni.

esso presenta. Indi proseguirà.....Per dovere del mio grado, mi son subito portato sulla faccia del luogo.....*Se avesse avuto tempo di farsi accompagnare dalla forza, ne farà menzione*.....Ivi giunto ho trovato.....*si designerà, a parte a parte, tutto ciò che si è rinvenuto relativo al reato commesso*.....*Se la persona che ne viene imputata autrice si trovasse sulla faccia del luogo, e fosse colta nella flagranza, o quasi, le s' intimerà l' arresto, o si farà arrestare dalla forza, e si dirà*.....Avendo quindi osservato, che il militare N. N. era nella flagranza.....*o pure*..... nella quasi-flagranza del reato commesso a danno di .....gli ho imposto gli arresti.....*o pure*..... ho ordinato alla forza di arrestarlo.....

L' ho in seguito interrogato, per qual motivo veniva inseguito dalle grida del popolo.....*o*..... perchè si trovasse in quel luogo con quell'arma..... *o*.....istrumento, atto a farlo supporre reo..... *o infine*.....domandato su i segni, e sugli oggetti, che si sono trovati sulla sua persona, atti a farlo sospettar reo (*si avrà sempre di mira nel fare le seguenti domande quanto si prescrive nella Sezione* 5. *Capitolo* 2. *Titolo* 1. *del Libro* 2. *dello Statuto penale*).....Il medesimo ha risposto.....*si trascriverà fedelmente la sua risposta.*

Ho quindi prese le dichiarazioni degli offesi.... *o*.....de' danneggiati A. B. ec.....non che delle persone che si sono trovate presenti all' accaduto, le quali sono.....

Le medesime hanno asserito ciò che si contiene nelle carte che le compiego. (*Tanto le dichiarazioni degli offesi, che de' testimonj, dovranno redigersi separatamente, a norma degli art.* 137 *e* 137 *dello Statuto penale.*)

Si enuncierà in seguito qualunque disposizione, che si sia data per far cessare il disordine, o assicurare le tracce lasciate dall'atto criminoso.... Si chiuderà infine il presente rapporto come segue.

Queste sono le provvidenze da me date, e che permettevano le circostanze, non manco di rendergliene conto, rimettendole nell' atto stesso le dichiarazioni da me prese, per le ulteriori di lei disposizioni, ed in adempimento del mio dovere (1).

Siegue la firma

---

(1) Qualora qualche uffiziale, o sotto-uffiziale dell' Esercito avesse date alcune delle provvidenze enunciate ne' numeri 1. e 2. dell'art. 107, ne farà egualmente rapporto al Superiore da cui dipende, rimettendo quegli oggetti di convinzione, che si fossero rinvenuti.

FORMOLA II.

Notizia officiale, ed ordine di procedimento, che i Commessarj del Re ricevono dalle autorità rispettive, giusta l'articolo 114 dello Statuto penale.

La presente notizia officiale, sarà l'ordine di procedere dato al Commessario del Re da' Comandanti de' corpi, delle provincie, o delle divisioni, nel quale si riepilogherà brevemente il reato avvenuto, designandosi il militare che ne viene imputato autore, se fosse cognito, e rimettendo tutte le carte che si saranno compilate, sia dall' uffiziale militare, sia dall' agente di polizia civile, per procedere al giudizio corrispondente, e s' indicherà la prigione in cui è custodito l' imputato, nel caso fosse stato arrestato, sia nella flagranza, o quasi, sia per ordine del Comandante del Corpo.

FORMOLA III.

Querela data dall' offeso, o interrogazione di esso, a norma dell' articolo 118 dello Statuto penale.

La querela può darsi dall'offeso, o in iscritto o verbalmente. Nel primo caso il Commessario del

Re osserverà accuratamente che essa non sia monca, dovendosi disegnare le seguenti cose:

1.° *Si enuncierà il nome, cognome, genitori, età, patria, ed ultimo domicilio del querelante.*

2.° *Si esprimerà il fatto che dà luogo alla querela in tutte le sue circostanze, che sian note al querelante, come per esempio il tempo, l'azione, il luogo. Si noterà se siano riconosciuti i rei, o col nome proprio, o co' segni individuali di ciascuno per l'età, statura, fisonomia, colore, abiti, ec., e si farà espressa menzione, se si fida l'offeso di riconoscerli, rivedendoli.*

3.° *Si richiederà il giudizio del querelante sulla causale, che abbia dato luogo all'offesa.*

4.° *Si nomineranno de' testimonj in comprova del fatto che si enuncia, qualora siano noti al querelante.*

5.° *S' indicherà in fine, se l'offeso voglia costituirsi parte civile pel rinfranco de' danni, in caso diverso si dirà, che non intende di assistere in giudizio per la riparazione de' danni, ma rapporta semplicemente il fatto, per ciò che la giustizia richiede.*

La detta querela per iscritto sarà vistata dal Cancelliere, e dal Commessario del Re in tutte le pagine. Se il querelante agisca per Procuratore, la procura dovrà essere annessa alla querela.

Nel caso poi che il querelante faccia oral-

mente la sua dichiarazione, allora il Commessario del Re redigerà l' atto nel modo seguente.

Piazza di.....

L' anno ec.....

Innanzi a Noi Commessario del Re ec..... si è presentato spontaneamente un uomo, al quale abbiamo fatto le seguenti interrogazioni.

D. Promettete di parlare senza timore, e di dire la verità?

R.....

D. Qual è il vostro nome, prenome, genitori, età, patria, domicilio, condizione?

R.....

D. Per quale oggetto vi siete a noi presentato?

R. Per esprimervi come..... *s' indicherà circostanziatamente il fatto.*

D. Si domanderanno in seguito tutte quelle cose, che nasceranno dalla esposizione del fatto, o che serviranno per maggiormente dilucidarlo, e spiegarlo, come si è di sopra indicato per la querela in iscritto

R.....

D. Dichiarate che il fatto quale si è da voi descritto sia vero?

R.....

D. Intendete voi di costituirvi in questo giudi-

zio per parte civile, per ripetere i danni, ed interessi da chi vi ha offeso?

R.....

D. (*se risponde affermativamente*)..... Quali sono i danni sofferti?

R.....

D. Eleggete il vostro domicilio?

R.....

E data al suddetto N. N. lettura della presente, gli si è domandato.

D. Avete nulla da aggiungere, o da togliere a questa vostra dichiarazione?

R.....

L'ha quindi contrassegnata con noi, e col nostro Cancelliere..... *Se il querelante non sapesse scrivere, si proseguirà*..... sulla sua dichiarazione di non sapere scrivere, abbiam sottoscritto noi, ed il nostro Cancelliere, facendo ad esso querelante crocesegnare.

Seguono le soscrizioni

Nel caso che il Commessario del Re dovrà prendere la dichiarazione di un offeso, il quale si trovi inabilitato per infermità a venir di persona a deporre, allora egli si porterà dall'offeso suddetto di unita al Cancelliere, e la dichiarazione avrà il seguente principio.

Piazza di.....

L'anno.....a dì.....

Noi Commessario del Re.....ec.....assistiti dal nostro Cancelliere, essendoci trasferiti in..... abbiamo ivi trovato un uomo giacente a letto, a cui abbiamo domandato

D. Qual è il vostro nome.....ec.....?

R.....

Se il Commessario del Re siasi trasferito sul luogo per effetto di chiamata, dirà

D. A qual fine ci avete fatto chiamare?

R.....

Altrimenti, se l' accesso del Commessario del Re è nato da altra causa, farà le interrogazioni come in ogni altra circostanza, avendo presente quanto si è spiegato nelle precedenti formole.

FORMOLA IV.

Atto riguardante la maniera di supplire alle mancanze esistenti negli atti compilati dagli Uffiziali, o dagli Agenti di polizia giudiziaria, su ciò che ha rapporto alla verifica dello in genere, giusta il prescritto dell' art. 125 dello Statuto penale.

Piazza di.....

L' anno.....a dì.....

Noi.....Commessario del Re.....ec.

Visti gli atti a carico di F. M., imputato di... *e quì si dirà il delitto o misfatto, di cui è quistione*.....ordiniamo che per assodare la prova generica, si chiamino i periti F. B., e C. D. ec., perchè facciano alla nostra presenza le convenienti ricognizioni.

Segue la firma

Nel caso poi che tra le carte rimesse al Commessario del Re, non apparisca alcun principio di prova generica, talchè sia egli costretto a procedere alla ispezione giudiziale, allora dirà..... Visti gli atti a carico di F. M. imputato di....., per assodare la prova generica, abbiam disposto di subito procedere alla ispezione giudiziale (1).

(1) In ogni caso in cui non sia noto il prevenuto, in vece di dirsi.....Visti gli atti a carico di.....si dirà..... Visti gli atti formati per.....e s' indicherà il fatto criminoso, che ha dato luogo al procedimento.

FORMOLA V.

Verbale da redigersi dal Commessario del Re per l' Ispezione giudiziale, a tenore della Sezione 2. Cap. 2. Titolo 1. Libro 2. dello Statuto militare.

Piazza di.....

L' anno.....a dì.....

Noi Commessario del Re.....ec.....assistiti dal nostro Cancelliere, e da N. N. testimonj.

Dovendo sistemare l' in genere nel reato di.... commesso a danno di.....abbiamo invitato i Cerusici.....*o qualunque altro artefice che si crede necessario*.....perchè si trovassero con noi, affine di far le debite ricognizioni.

Conferitici.....*e quì si descrive il luogo*..... abbiamo ordinato a' periti sopraddetti di osservare... *s' indicherà l' oggetto sul quale deve eseguirsi la perizia*.....e di redigere la dichiarazione di ciò che avranno osservato.

In seguito.....*e quì si narrano le disposizioni che si danno, gli accidenti che avvengono, le operazioni sul cadavere, o sul ferito, o sul luogo del delitto, e gli oggetti ritrovati, che possono servire allo scoprimento del fatto criminoso.*

Quando i periti han fatto le loro osservazioni e dato il loro giudizio, a' termini dell' art. 130...

oppure.....quando si è distesa la loro relazione, nel caso che non sappiano scrivere, si leggerà questa da essi, o pure se ne darà loro lettura dal Cancelliere, il quale avrà trascritto le loro osservazioni, e si continuerà il verbale nel modo seguente.

Abbiamo quindi dato lettura a' periti N. N. della loro dichiarazione; ed avendoli interrogati, se avevano cosa alcuna da aggiungere, o togliere, han risposto che essa contiene tutto quello che si è da essi osservato, e che è stato fedelmente trascritto, e che vi persistono. In seguito di che hanno giurato, rilasciandoci le dette loro dichiarazioni da noi inserite negli atti.

Abbiamo in seguito prese le dichiarazioni degli offesi.....o.....de' danneggiati.....e di tutte le persone che sono state da questi indicate, e che abbiamo creduto essere a giorno de' fatti antecedenti, concomitanti, e susseguenti al delitto, e le abbiamo anche inserite negli atti a' termini dell' art. 137 dello Statuto militare.

Abbiamo quindi proceduto al suggellamento di... *s' indicheranno gli oggetti, che saranno rinvenuti atti a somministrare le tracce del reato commesso, usando le debite cautele prescritte dall' art.* 134... facendo firmare l' involto suggellato da' testimonj (1),

(1) Si cercheranno sempre dal Commessario del Re de' testimonj scribenti, i quali firmino l' involto suggellato, e se quei che assistono alla Ispezione giudiziale fossero inalfabeti, potranno pel suggellamento prendersi degli altri, che sappiano scrivere.

onde presentarne l' identità al Consiglio di Guerra.

In tal guisa, in continuazione del medesimo verbale, si descriverà atto per atto tutto ciò che si sarà operato, e si soscriverà ogni pagina dal Commessario del Re, dal Cancelliere, e da due testimonj, e si chiuderà in fine nel seguente modo.

Fatto, e chiuso oggi soprascritto giorno, mese, ed anno, alle ore.....in presenza de' testimonj.... i quali han con noi sottoscritto e col nostro Cancelliere.

Seguono le soscrizioni

FORMOLA VI.

Atto di dissuggellazione previsto dall'art. 134.

Piazza di.....

L' anno.....a dì.....

Noi Commessario del Re.....dovendo procedere al dissuggellamento del...*si descriverà l'oggetto*... rinvenuto nella Ispezione giudiziale, da noi fatta il dì....mese....anno....nel luogo....

Abbiamo fatto venire alla nostra presenza i testimonj presenti all' atto del suggellamento, ed avendo fatto ad essi riconoscere l' integrità de' suggelli apposti

e delle loro firme, ne abbiamo eseguita la dissuggellazione (1).

Seguono le firme

FORMOLA VII.

Atto di esposizione di un cadavere di un uomo incognito, previsto dall'art. 139.

Piazza di.....

L'anno.....a di.....

Noi Commessario del Re.....ec.

Dietro la notizia ricevuta, che nel locale *B*. siasi rinvenuta una persona morta, di cui s'ignora il nome ed i connotati, dopo di aver proceduto alla ricognizione della medesima, e quindi per potersi sapere chi mai fosse, ne abbiamo ordinato l'esposizione per ventiquattr'ore nel locale *A*, per ottenerne la ricognizione (2).

---

(1) Se qualche testimone fosse morto, oppure fosse irreperibile, si chiamerà un'altra persona che ne conosca la firma, o non conoscendola, che riconosca l'integrità del suggello, e se ne farà menzione nell'atto che si redigerà.

(2) Nel caso che sul cadavere si rinvenissero dei segni, che indicassero appartenere a qualche Corpo dell'armata non presente nel luogo, ove si è questi rinvenuto, allora s'invieranno i di lui connotati al detto corpo, e si chiederanno le corrispondenti notizie.

Trovandosi persone che riconoscono il cadavere, se ne riceveranno le giurate deposizioni, come alla formola 14.

Se scorso il termine della esposizione non si fossero trovati testimonj del riconoscimento, il Cancelliere ne formerà un attestato, che munito della firma del Commessario del Re, si alliga alla informazione. Il cadavere verrà poscia seppellito.

FORMOLA VIII.

Atto di ricognizione di un luogo, che formi qualità aggravante, o scusante, giusta il prescritto dall' art. 140.

Piazza di.....

L'anno.....a dì.....

Noi.....Commessario del Re.....assistiti dal nostro Cancelliere.

Visti gli atti compilati sul.....*s' indichi il reato*..... a danno di.....*o pure*....in persona di.....; ed apparendo da essi che per consolidare la prueva generica, sia necessario procedere alla ricognizione del locale *B*, in virtù delle facoltà accordateci dalla legge, abbiamo fatto chiamare i periti *A. B.*, e *C. D.*, e di unita a' medesimi ci siamo portati nel detto locale, dove giunti abbiamo ordinato

a' detti periti di osservare..... *s' indicherà l'osservazione da farsi.....Esigendolo la circostanza, potrà farsi rilevare la pianta dell' intero locale.*

E dopo di essersi il tutto esattamente osservato da' periti alla nostra presenza, abbiamo loro ingiunto di farne un' esatta descrizione, convalidata dal giuramento, locchè si è da essi praticato, e si è da noi inserita negli atti.

Seguono le soscrizioni

FORMOLA IX.

Atto di desumazione di un cadavere, e ricognizione de' becchini, previsto dall' art. 142.

Sarà prima di tutto passato un officio dal Commessario del Re al Parroco, o Capo della Chiesa, o luogo in cui sarà stato sepolto il cadavere da riconoscere.

Piazza di.....

L' anno.....a dì.....

Noi.....Commessario del Re....ec.....assistiti dal nostro Cancelliere

Visti gli atti.....ec.....

Occorrendo per l' acclaramento della verità di procedere alla desumazione del cadavere di N. N. se-

polto nel....per farsi riconoscere....., *o pure*.... per farsi nuovamente riconoscere.

Precedente invito fatto al Parroco....o al Capo della Chiesa, nella quale è stato sepolto, e fatti chiamare i periti....ci siamo conferiti nella medesima.

Ivi giunti ci siamo informati, che i becchini ad essa addetti sono....., li abbiamo fatti chiamare, ordinando loro di estrarre il cadavere di N. N. I medesimi han così eseguito, e ci hanno assicurato, che il cadavere estratto era effettivamente di N. N., che riconoscono esser quello stesso da loro sepolto il dì... (*nel caso non se ne riconoscano le fattezze, si dica*)...sebbene non se ne riconoscano le fattezze... (*nel caso fosse tutto putrefatto, onde se ne rendesse impossibile la desumazione, o la ricognizione, se ne farà l'atto corrispondente, che sarà giurato da' becchini suddetti.*

Se poi il cadavere non sia putrefatto si continuerà.....Ed estratto il cadavere abbiamo ordinato a' periti di riconoscere.....*e quì si spiegherà ciò che ha dato oggetto alla desumazione*....Al che avendo i periti adempito, ci han rilasciato la loro dichiarazione giurata, che si è da noi alligata al presente verbale.

Seguono le soscrizioni.

FORMOLA X.

Nomina di un terzo perito, onde dirimere la disparità di opinioni, insorta tra i due primi chiamati, giusta l'art. 145.

Piazza di.....

L'anno.....a dì.....

Noi....Commessario del Re.....ec....

Viste le dichiarazioni giurate de' periti A. B., e C. D., da noi chiamati, onde assodare la prova generica sul.....*s' indicherà il reato*..... ed avendo rilevato esservi nelle medesime disparità di parere; in virtù delle facoltà accordateci dalla legge, abbiam fatto chiamare il terzo perito E. F., onde dirimere la detta disparità, ed il medesimo, dopo avere il tutto minutamente osservato alla nostra presenza, ed in unione de' due primi chiamati, ci ha rilasciato la sua giurata dichiarazione, che trovandola conforme a quella del primo perito A. B., l' abbiamo inserita negli atti.

Seguono le soscrizioni

FORMOLA XI.

Atto da redigersi, se i periti non sapessero scrivere, giusta l' art. 146.

Piazza di.....

L' anno.....a di.....

Noi.....Commessario del Re.....ec.....assistiti dal nostro Cancelliere.

Dovendo prendere le dichiarazioni de' periti,.... nè sapendo essi scrivere, abbiamo fatto distendere alla nostra presenza dal nostro Cancelliere le loro dichiarazioni; le quali sono del tenor seguente..... *si trascriveranno le dichiarazioni de' detti periti illetterati, e si continuerà il presente atto.*

Data ad essi lettura di ciò, che è stato scritto dal nostro Cancelliere, spiegando loro qualunque cosa non intendessero, li abbiamo interrogato se avessero nulla da aggiungere, o togliere, al che hanno risposto essersi esattamente trascritte le diloro osservazioni, dietro di che hanno giurato.

Seguono le soscrizioni

FORMOLA XII.

Visita domiciliaria. Sezione 3. *Capitolo* 2. *Titolo* 1. *Libro* 2.

Per le formole che riguardano la visita domiciliare, e la suggellazione, e dissugellazione,

previste nella Sezione 3. del Capitolo 2. Titolo 1. Libro 2., il Commessario del Re potrà tener presenti le formole prescritte per l'Ispezione giudiziale, suggellazione ec. ec., facendovi quei cambiamenti che le circostanze potranno esigere.

FORMOLA XIII.

Degli esami de' testimonj Sez. 4. Cap. 2. Tit. 1. Libro 2.

Piazza di.....

Nota de' testimonj formata dal Commessario del Re.....per la causa di.....à carico di.....

Siegue la nota

In piè di essa il Presidente ordinerà che sieno citati a cura, e diligenza del Commessario del Re.

Questi farà quindi trascrivere i nomi de' testimonj nelle cedole, che farà anche firmare dal Presidente, e li rimetterà per la notifica al Giudice del Circondario della dimora del testimone, unitamente colla sopraddetta nota, ed ordinanza, giusta la norma del Decreto de' 13 Gennajo 1817, dietro la quale sarà scritta la relata dell'usciere.

Trattandosi di testimonj militari, se ne farà la richiesta a' Capi de' Corpi, a' quali essi appartengono, spedendosi anche le cedole pe' me-

desimi, onde ottenere l' indennità nel caso di dimora fuori della loro guarnigione, o accantonamento, a' termini dell' art. 25 del Decreto de' 13 Gennajo 1817.

Si è creduto non inutile l' apporre il modello della cedola di assegnazione de' testimonj, che dal Commessario del Re deve rimettersi all' autorità locale, per conseguirne la citazione.

Cedola di assegnazione

Piazza di.....

L' anno.....a dì.....

Noi.....Commessario del Re ec.....mandiamo all' usciere C. D....*oppure*...a qualunque usciere a tale oggetto richiesto di citare, ed assegnare.

1.° E. F. figlio di.....domiciliato in I

2.° L. M. figlio di.....domiciliato in O

3.° P. Q...ec. ec...

a comparire il dì.....del mese di.....anno.....alle ore.....nel locale.....per deporre in affari che alla giustizia interessano, prevenendoli, che domandando l' indennità accordata dalla legge, sarà questa ad essi concessa, e non comparendo, o allegando scuse non vere, saranno contro de' medesimi usati i mezzi di rigore stabiliti dalla legge.

Visto dal Presidente del Consiglio di Guerra C. D.

A. B. Commessario del Re

A. S. Cancelliere

FORMOLA XIV.

Deposizioni de' testimonj per costituire la prova specifica, giusta il prescritto degli articoli 179 e seguenti.

Piazza di.....

L'anno.....a dì.....

Innanzi a noi.....Presidente, e .....Commessario del Re del Consiglio di guerra di.....assistiti dal.....cancelliere.....(*se i testimonj siano pagani si dirà*).....In seguito di citazione spedita sotto il dì..... , e notificata a.....dall' usciere C. D., è comparso il testimone A. B., il quale ci ha presentato l' anzidetta citazione (1).

Dopo di che l' abbiamo avvertito di dire la verità, e parlare senza timore, e gli abbiamo fatto le seguenti interrogazioni.....*se il testimone sia militare, allora si dirà*.....In seguito degli officj passati al Signor..... Comandante del Corpo *B.*, in data de'.....è comparso ec. (*come sopra*).

---

(1) Se siano più testimonj citati, e venuti per la stessa causa, per non ripetere per ciascuno di essi l' intestazione, ed il principio della dichiarazione si dirà..... *son comparsi i testimonj.....venuti in forza di chiamata* (se siano militari), o pure.....*in forza di citazione* (se sono pagani), *i quali dopo averci mostrato la cedola di assegnazione, si sono ritirati, essendo rimasto innanzi a noi il solo testimone A. B., gli abbiamo domandato*.....

1. *D.* Qual è il vostro nome, prenome, genitori, età, patria, domicilio, e condizione?

R.....

2. *D.* Siete parente, amico, domestico, o in alcun modo interessato con G. H..... *Si specifica il nome dell' offeso*, e con I. L.?.....*si specifica il nome dell' offensore*.

R.....

3. *D.* Che sapete voi.....*cominciano le interrogazioni sul fatto, e gli si domandano tutte le spiegazioni necessarie, facendosi in seguito quelle altre domande, che dalle risposte stesse potranno derivare, a' termini dell' art.* 182.

R.....

Data lettura al deponente della presente sua dichiarazione, gli si è domandato.

4. *D.* Avete voi cos' alcuna da aggiungere, o da togliere a questa vostra dichiarazione?

R.....Aggiunge, spiega ec. ec.....*o pure se nulla ha da aggiungere, o da togliere e spiegare, risponde*.....Nò signore, essa contiene ciò che ho deposto, ed io vi persisto.

L' ha quindi sottoscritta alla nostra presenza (*segue la firma del testimone*)....*o pure non sapendo scrivere dirassi*..... e sulla sua dichiarazione di non sapere scrivere abbiamo sottoscritto noi, ed il Commessario del Re, non che il Cancelliere.

Si continuerà.....Indi abbiamo fatto introdurre il testimone....*e si riceveranno nello stesso*

modo le altre deposizioni, cominciando dalla prima domanda.

Seguono le firme

FORMOLA XV.

Costituto degl' inquisiti, giusta l' art. 199 *e seguenti dello Statuto penale.*

Piazza di.....

L' anno.....a dì.....ad ore.....

Innanzi a noi.....Presidente ec. ec. *come nella formola precedente.* Abbiamo fatto condurre l' imputato A. B., il quale essendo libero e sciolto da ogni ligame è stato interrogato.

1. *D.* Per qual causa siete in arresto?

R.....Tre casi possono avvenire; il primo è che nella risposta alla domanda precedente adduca per ragion dell' arresto il reato, pel quale è stato esso eseguito, in tal caso si proseguirà.

2. *D.* Che sapete dunque.....*si continuerà l'interrogatorio, come pe' testimonj, di cui si è parlato nella formola precedente.*

Il secondo caso è che l' imputato dica d'ignorare la cagione del suo arresto, allora gli si farà palese l' imputazione, per la quale venne ordinato il di lui arresto, e gli si domanderà.....

3. *D.* Avete notizia alcuna sulla predetta imputazione?

R.....A misura della risposta che sarà fatta seguiranno le altre interrogazioni, a' termini di quanto si prescrive nel Cap. IV. Titolo I. Libro 2.º dello Statuto penale.

Il terzo caso è se l'imputato sia stato arrestato nella flagranza, o quasi; allora sarà interrogato su i luoghi ove è stato arrestato, sulle circostanze generali che avranno accompagnato il di lui arresto, sulla sua cognizione e rapporti generali cogli offesi e danneggiati ec. ec. ec... Le correzioni, contraddizioni, reticenze ec. debbono essere notate.

Se vi sono oggetti di convinzione, si mostreranno questi all' arrestato, chiedendo su di essi le spiegazioni convenevoli. Il Presidente potrà eseguire, se la circostanza lo richiede, la dissuggellazione, e la suggellazione de' detti oggetti alla di lui presenza, facendovi sottoscrivere l'imputato stesso, il quale se non vorrà, o non potrà scrivere; se ne farà menzione.

Se l'imputato è confesso, gli si farà prestare il giuramento, e così si chiuderà il suo costituto. Se poi è confesso, e comprenda altri nel suo reato, prima di dargli il giuramento, si dirà.... Ricordata all' imputato la santità del giuramento che deve prestare, ed avvertito che un giorno dovrà ra-

tificare il suo detto alla presenza di colui, o *pure* di coloro che nomina, ha risposto.....

Se finalmente il prevenuto non sia confesso, si chiuderà il presente suo costituto come pe' testimonj (*Vedi Formola* 14 *N.°* 4.)

FORMOLA XVI.

Atto di affronto prescritto dall'art. 193 (1)

Piazza di.....

L'anno.....a dì.....ad ore.....

Noi...Presidente ec...(*Vedi la formola* 14).

Avendo conosciuta la necessità di fare identificare A. B., prevenuto di.....a danno di....., dal testimone F. G.....*o pure*....dal querelante G. H., il quale nella sua dichiarazione lo ha disegnato per .....*si esprimeranno le parole della dichiarazione, nella quale l'uomo da identificarsi è disegnato di una maniera imperfetta*.....

Abbiamo perciò fatto chiamare esso testimone...

---

(1) Se dalla dichiarazione del testimone si rilevi di essere necessario di venire all' atto di affronto, allora questo si farà attaccando la ricognizione immediatamente dopo il num. 3 della Formola 14., e seguendo tutte le formalità prescritte nella seguente formola, nè si farà il presente atto separatamente, se non quando le circostanze lo rendono indispensabile.

o.....querelante, perchè nella giornata di oggi.... ad ore.....si trovasse...(*si descriverà il luogo*,) ed intanto abbiamo preso le opportune misure, affinchè il prevenuto A. B. non fosse veduto da alcuno sino a nostro ordine.

Si è qnindi fatto venire alla nostra presenza il detto prevenuto A. B., e l' abbiamo fatto situare in mezzo ad altre quattro, o cinque persone, aventi per approssimazione la stessa taglia, dopo di che si è introdotto il testimone F. G., che in altra camera era trattenuto, ed avendolo avvertito sulla santità del giuramento, sotto cui è chiamato a deporre, e dopo avergli data lettura della precedente dichiarazione da lui fatta, è stato interrogato.

1. *D.* Guardate, e riconoscete, se tra queste persone esiste quella, che voi avete descritta nella vostra dichiarazione.

R. Se la risposta è affermativa, si proseguirà.

2. *D.* Toccatela colla vostra mano.

R....Si noterà la persona toccata.

Ne abbiamo quindi redatto il presente atto, che abbiamo fatto firmare.....*o se non sa scrivere....* crocesegnare al testimone alla nostra presenza, sul quale gli si è dato il giuramento.

Fatto e chiuso in.....giorno, mese, ed anno come sopra.

Seguono le soscrizioni.

Lo stesso sarà, allorchè uno degl'imputati dovrà affrontare alcuno de' suoi complici, che non avesse bene indicato.

Se l'atto di affronto deve adempirsi con più testimonj, può farsi con un solo verbale, introducendo un dopo l'altro i testimonj, come si è detto nella nota alla Formola 14.

FORMOLA XVII.

Intestazione del processo, a' termini dell' art. 208.

Piazza di.....

Oggi li.....

Informazione giuridica compilata da..... Presidente, e.....Commessario del Re del Consiglio di guerra di.....*se vi sarà querelante, si aggiunga*.....in seguito di querela contro N. B., prevenuto del reato di.....*si specificheranno tutte le qualificazioni*.....commesso nel.....*verrà indicato il luogo del reato*..... a danno, o in persona di.....nel giorno....mese....ed anno....., come risulta dal contenuto della presente informazione.

Segue la firma del Commessario del Re

FORMOLA XVIII.

Atto sulla scelta del difensore, nominato o dall' accusato, o dal Presidente, giusta il prescritto dell' art. 210 e seguenti.

Piazza di.....

L' anno.....a dì.....

Innanzi a noi.....Presidente ec., *come nella formola* 14.

Abbiamo fatto condurre il prevenuto....a carico del quale si sono già accapati gli atti corrispondenti sul reato di....., di cui viene imputato. Gli abbiamo quindi domandato, se avesse egli scelto il suo difensore nelle classi stabilite nell' articolo 210 dello Statuto penale, al che ha egli risposto.....*Nel caso affermativo, dirassi la persona scelta; nel caso negativo si continuerà*.....Si è quindi da noi destinato il Signor.....N. N., affinchè s' incaricasse della difesa del suddetto imputato....., il quale non si è opposto alla scelta da noi fatta.

Si è in seguito disposto, che tanto al prevenuto, che al difensore si notificasse l' ordinanza del termine a difesa.

Fatto, e chiuso in.....giorno.....mese, ed anno come sopra.

Seguono le soscrizioni

FORMOLA XIX.

Ordinanza del termine a difesa, giusta il prescritto dell' art. 212.

Piazza di.....

L' anno.....a dì.....

Noi.....Presidente del Consiglio di guerra di.....

Visti gli atti a carico di N. N. accusato di.... e volendo aprire il giudizio contro del medesimo, ordiniamo che fra il termine di cinque giorni l' accusato suddetto, ed il suo difensore esibiscano i capitoli de' mezzi di difesa, che intendono di produrre; e nel tempo stesso ordiniamo, che tanto il Commessario del Re, che il difensore suddetto facciano le loro incombenze.

Segnato dal Presidente.

La presente ordinanza si notificherà tanto all' avvocato, quanto al prevenuto dal Cancelliere, il quale ne redigerà un atto della notifica in piedi della stessa.

FORMOLA XX.

Processo verbale del dibattimento, giusta il prescritto dell' articolo 258.

L' anno.....il dì.....del mese di.....nella piazza di.....nel locale....., si è riunito il

Consiglio di guerra di...., composto da' Signori....

Il Commessario del Re ha fatto il rapporto della informazione sul reato di....accaduto nel luogo....; del quale viene imputato N. B.

Il Presidente ha fatto all'imputato l'interrogazione sul di lui nome, prenome, genitori, patria, età, domicilio, e professione. L'accusato ha risposto.....

Indi si noteranno tutte le altre operazioni, che potranno seguire nel corso del dibattimento, secondo i diversi casi che si sono previsti, e le norme stabilite nella Sez. 2. del Cap. 3. Tit. 2. Libro 2. dello Statuto penale militare.....Indi seguirà.

Terminato il dibattimento, il Commessario del Re ha fatto la sua istanza, (*la quale potrà variare dall'accusa, a' termini dell' art.* 260). L'accusato, ed il suo difensore hanno allegato tutt'i mezzi di difesa per escludere la reità. Ed in fine, sulla risposta negativa dell'accusato, e che non aveva altro da dire per sua giustificazione, il Presidente ha dichiarata sciolta l'udienza, avvertendo che si passa alla deliberazione, ed ordinando che l'accusato sia ricondotto nel carcere.....

Seguono le firme del Presidente, e del Cancelliere

FORMOLA XXI.

Sentenza.

FERDINANDO I.° PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ec. ec.

Il Consiglio di Guerra di.....composto de' Signori.....riunito nel luogo....per giudicare N. N. .....*si trascriverà la di lui filiazione*....imputato di.....

Inteso il Commessario del Re nelle sue conclusioni, e la parte querelante (*se vi esiste*), non che l'accusato, ed il suo difensore.

Il Presidente dietro il riassunto della causa ha proposto la quistione.....N. N. è egli colpevole del reato di.....

Considerando essere risultati dalla pubblica discussione i fatti seguenti

1.° 2.° 3.° { *si descrivono con chiarezza i fatti semplici rilevati dalla discussione pubblica*

Considerando { *Si fanno gli argomenti come da questi fatti possa trarsi la conseguenza della reità.*

Considerando { *Si metterà qualunque altra considerazione.*

Il Consiglio di guerra dietro le quistioni proposte dal Presidente dichiara (*verrà indicato se a*

maggioranza, o unanimità, specificandosi nel primo caso il numero de' voti) che consta essere N. N. colpevole di.....*oppure*.....non consta abbastanza che sia colpevole.....*oppure*.....che consta non esser colpevole.

Se occorresse fare altre quistioni a' termini degli articoli 268, 269, 270, *si proporranno nel modo sopraindicato.*

Fatta la dichiarazione di reità, il Presidente ha interpellato il Consiglio, se crede applicarsi al colpevole N. N. la pena di.....prevista nell' art.....proposta dal Commessario del Re nelle sue conclusioni.....*s' inserisce letteralmente l' articolo della legge.*

Il Consiglio ha deciso a maggioranza, o ad unanimità, doversi applicare la pena proposta dal Commessario del Re, e quindi ha condannato N. N. alla pena di.....

In caso che il Consiglio non si uniformi alla conclusione del pubblico Ministero, dietro la domanda del Presidente, con qual pena debba punirsi il colpevole, si farà la votazione a' termini dell' art. 274.

Se poi si pronuncj la seconda formola cioè.... non consta abbastanza.....*allora si continuerà.*

Il Consiglio di Guerra ha quindi deciso ad unanimità.....*o pure*.....a maggioranza di voti, che l' imputato N. N. sia posto in libertà provvisoriale.....*o pure*.....che l' imputato sia posto in

libertà provvisionale, sotto la vigilanza de' Superiori .....o *in fine*.....che l' imputato rimanga sotto custodia.

Ha quindi ordinato che pel termine di..... *detto termine non sarà maggiore di sei mesi*..... il Commessario del Re istruisca più ampiamente il processo, procedendo a nuove informazioni, a norma del Capitolo 5. Titolo 2. lib. 2. dello Statuto penale.

Se finalmente si pronunzj la terza formola, cioè .....consta che non è colpevole....*si continuerà*.

Il Consiglio ha deciso, che l'imputato sia subito messo in libertà, riserbandogli qualunque azione, che potesse competergli contro chiunque, a' termini del dritto, da sperimentarsi presso il Giudice competente.

Fatto, giudicato, e pubblicato, in continuazione del dibattimento dal predetto Consiglio di Guerra in Napoli, oggi li.....del mese di.....anno.....

Seguono le firme de' componenti del Consiglio

FORMOLA XXII.

Della più ampla istruzione a' termini dell' art. 296.

Piazza di.....

L' anno.....a dì.....

Noi....Presidente, e....Commessario del Re.

Veduta la deliberazione del Consiglio di Guerra

di....pronunziata il giorno.....nel giudizio a carico di.....imputato di.....(*si specifichi il reato secondo la rubrica*) colla quale fu ordinato (*si trascriva tutta la parte dispositiva della deliberazione.*)

In esecuzione di tali disposizioni noi sottoscritti Presidente, e Commessario del Re procediamo alla seguente istruzione.

Firme

In seguito si esamineranno i nuovi testimonj, e si formeranno tutti gli altri atti secondo le formole rispettive.

FORMOLA XXIII.

Del procedimento contro gli assenti a'termini dell' art. 328.

Piazza di.....

Il Commessario del Re presso il Consiglio di guerra di.....espone che dalla informazione compilata pel reato di.....accaduto nel luogo di..... il giorno.....a danno, o in persona di.....risulta che N. N.....(*si specifichi quanto dalla informazione presa risulta a carico dell' assente*) quin-

di chiede che il nominato N. N. si citi a portarsi personalmente nel termine di 15 giorni avanti di F. B. Presidente, ed all' esponente, per potersi, nel caso che non comparisca, procedere al giudizio contumaciale contro il medesimo.

Firma

Il Consiglio di guerra di.....sulla requisitoria del pubblico Ministero.

Visti gli atti dell' informazione pel reato di .... e quanto risulta a carico dell' imputato N. N.

Visti gli articoli 329, e 330 dello Statuto penale, ha decretato che si citi N. N. a comparire personalmente avanti il suddetto Consiglio tra giorni 15, per dire in sua difesa ciò, che crederà sull' incolpatogli reato. Questa citazione si pubblichi all' ordine del giorno, e si rimetta all' autorità giudiziaria di..... (*quì si spiegherà la patria di domicilio dell' incolpato*), per eseguire quanto la legge prescrive.

Data

Firme

FORMOLA XXIV.

Atto che precede il giudizio contumaciale, nel caso che l' imputato non si presenta nel tempo prescritto, a' termini dell' articolo 334.

Il Consiglio di guerra di.....

Vista la citazione spedita in data de'....., ed il certificato del Cancelliere N. N.....dell' autorità giudiziaria della patria di domicilio dell' imputato.

Vista la copia dell' ordine del giorno pubblicato il dì.....atteso che l' incolpato C. D. non è comparso, nè pervenuto nelle forze della giustizia nel termine prescritto.

Visto l' art. 334 dello Statuto penale.

Ha decretato che si proceda al giudizio in contumacia a carico del detto C. D. assente.

Data

Firme

Digitized by Google

Avvertimento sulla formazione del processo pe' reati di diserzione.

Il Commessario del Re; dietro gli ordini ricevuti, a' termini dell' art. 115, *richiederà la filiazione, ed un certificato sulla condotta dell' imputato, a' termini dell' art.* 119, *come pure una copia del processo verbale di diserzione formato, giusta il modello num.* 26, *prescritto dall' art.* 126 *del Regolamento de'* 25 *novembre* 1818 *per la Commessione di vestiario.*

Tali documenti formeranno la prova generica, e daranno le tracce della prova specifica del reato di diserzione.

Negli atti preparatorj, gl' istruttori dovranno, giusta la formola 14, *esaminare come testimonj il sotto-uffiziale di settimana, il caporale di quartiere, ed i due testimonj, che interverranno nella redazione del processo verbale di diserzione.*

Le interrogazioni a' testimonj dovranno raggirarsi circa l' esistenza, e mancanza dell' individuo dal corpo, a cui appartiene, e la mancanza, ed asportazione de' generi di vestiario, o armamento.

Per la diserzione in servizio, dovranno esaminarsi il comandante, e due o tre individui, che facevano parte della guardia, partita, distaccamento, o altra porzione di truppa in servizio abbandonata dal disertore. Costoro dovranno essere interrogati sulla esistenza, e mancanza dell' indi-

viduo dalla guardia, e sugli effetti di armamento o vestiario dal medesimo lasciati, o asportati.

Ogni qualità aggravante la diserzione dovrà farsi constare in giudizio con quei mezzi di prova, di cui fosse suscettibile, come in ogni altro reato.

La prova dell' arresto del disertore non è necessaria, salvo che non si tratti della diserzione contemplata nell' art. 471 dello Statuto penale militare, nella quale la individuazione del luogo dell' arresto costituisce la prova del reato.

Acquistata la prova si passerà a costituire il prevenuto, e si formeranno tutti gli altri atti prescritti pe' giudizj militari.

Napoli li 31 Maggio 1819.

IL CAPITAN GENERALE
PRESIDENTE DELL' ALTA CORTE MILITARE.

In esecuzione dell' articolo 351 dello Statuto Penale Militare per lo Regno delle due Sicilie, dovendo pubblicare i Regolamenti pel buon ordine dell' udienza de' Tribunali Militari, e per l' esecuzione delle pene, e de' castighi militari ordina quanto siegue:

1. Gli annessi Regolamenti riguardanti il buon ordine nelle udienze de' Tribunali Militari, e l'esecuzione delle pene, e de' castighi militari saranno osservati da tutte le Autorità militari.

2. I signori Comandanti Generali delle Divisioni militari, Comandanti di Provincie, Presidenti, e Commessarj del Re de' rispettivi Consigli di Guerra, e tutte le Autorità militari sono incaricati di farli eseguire.

Firmato, NUGENT.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER SERBARE IL BUON ORDINE NELLE UDIENZE DE' TRIBUNALI MILITARI.

1. Tutti gli astanti nelle udienze de' Tribunali militari di qualunque grado, o condizione essi sieno, dovranno restare col capo scoperto, e serbare un rispettoso silenzio.

Ciò che il Presidente prescriverà pel mantenimento dell'ordine, verrà puntualmente eseguito, e senza replica.

La stessa disposizione avrà luogo ovunque i Presidenti, ed i Commessarj del Re eserciteranno le funzioni del loro Ministero.

2. A' soli militari vestiti di uniforme sarà permesso di conservare le armi corrispondenti al proprio uniforme, e grado nella sala d'udienza. Ad ogni altra persona sarà vietato di entrarvi con qualunque arma, o bastone.

3. Se alcuno degli astanti, qualunque egli fosse, interrompesse il silenzio, o desse segni di approvazione, o disapprovazione, sia alla difesa della parte, sia al discorso de' Giudici, o del Ministero pubblico; sia alle interpellazioni, avvertimenti, o ordini del Presidente, o Commessario del Re; sia alle decisioni o ordini del Tribunale; o se cagionasse del tumulto

in qualunque siasi maniera, e se dopo di essere stato avvertito non ubbidisse immediatamente, gli s'ingiugnerà di uscire dalla sala, e resistendo sarà subito arrestato.

L'astante, che cagiona il disturbo, essendo militare anderà in arresto a disposizione del Presidente, che glie ne proporzionerà la qualità, e la durata, non dovendo quest'ultima oltrepassare il periodo di 15 giorni; tranne i casi pe' quali potrebbe il colpevole esser tradotto in giudizio.

Se l'arrestato fosse più anziano, o di grado maggiore del Presidente, quest'ultimo ne farà rapporto circostanziato all'autorità, che avrà a' termini degli articoli 17., 23., e 32. dello Statuto penale militare nominato i giudici. Quest'autorità, se sarà di grado maggiore dell'arrestato, pronunzierà sulla qualità, e durata dell'arresto, sempre nel limite di 15 giorni, in caso diverso provocherà gli ordini dall'autorità superiore competente.

Se l'arrestato fosse un pagano, sarà inviato all'autorità di Polizia del luogo, per disporne come di dritto.

4. Se il disturbo venisse cagionato da un funzionario del Tribunale medesimo, il Presidente potrà sospenderlo sul fatto dalle sue funzioni, con infliggergli l'arresto nel modo determinato nell'articolo precedente, del che dovrà formarsi processo verbale coll'intervento del Commessario del Re, e trasmettersene dal Presidente una spedizione all'istante per l'organo dell'autorità militare, che avrà nominato i giudici all'alta Corte militare.

Si supplirà in tal caso alla mancanza del funzionario sospeso nel modo prescritto dall' art. 226 dello Statuto penale.

5. Un imputato, che prorompesse in ingiurie contro i testimonj, o contro qualunque altra persona, o che in qualunque maniera turbasse il buon ordine dell' udienza, sarà ammonito dal Presidente di contenersi con rispetto, e minacciato in caso di pertinacia di esser allontanato dalla sala di udienza, senza che il suo allontanamento interrompa il corso del giudizio.

6. In ogni sala di udienza de' Tribunali militari durante la seduta vi sarà una guardia incaricata del buon ordine, la quale dipenderà dal Presidente direttamente: essa sarà somministrata sulla richiesta del Presidente dal corpo stesso dell' incolpato per un Consiglio di guerra di corpo, e per qualunque altro Tribunale militare dal Comando di Piazza, o da qualunque altro Comando locale di Truppa: la detta guardia non dovrà esser minore di quattro uomini, ed un sotto-uffiziale, qualunque sia il Tribunale. La medesima potrà esser nel bisogno aumentata sulla richiesta motivata del Presidente diretta al Comando della Piazza, e della forza locale militare. Per l'alta Corte militare la guardia non sarà mai minore di dodici soldati, un caporale, un sergente, ed un uffiziale subalterno con un tamburo. Tale guardia sarà data di preferenza dalle compagnie scelte.

Il Capitan Generale

Firmato, NUGENT.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLE PENE MILITARI

PREVISTE NELL' ARTICOLO DELLO STATUTO PENALE.

Della pena di morte.

1. L'intiero corpo, nel quale serve il condannato, o la frazione di esso presente sul luogo prenderà le armi, e si formerà in battaglia nel sito destinato per l'esecuzione. Se il Corpo o sua frazione abbia bandiere, o stendardi, dovrà condurli.

Ciascuno degli altri Corpi, o frazioni, che vi si trovino invierà un distaccamento nel sito dell'esecuzione.

Tali distaccamenti si situeranno in battaglia ad angoli retti in avanti, e alla dritta, o sinistra del Corpo del condannato. La cavalleria sarà all' estremità de' due lati del quadrilatero.

Varie circostanze potendo esigere, che tali disposizioni vengano modificate, rimane nella facoltà dell' autorità militare, che comanda superiormente nel luogo, di adattarle ai diversi casi, non che di destinare il sito di esecuzione, se non sia indicato nella sentenza, e di proporzionare la forza de' distaccamenti degli altri Corpi, che dovranno assistervi.

2. Un distaccamento comandato da un uffiziale, la cui forza, e composizione saranno determinate dalla

stessa autorità militare, che comanda superiormente, preso in preferenza nello stesso corpo del condannato sarà destinato a riceverlo dalle prigioni, per condurlo nel sito dell'esecuzione. Il distaccamento marcerà secondo le circostanze per plotoni o sezioni, e il condannato in uniforme anderà nel mezzo assistito dal confessore, accompagnato dal profosso, e circondato da 12 soldati, sei a dritta, e sei a sinistra, i quali dovranno essere abili a colpire. I 12 uomini avranno le armi cariche, e ben cibate.

3. All'arrivo del suddetto distaccamento sul luogo di esecuzione, i tamburi o trombette delle truppe che vi si trovano non batteranno, nè suoneranno. Il detto distaccamento farà alto alla distanza di circa quaranta passi dirimpetto ad una delle bandiere o stendardi, dando la preferenza a quella o quello del proprio battaglione o divisione del condannato: ed in mancanza di bandiera o stendardo dirimpetto al centro del corpo o sua frazione, cui appartiene il condannato medesimo.

Quindi il profosso condurrà il condannato accompagnato da' detti 12 uomini destinati a tirare, verso la bandiera o il centro del suo corpo, e dopo venti passi lo farà fermare. In tal mentre il distaccamento farà fronte verso lo stesso punto. Ciò eseguito il comandante superiore di tutta la truppa farà battere il bando, e portare le armi.

Cessato il bando il commessario del Re del tribunale militare, che avrà pronunziata la condanna, as-

sistito dal cancelliere leggerà ad alta voce l'estratto della medesima, in cui si farà menzione del reato commesso, e della pena.

Se la condanna porta degradazione, quest' ultima avrà luogo nel modo che sarà in appresso prescritto.

4. Seguita la lettura della condanna, il comandante superiore della truppa farà rullare, e quindi mettere le armi al braccio.

Il condannato accompagnato dal profosso, e circondato da' detti 12 uomini riprenderà il suo posto in mezzo al distaccamento, che formandosi come prima, marcerà verso il luogo di esecuzione. A venti passi circa da quel sito il distaccamento farà alto, ed il condannato accompagnato dal profosso, e dagli uomini destinati a far fuoco si avanzerà. Giunto al punto in cui deve subire la pena, il profosso lo farà girare verso il suo corpo, e quindi fattolo inginocchiare, lo bendera.

5. Durante il breve tempo, che il disgraziato si riconcilia col Confessore, un Ajutante maggiore del corpo del condannato disporrà in silenzio i 12 uomini in due righe a sei passi dal paziente per far fuoco sopra di lui, appena terminata la riconciliazione.

L'Ajutante maggiore istesso ne darà il comando con un segno di spada, e senza profferir parola, situandosi in modo da esser veduto dalle tre file di dritta che dovranno eseguirlo; i rimanenti sei uomini essendo destinati ad accelerare a due a due il fine del paziente, se fosse necessario.

Il cadavere resterà circondato dagli uomini stessi che hanno fatto fuoco, e dal profosso fino al momento in cui sarà seppellito.

6. Quando la pena di morte si estenda a più individui, l' esecuzione avrà luogo nel modo detto di sopra simultaneamente per tutti; ma i soldati, che dovranno far fuoco, saranno aumentati tante volte, per quanti sono i condannati, e questi situati a discreta distanza l' uno dall' altro.

7. Seguita la fucilazione, la truppa si ritirerà sfilando in colonna, e passando per avanti il giustiziato. Il distaccamento, che lo avea condotto, resterà intanto in battaglia col fronte al cadavere, e quindi sfilerà alla coda della colonna.

8. Se il condannato non appartenesse ad un corpo di truppa, o il suo proprio corpo non fosse presente sul luogo, l' autorità superiore locale destinerà un corpo presente ad eseguire tutto ciò, che nei precedenti articoli è stato prescritto pel corpo del condannato medesimo, nell' ipotesi che lo avesse, o fosse presente sul luogo, e preferirà sempre nel destinarlo uno di quelli della propria arma, o in cui egli abbia servito per lo innanzi.

Della degradazione.

9. Tutte le disposizioni che precedono la lettura della condanna saranno regolate, come per la pena capitale, colla sola diversità, che il condannato in uniforme sarà accompagnato dal solo profosso, e circondato da sei uomini invece di 12 in mezzo del distaccamento, che lo conduce.

10. Letta la condanna, e battuto il rullo, il profosso farà indossare al condannato la sua giberna, e gli consegnerà il fucile senza bajonetta; l'una, e l'altro saranno portati da un soldato, che in preferenza sia della sua compagnia medesima.

Al comando che darà l'Ajutante maggiore, il profosso gli toglierà pel di dietro il fucile, rovesciandolo colla bocca in giù, gli caverà per i piedi la giberna, gli strapperà i distintivi del grado se ne abbia, e lo spoglierà dell' uniforme dalla parte delle spalle.

Se al grado del condannato non corrisponde l'anzidetto armamento, in tal caso gli sarà nel modo detto di sopra data, e tolta l'arma che gli compete.

Ciò eseguito, se il condannato dovrà subire la pena capitale, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del presente regolamento avranno la loro esecuzione. Nel caso contrario rimarrà egli in mezzo della scorta situato in modo, che la truppa possa sfilargli tutta per avanti, com' è prescritto nell' articolo 7.

Finalmente dopo essere sfilata la truppa sarà egli consegnato alla forza o altro incaricato, che dovrà riceverselo per l'esecuzione della condanna, e se si richiedesse braccio forte, i sei uomini sopraindicati lo accompagneranno fino alle prigioni, od altro luogo di custodia.

Delle Bacchette.

11. Il distaccamento destinato per l'esecuzione della pena, o del gastigo delle bacchette sarà di cen-

to o dugento uomini, secondo la condanna o ordine superiore, non comprese le cariche.

Il detto distaccamento, se sarà di cento uomini, formerà una doppia divisione, e se di dugento formerà un battaglione di quattro divisioni: nell'uno, e nell'altro caso sarà formato su due righe.

Nel primo sarà comandato da un capitano con due subalterni, e avrà le altre cariche, e i tamburi, e trombette corrispondenti a due compagnie, o ad uno squadrone, nel secondo da un Maggiore con quattro uffiziali fra capitani, e subalterni, e colle altre cariche, tamburi o trombette corrispondenti a quattro compagnie, o due squadroni.

Un tal distaccamento sarà del corpo del colpevole preso egualmente da tutte le compagnie.

Se egli non abbia corpo, o questo non si trovasse sul luogo, si applicheranno a tali casi le prescrizioni dell'articolo 8.

Se il condannato fosse di cavalleria, il distaccamento sarà sempre a piedi.

12. Per condurre e ricondurre il colpevole sarà destinata una scorta di un sergente, un caporale, e otto soldati con quattro caporali di più, i quali marceranno dietro la medesima.

13. Sarà nominato inoltre un altro distaccamento più o meno forte, a tenore delle circostanze, il quale sarà incaricato del buon ordine nel luogo dell'esecuzione, e a fornir quivi le sentinelle necessarie.

14. Il luogo dell'esecuzione sarà destinato dall'

uffiziale superiore o Generale, che a termini degli articoli 17, 23, e 32 dello Statuto penale militare, avrà nominato i giudici del Consiglio di guerra. Detto luogo sarà il più opportuno, e il più prossimo al quartiere del condannato.

Se le bacchette fossero l'effetto di un castigo, il luogo dell'esecuzione sarà destinato da chi lo abbia ordinato, a termini dell'artic. 83 dello Statuto penale.

15. Il distaccamento destinato per l'esecuzione, formato nel modo indicato, romperà per plotoni, o sezioni, onde portarsi al luogo prefisso, marciando co' suoi tamburi, o trombette alla testa.

Il suddetto distaccamento sarà preceduto nella marcia da quello destinato pel buon ordine.

Tra il distaccamento destinato pel buon ordine, e quello per l'esecuzione, marcerà il condannato circondato dalla scorta, e seguito da' suddetti quattro caporali armati.

16. Giunti i suddetti distaccamenti al sito destinato, quello del buon ordine occuperà il primo il suo posto; quindi quello dell'esecuzione si metterà in battaglia, aprirà le righe a tre passi di distanza, facendosi precedere al comando *indietro aprite le righe* la prevenzione *a tre passi di distanza*; e si farà fare alla prima riga il mezzo giro.

Eseguito il mezzo giro dalla prima riga, le cariche situate in battaglia nelle righe de' rispettivi plotoni passeranno dietro il centro delle corrispondenti righe, a due passi di distanza dalle medesime per invigilare l'esecuzione.

Gli uomini di diritta e sinistra delle righe di ogni plotone, successivamente appoggiando, chiuderanno i voti lasciati dalle dette cariche.

Ciò eseguito il comandante del detto distaccamento farà fare al medesimo *al piede l'arme*, ed indi *per l'esecuzione l'arme*.

Dopo di ciò due soldati estratti precedentemente a sorte in preferenza nella compagnia o squadrone del colpevole, i quali accompagnando il profosso dovranno trovarsi sul luogo dell'esecuzione, avranno ciascuno un fascio di bacchette sotto il braccio, col grosso di esse indietro. Questi marceranno lentamente fra le righe; uno radendo la prima, e l'altro la seconda, acciocchè ogni soldato possa prenderne una. Quando tutti se ne saranno provveduti, il profosso farà togliere al colpevole l'abito, e la camicia, e quindi situarlo ad una estremità del rettangolo in mezzo a' quattro suddetti caporali, i quali si collocheranno due avanti, e due dietro del condannato, a quattro passi circa di distanza gli uni dagli altri colle bajonette rimesse ne' foderi, ed avendo i due di avanti le arme rovesciate sotto il braccio, colle bocche rivolte verso i piedi del reo, ed i due seguenti nella posizione del calate la bajonetta, onde il colpevole non possa molto avvicinarsi, nè agli uni, nè agli altri.

Le due estremità delle righe saranno chiuse dalla scorta del delinquente, della quale metà col sergente indietro resterà ad una estremità, e l'altra metà col caporale passando per dentro le righe si renderà

all'estremità opposta, facendo il mezzo giro, e situandosi nello stesso modo.

Gli uomini di detta scorta avranno le armi al braccio durante l'esecuzione.

A tutte l'esecuzioni di bacchette dovranno assistere uno, o due chirurgi, il cappellano del Reggimento del condannato, o in mancanza quelli di altro corpo della guarnigione.

I tamburi o trombette si divideranno in egual ragione, e si situeranno all'infuori de' due lati minori del rettangolo.

I due soldati, che hanno distribuito le bacchette, ne prenderanno degli altri fasci, e tenendoli sotto le braccia col grosso però in avanti, seguiranno a quattro passi in circa da una parte, e dall'altra dietro ciascuna riga il cammino del colpevole durante l'esecuzione, per provvederne quelli che le avessero rotte.

17. Il comandante del distaccamento farà colla spada il segno, ed i tamburi, o le trombette batteranno o suoneranno il tocco corrispondente, ed incomincerà l'esecuzione.

L'esecuzione delle bacchette consistendo nel doversi percorrere dal colpevole col passo ordinario tante volte la lunghezza del quadrilatero, per quanti dovranno essere i giri; così ogni volta ch'egli sarà ritornato al punto, donde è partito la prima volta, avrà sofferti altrettanti due giri.

Ai soldati esecutori è proibito di dar più di un solo colpo alla volta.

I quattro caporali non accelereranno, nè ritarderanno il passo ordinario prescritto nel numero 14 del regolamento per l' istruzione della fanteria. Quando il reo percorsa la lunghezza del quadrilatero dovrà ritornare su gli stessi suoi passi, ciascuna coppia di caporali alternerà la posizione sopraccennata delle sue armi.

Il comandante, gli uffiziali, e sotto-uffiziali del distaccamento di esecuzione dietro le righe invigileranno rigorosamente all' adempimento di quanto è stato di sopra prescritto.

18. Se il reo dopo alcuni giri fosse inabilitato a marciare per qualche svenimento, o per altro accidente, se gli daranno i ristorativi necessarj dal chirurgo, o da' chirurgi presenti, e gli si permetteranno de' riposi intermedj, ond' egli possa riacquistare la lena, e proseguire la marcia; ma se egli non potesse effettivamente soffrire l' intera punizione ordinata, senza evidente pericolo della vita, l' esecuzione cesserà, e si avrà come interamente eseguita a termini dell' articolo 379 dello Statuto Penale. Ciò però avrà luogo sulla dichiarazione del chirurgo, o de' chirurgi, i quali saranno risponsabili dell' inadempimento, che per la loro debolezza potrebbe avere il corso della giustizia.

19. Terminata l' esecuzione, il comandante del citato distaccamento farà rullare, ed i soldati getteranno le bacchette per sopra le loro teste dietro di loro. La scorta del condannato si riunirà presso di lui, ed impedirà che alcuno gli si avvicini: un chirurgo gli darà gli ajuti momentanei, che potessero occorrere.

20. Terminata l' esecuzione, le cariche, che avevano posto nelle righe, lo riprenderanno; indi il comandante del detto distaccamento farà fare alla prima riga il mezzo giro, ed in seguito chiudere le righe, e fatto situare l' individuo punito a venti passi in avanti del centro della truppa farà battere il bando, e ad alta, ed intelligibile voce, dirà:

Avendo N. N. sofferto la pena, o castigo, da lui meritato, per la sua mancanza, in nome del Re Nostro Signore è proibito a chiunque di rinfacciargli la punizione sofferta: i contravventori saranno severamente puniti.

In seguito il comandante del detto distaccamento farà rullare, ed indi il punito sarà dal profosso condotto all' Ospedale, se i chirurgi lo avessero giudicato necessario, immediatamente dopo l' esecuzione.

Se però il punito dovesse subire altra pena, sarà condotto dal profosso con quattro uomini, ed un caporale di scorta, dove occorrerà, e debitamente consegnato.

Il Capitan Generale

Firmato, NUGENT.

DECRETI E RESCRITTI

Di modifiche a' varj articoli dello Statuto Penale Militare, da inserirsi, come appendice, nello stesso Statuto.

Digitized by Google

Digitized by Google

Decreti e Rescritti di modifiche a' varj articoli dello Statuto Penale Militare, da inserirsi, come appendice, nello stesso Statuto.

Decreto *del* 29 *Giugno* 1819.

1. I Consigli di guerra di guernigione, o divisionarj de' luoghi de' commessi reati sono competenti a giudicare, secondo i gradi rispettivi, tutti gl' individui delle Milizie provinciali, i quali, a' termini dell' art. 64 del Regolamento de' 21 Marzo 1818, sono giudicabili a norma delle leggi, e degli stabilimenti militari per le sole mancanze di disciplina e di subordinazione.

Decreto *del* 19 *Gennajo* 1820.

2. I nostri decreti di grazia in favore de' condannati per reato militare, saranno dal nostro Ministro di Grazia e Giustizia rimessi al Supremo Comando militare per essere letti nel modo stabilito nell'art. 282 dello Statuto penale militare.

Decreto *del* 20 *Gennajo* 1820.

3. Il Consiglio di guerra di Corpo, o di guernigione, quando saranno da giudicarsi de' forieri, e caporali, dovrà essere composto come quello competente pel giudizio a carico de' soldati, e saranno chiamati a far parte del Consiglio due forieri, o pure due caporali, se i prevenuti sono rivestiti di tal grado.

Decreto *del* 14 *Marzo* 1820.

4. L'art. 437 dello Statuto penale militare sarà corretto nel modo seguente:

Il militare convinto di aver venduto uno, o più armi bianche, somministrate a lui, o a' suoi compagni di Regio conto, sarà punito con la pena de' ferri in primo grado.

Se vendesse una, o più armi da fuoco somministrate a lui, o a' suoi compagni di Regio conto, subirà la pena del terzo grado di ferri.

Decreto *del* 17 *Aprile* 1821.

Art. I.

5. L' art. 489. dello Statuto penale militare s' intenderà applicabile ancora agl' individui del Treno, che, disertando, portassero via muli, ed altri animali del governo.

Art. II.

La pena della prigionia pe' soldati, e sotto-uffiziali, di cui parla il n.° 2. dell' art. 360. dello Statuto penale militare, qualunque ne sia la durata, verrà commutata da' Consigli di guerra in servizj ignobili sino al termine della condanna.

Il confino e l' esilio territoriale, o sia correzionale, di cui si tratta nel n.° 4. dell' art. 360. dello Statuto penale militare pe' soldati e sotto-uffiziali, verranno commutati in servizj ignobili sino al termine della condanna.

Art. III.

Il Consiglio di guerra misto dell' Armata di mare e di terra di guernigione, o divisione sarà composto, oltre il Presidente assestito da un Commessario del Re, da sette giudici scelti nelle due armate di terra, e di mare, secondo le norme, che pe' gradi dei prevenuti trovansi prescritte nello Statuto penale militare.

Il Presidente sarà alternativamente preso dall' armata di terra, e da quella di mare in ogni mese, cominciandosi da quella di terra, come la più numerosa, ed in questa alternativa si dovrà sempre osservare che quando il Presidente appartiene all' armata di terra, quattro giudici, ed il Commessario del Re saranno presi dagli uffiziali di marina, e tre giudici tra quelli di terra, e quando il Presidente, ed i tre giudici saranno presi tra gli uffiziali di marina, quattro giudici, ed il Commessario del Re saranno presi tra gli uffiziali dell' armata di terra.

I giudizj principiati in un mese debbono essere ultimati da quel medesimo Presidente, e Commessario del Re che hanno istruito il processo.

Decreto *del* 7 *Luglio* 1821.

Art. I.

6. Per tutti coloro, che all' epoca dello scioglimento de' diversi corpi dell' Esercito si troveranno sottoposti a giudizio presso i rispettivi Consigli di guerra degli stessi disciolti corpi, procederà il consiglio di guerra di guernigione del luogo, ove l' imputato trovasi detenuto, o stanziante, e gli atti relativi nello stato in cui si troveranno, saranno passati all' indicato Consiglio di guerra di guernigione.

Art. II.

Dovendosi giudicare Maggiori, o Tenenti-Colonnelli, i membri del Consiglio di guerra de' gradi stabiliti negli art. 30., e 31. dello Statuto penale militare, verranno nominati dal Comandante della Provincia, o valle in cui fu commesso il reato.

Art. III.

Pe' giudizj de' Colonnelli, o Generali i membri del Consiglio di guerra de' gradi stabiliti negli art. 33., 34. e 35. dello Statuto penale militare, saranno nominati dal nostro Direttore della Real Segreteria di Stato della guerra, proponendosi a noi provvisoriamente.

Art. IV.

Le disposizioni contenute nei due art. precedenti 2.° e 3.° avran luogo fino a che non sarà stabilito diversamente.

Decreto *del* 22 *Novembre* 1821.

Art. I.

7. Fino a che non verranno da noi nominati i Capitani uditori de' nuovi reggimenti, pe' reati com-

messi da qualunque individuo de' Corpi di Casa Reale, o dell' Esercito, procederà il rispettivo Consiglio di guerra di guernigione della Guardia della Provincia, o Valle.

ART. II.

Provvisoriamente i Consigli di guerra di guernigione del luogo del reato giudicheranno gl' individui delinquenti di qualunque corpo di Casa Reale, o dell' Esercito che trovansi assenti, o distaccati dal proprio corpo.

RESCRITTO *del 22 Decembre* 1821.

---

8. I guardamagazzini titolari di Artiglieria, e non accidentali debbono andar compresi nella disposizione contenuta nell' art. 74. dello Statuto penale militare, dacchè essi formano parte di tale arma, dalle diverse classi della quale passano a guardamagazzini, percepiscono soldo, ed ottengono delle graduazioni militari, dietre i loro buoni servizj.

Ed i guardamagazzini di Artiglieria soggettati in forza dell' art. 75. dello Statuto penale militare nel solo tempo di guerra alla giurisdizione militare unitamente a' guardamagazzini de' viveri e foraggi, debbano intendersi que' guardamagazzini accidentali, ed avventizj che sogliono esser pagani, e che al più di

quelli di pianta si stabiliscono in tempo di guerra per la distribuzione alla truppa, che si trova in marcia, nell' accantonamento, o nel campo.

Rescritto *del* 2 *Gennajo* 1822.

9. Per la competenza de' giudizj riguardanti i reati militari commessi in complicità da individui dell' Armata napoletana, o da quelli appartenenti all'Armata austriaca, S. M. nel Consiglio del 2 corrente, uniformemente a quanto ha fatto osservare in proposito S. E. il Principe di Antrodoco Barone di Frimont, Comandante in capo dell' Armata austriaca, ha approvato che ciascuna delle due giurisdizioni militari debba separatamente procedere sul conto de' rispettivi individui, comunicandosi a vicenda, ove occorra, le copie de' processi rispettivi.

Decreto *del* 19 *Gennajo* 1822.

10. Le stesse autorità militari, cui per gli articoli 2 e 3 del nostro decreto del 7 Luglio scorso anno 1821 è attribuite la nomina di tutti i Componenti de' Consigli di guerra enunciati negli articoli medesimi, sono autorizzati anche ne' giudizj di rinvio a nominare un abile Uffiziale in rimpiazzo del Commessario del Re divisionario, di cui è parola nell' art. 56 dello Statuto penale militare.

Decreto *del* 19 *Gennajo* 1822.

Art. I.

11. Ogni disertore, che nel termine del ritorno volontario stabilito per la diserzione da lui commessa, prenda servizio in altro Corpo dell' Esercito, se dichiari spontaneamente in qualunque tempo la sua diserzione, godrà del beneficio accordato a' disertori, che ritornano volontariamente alle bandiere ne' termini del ritorno volontario fissati nell' art. 506 dello Statuto penale militare.

Art. II.

Quel disertore, che dopo il termine del ritorno volontario corrispondente alla diserzione commessa, prenda servizio in altro Corpo, e dichiari spontaneamente la sua diserzione, sarà considerato come disertore presentato dopo il termine prescritto dalla legge, e potrà essere raccomandato giusta l' art. 514 dello Statuto penale militare.

Art. III.

Se i disertori enunciati negli articoli precedenti, nell' impegnarsi in altro Corpo, abbiano ricevuto ingaggiamento, dovranno scontarlo su' loro averi, co-

m' è prescritto per lo sconto degli oggetti enunciati nell' art. 510 dello Statuto penale militare.

Art. IV.

Il disertore, che in qualunque tempo abbia preso servizio in altro Corpo, se in vece di dichiararsi spontaneamente, venga scoverto, o riconosciuto qual disertore, sarà giudicato come i disertori arrestati, e punito col *minimum* della pena corrispondente alla commessa diserzione, la cui pena se consistesse in un numero di più giri di bacchette determinati nello Statuto, sarà applicata nella metà, e se tale disertore, nel prendere il nuovo impegno, avrà ricevuto ingaggiamento, dovrà scontarlo su gl' interi averi, percependo soltanto il soccorso accordato a' condannati alla pena de' servizj ignobili.

Art. V.

I disertori impegnati in altri Corpi, o che si dichiarino spontaneamente, o che sieno scoverti, o riconosciuti per disertori, saranno restituiti a' loro primi Corpi, ove saranno giudicati a' termini della legge, senza abbonarsi il servizio prestato nell' ultimo Reggimento.

Art. VI.

Quel disertore, che più d' una volta prenda partito in altri Corpi, e vi riceva ingaggiamento, resta escluso dal beneficio del ritorno volontario, e scover-

to, o riconosciuto, verrà condannato al primo grado de' ferri con la esacerbazione delle bacchette stabilita nell' art. 500 dello Statuto penale militare.

Per copia conforme
Il Tenente Generale Direttore
della Real Segreteria di Stato della Guerra

Firmato — FARDELLA.

583188
SBN

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google